

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

22

Emendamento

Articolo 22

Angiola

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "in costanza di rapporto di lavoro," sono inserite le seguenti: "nonché con riferimento alle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19,".

22.1

Emendamento

Articolo 22

Angiola

Al comma 3, primo periodo le parole: "23 febbraio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "11 marzo 2020".

22. ~~11~~ 2

EMENDAMENTO ALL'ART. 22

All'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: «fino a cinque dipendenti» con le seguenti parole: «fino a dieci dipendenti»;
- b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. L'INPS verifica la procedura di concessione del trattamento di cui al comma 1, raccordandosi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.»


LUCASELLI, TRANCASSINI, RAMPELLI

22.4

A.C. 2463

ARTICOLO 22

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1 sostituire la parola "nove" con la seguente "venticinque";
- 2) al comma 3 sostituire la parola "3293,2" con la seguente "5.293,2";
- 3) al comma 8 dopo la parola "126" aggiungere le seguenti ", quanto a 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

Cannatelli *Zangrillo* *Polverini* *Musella* *Gelmini* *Mandelli* *Occhiuto*
CANNATELLI; ZANGRILLO; POLVERINI; MUSELLA, GELMINI, MANDELLI, OCCHIUTO,
Prestigiaco *D'ettore* *Cannizzaro* *Pella* *D'attis* *Russo* *Spina*
PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA, D'ATTIS, RUSSO, SPENA,
Giacometto
GIACOMETTO

22.5

A.C. 2463

EMENDAMENTO

Articolo 22

MORRONE, BELOTTI, RIBOLLA, GARAVAGLIA, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI,
FRASSINI, GAVA, TOMASI

1. Al comma 1, dopo le parole "civilmente riconosciuti" inserire le seguenti: "e le società sportive professionistiche".
2. Al comma 2, aggiungere infine: "e lavoratori iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con un reddito annuale lordo superiore ai 50.000 euro".

22.6

EMENDAMENTO

ARTICOLO 22

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere le parole da: «previo accordo» sino a: «per i datori di lavoro»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con riferimento alle imprese fino a 5 dipendenti, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo di accordo con le organizzazioni sindacali, ove previsto.

1-ter. Con riferimento alle imprese con numero di dipendenti superiore a 5, i datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1, sono dispensati dall'obbligo dell'esame congiunto, ferma restando la mera informativa.

1-quater. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, i lavoratori beneficiari non sono tenuti ad esaurire la disponibilità del totale delle ferie residue;

1-quinquies. Per usufruire del trattamento di cui al comma 1, le aziende non iscritte ai fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerate dall'obbligo di iscrizione ai predetti fondi, e accedono direttamente ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga di cui al medesimo comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «di cui al presente articolo», inserire le seguenti: «, in favore dei datori di lavoro iscritti ai predetti fondi. Con riferimento ai datori di lavoro non iscritti ai predetti fondi, si applica quanto disposto dall'articolo 22, comma 1-quinquies del presente decreto».

MELONI, LOLLIBRIGIDA, TRANCASSINI, RAMPPELLI, LUCASELLI


22.7

A.C. 2643

EMENDAMENTO

Al comma 1 dell'articolo 22 aggiungere il seguente periodo:

"Limitatamente al periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2020 non si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 2, comma 8 del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia".


CAPPELLACCI, MANDELLI, OCCHIUTO, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO,
PELLA, D'ATTIS, RUSSO

22.8

A.C.2463

EMENDAMENTO

Articolo 22

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "civilmente riconosciuti," aggiungere le seguenti:
"nonché degli enti e degli istituti con scuole private dell'infanzia,".

Raduzzi, Donno, Adelizzi, Buompane, Faro, Flati, Gubitosa, Lorenzoni G, Lovecchio, Manzo, Misiti,
Sodano, Torto, Trizzino, Zennaro

Raduzzi Buompane Faro Lorenzoni
Adelizzi Gubitosa
Donno Flati Misiti
Sodano Lovecchio Manzo Zennaro
Torto Trizzino

22.9

A.C. 2463
Emendamento

Articolo 22

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I trattamenti di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori che abbiano stipulato contratti di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, a prescindere dalla pattuizione della garanzia di disponibilità a rispondere alle chiamate.";

b) dopo il comma 6 inserire il seguente comma: "6-bis. Per i datori di lavoro di cui all'ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 può, altresì, essere concesso anche con la modalità di cui all'art. 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148."

Segneri, Siragusa, Cominardi, De Lorenzo, Pallini, Amitrano, Torci, Tripiedi, Vitanzi, Davide Aiello, Nicola
Invidia, Cipriani, Barzanti, Ferraro, M. C. V. D. Aiello
DONNO

22.10

EMENDAMENTO

Articolo 22

GRIBAUDO, ORFINI, BRUNO BOSSIO, PINI, RACITI, RIZZO NERVO, SCHIRÒ, PEZZOPANE

Sostituire le parole "Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro,"

con le parole

"Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca, del terzo settore, delle cooperative di tutti i settori produttivi, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, anche intermittente,"

22.11

AC 2463

EMENDAMENTO

Art. 22

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

“1 bis) Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano a tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato in servizio alla data del 23.02.2020, anche a tempo determinato e prescindendo dall’anzianità lavorativa richiesta ai sensi del d.lgs. 148/2015”.


LOLLOBRIGIDA


TRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASELLI

22.12

AC 2463

Emendamento

Schullian, Gebhard, Plangger

Art. 22

1. Dopo il comma 5-ter inserire il seguente:

«5-quater. Le risorse di cui al comma 5-ter possono essere utilizzate anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previsti dalla normativa vigente. Resta fermo quanto previsto dal comma 5-ter.»

22.13

AC 2463

Emendamento

GAGLIARDI, PEDRAZZINI, BENIGNI, SILLI, SORTE

Articolo 22

1. Al comma 6 dell'articolo 22, dopo le parole "*presente decreto.*" è aggiunto il seguente periodo:
"*L'accesso al trattamento è possibile anche in presenza di periodi di ferie o di permesso maturati e non goduti da parte dei lavoratori.*"
2. Al comma 1 le parole «*nove settimane*» sono sostituite con le parole «*dodici settimane*».

22.14

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

22-bis

Emendamento

Art. 22 bis

Carnevali; Siani; Rizzo Nervo; Pini; Schirò, PEZZOPANE

Al comma 1 le parole *"di medici, personale infermieristico"* sono sostituite: *" , degli esercenti le professioni sanitarie"*

Conseguentemente modificare la rubrica come segue: *"Articolo 22-bis. (Iniziativa di solidarietà in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari)"*

Motivazione: estensione Fondo solidarietà a tutto il personale sanitario e socio-sanitario

22-bis. 1

Emendamento

Art. 22 bis

Carnevali; Siani; Rizzo Nervo; Pini; Schirò, PEZZOPANE

Apportare le seguenti modifiche:

1. Al comma 1 le parole *"di medici, personale infermieristico"* sono sostituite: *" , degli esercenti le professioni sanitarie"*
2. Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: *"3 bis: "Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato delle somme riscosse in violazione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena in quanto risultate positive al Covid -19"*

Conseguentemente modificare la rubrica come segue: *"Articolo 22-bis. (Iniziativa di solidarietà in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari)"*

Motivazione: estensione Fondo solidarietà a tutto il personale sanitario e sociosanitario e incremento del Fondo con le sanzioni per la violazione della quarantena di chi è positivo

22-bis. 2

Emendamento

Articolo 22

Angiola

Dopo l'articolo 22-bis è aggiunto il seguente:

"Articolo 22-ter (Trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria Speciale)

1. Le aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale con causale "Emergenza COVID-19" per periodi dal 23 febbraio 2020 per una durata di nove settimane.
2. La causale di cui al comma precedente non necessita del piano di risanamento di cui al comma 3 dell'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. I periodi concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti di cui agli articoli 4 e 22 e in relazione ad essi non si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria, all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedurali.

22-bis.01

A.C. 2463

EMENDAMENTO

Articolo 22-bis

Dopo l'articolo 22-bis aggiungere il seguente:

"Articolo 22-ter

(Estensione dei benefici previsti per le vittime del dovere ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri, agli operatori socio sanitari e agli altri lavoratori di strutture sanitarie e sociosanitarie deceduti in conseguenza del contagio da COVID-19)

1. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 563 è inserito il seguente:
«563-bis. Sono altresì considerate vittime del dovere, i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, gli operatori socio sanitari e gli altri lavoratori di strutture sanitarie e sociosanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che nel corso della durata dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, un'invalidità permanente o una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto, o come concausa, del contagio da Covid.19.

2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

Pella, Occhiuto, Russo, Mandelli, Prestigiaco, D'Etto, Cannizzaro,
**GELMINI, OCCHIUTO, RUSSO, MANDELLI, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO,
PELLA, D'ATTIS, SPENA, GIACOMETTO**

22-bis.02

A.C. 2463

ARTICOLO 22-bis

Dopo l'articolo 22-bis inserire il seguente:

<<22-ter

(Norme in materia di lavoro occasionale)

1. Al fine di favorire il rilancio del sistema economico e produttivo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n.96, per un periodo decorrente dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2021, i datori di lavoro privati con un numero di dipendenti inferiore a dieci possono ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale tramite l'utilizzo di buoni orari dal valore nominale di 10 euro per ogni ora di lavoro prestata.

2. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, individua i settori di attività nei quali si può ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale ai sensi del comma 1, nonché le modalità attuative del presente articolo.

Zangrillo *Cannatelli* *Musella* *Gelmini* *Mandelli* *Occhiuto* *Prestigiacomo*
ZANGRILLO, CANNATELLI, MUSELLA, GELMINI, MANDELLI, OCCHIUTO, PRESTIGIACOMO,
D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA, D'ATTIS, RUSSO, SPENA, GIACOMETTO

D'Etto *Cannizzaro* *Pella* *D'Attis* *Russo* *Spena* *Giacometto*

22-bis.03

AC 2463

EMENDAMENTO

Art. 22

Dopo l'articolo 22 bis è inserito il seguente articolo:

Articolo 22 ter

Modifiche al Decreto Legislativo n. 81/2015

Al comma 1 dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 81/2015, è inserita la seguente lettera:
"c) fino ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020"


LOLLOBRIGIDA

TRANCASSINI

RAMPELLI

LUCASELLI

22-bis.04

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 22-bis

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Articolo 22-ter

(Sospensione delle norme in materia di contributi associativi e delle quote di iscrizione in favore delle associazioni sindacali dei lavoratori)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai lavoratori dipendenti di aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni, è sospesa l'efficacia dell'articolo 18, comma 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di ritenute salariali o sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali da parte delle associazioni sindacali dei lavoratori.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, è vietato alle associazioni sindacali dei lavoratori di richiedere, in qualsiasi forma, compensi o quote di iscrizione a lavoratori o aziende che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni.»

MELONI ← *Meloni*

Lollobrigida
LOLLOBRIGIDA

Trancassini
TRANCASSINI

Rampelli
RAMPELLI

Lucaselli
LUCASELLI

22-bis. 05

AC 2463

EMENDAMENTO

Art. 22-bis

MOLTENI, GARAVAGLIA, BIANCHI, DI MURO, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GAVA, TOMASI

Dopo l'articolo 22-bis, è aggiunto il seguente:

<<Art.22 ter

(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)

«1. Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'ottanta per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare INPS n. 20/2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque entro il mese di agosto 2020.

2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 337,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.

3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, come rifinanziato dal comma 3 dell'art.18 del presente decreto.>>

22-bis. 06

AC 2463

Emendamento

GAGLIARDI, PEDRAZZINI, BENIGNI, SILLI, SORTE

Articolo 22

Dopo l'articolo 22-bis, è aggiunto il seguente:

"Art.22-ter

(Integrazione salariale lavoratori frontalieri)

1. Al fine di limitare gli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai lavoratori frontalieri coinvolti in procedimenti di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale pari all'ottanta per cento della retribuzione spettante, fermo restando il limite di cui alla circolare INPS n. 20/2020 relativo ai trattamenti di integrazione salariale. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane, comunque entro il mese di agosto 2020.
2. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al presente articolo sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 337,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS disciplina le modalità operative di richiesta della prestazione da parte dei lavoratori e di erogazione della stessa. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande.
3. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, come rifinanziato dal comma 3 dell'art. 18 del presente decreto."

22-bis.07

AC 2463

Emendamento

BENIGNI, PEDRAZZINI, GAGLIARDI, SILLI, SORTE

Articolo 22-bis

Dopo l'articolo 22-bis, è aggiunto il seguente:

Articolo 22-ter

(Tutela del lavoro stagionale nelle imprese turistico ricettive e nelle imprese termali)

1. In deroga a quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 18 e dal comma 3 dell'articolo 22, l'accesso alle prestazioni di integrazione salariale con causale "emergenza Covid19" è riconosciuto anche in relazione ai dipendenti assunti dopo il 23 febbraio 2020 dalle imprese turistico ricettive e dalle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019. Tale limitazione non si applica alle attività che hanno avuto inizio nel 2020.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte ai sensi dell'articolo 126.

22-bis. 08

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

23

AC2463

EMENDAMENTO

ART. 23

L'art. 23 è così modificato:

- a) al comma 1 le parole “di età non superiore ai 12 anni” sono sostituite da “di età non superiore ai 16 anni”;
- b) al comma 3 le parole “di età non superiore ai 12 anni” sono sostituite da “di età non superiore ai 16 anni”;
- c) Il comma 6 è abrogato.

Conseguentemente

All'art. 25 comma 3 le parole “fino ai 12 anni” sono sostituite da “fino ai 16 anni”.

BIGNAMI, TRANCASSINI, RAMPELLI, LUCASELLI

23.1

AC 2463 – Emendamento

Articolo 23

CATTOI, BINELLI, LOCATELLI, PANIZZUT, BOLDI, DE MARTINI, FOSCOLO, LAZZARINI, SUTTO, TIRAMANI, ZIELLO, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

All'articolo 23 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole «comunque non superiore a quindici giorni», con le seguenti: «comunque non superiore a venti giorni»;

b) al comma 4, sostituire le parole «per un totale complessivo di quindi giorni», con le seguenti: «per un totale complessivo di venti giorni»;

c) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dal riconoscimento della connotazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati nei centri di cui all'articolo 47 del presente decreto.»;

d) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato con figli di età inferiore ai 16 anni, inclusi quelli che hanno esaurito il congedo retribuito di cui al comma 1, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il beneficio di cui al primo periodo si applica a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario, per il medesimo periodo, di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico si applica l'articolo 25.

e) al comma 11, sostituire le parole «nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro», con le seguenti: «1361,1 milioni di euro»;

f) al comma 12, sostituire le parole «si provvede ai sensi dell'articolo 126», con le seguenti: «si provvede, quanto a 1.261,1 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 126 e, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come “reddito di cittadinanza” di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio

2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

23.21.

EMENDAMENTO

AC 2463

Articolo 23

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «quindici giorni» con le parole «trenta giorni».


MELONI

FRANCASSINI

RAMPELLI

LUCASELLI

23.3

C. 2463

Emendamento

All'articolo 23, apportare le seguenti modifiche:


al comma 1, sostituire le parole "non superiore a quindici giorni", con le parole "non superiore a trenta giorni lavorativi"

al comma 4, sostituire le parole "totale complessivo di quindici giorni", con le parole "totale complessivo di trenta giorni lavorativi"

al comma 8, sostituire le parole "600 euro", con le parole "800 euro";

al comma 11 aggiungere in fine il seguente periodo: "Eventuali scostamenti sono coperti a valere mediante utilizzo delle risorse destinate alla misura "Reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate;





Al comma 12, premettere le parole: "fatto salvo quanto previsto dal comma 11,"


NOVELLI, MANDELLI, BAGNASCO

23.4

EMENDAMENTO ALL'ART. 23

Al comma 8, primo periodo, aggiungere il seguente periodo: «L'importo del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro per il personale operativo dipendente delle aziende che erogano servizi essenziali».


RAMPELLI

FRANCASSINI

RAMPELLI

LUCASELLI

23.5

AC 2463

Emendamento

PEDRAZZINI, BENIGNI, GAGLIARDI, SILLI, SORTE

Articolo 23

1. Dopo il comma 8 è inserito il seguente: *“8-bis. Al fine di sostenere il sistema nazionale di istruzione e di servizi per la prima infanzia nella sua interezza, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, viene garantita ai nuclei familiari la detraibilità integrale delle rette pagate alle scuole paritarie e ai servizi per la prima infanzia maturate a decorrere dal 5 marzo 2020.”.*

23.6

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 23

Al comma 9, sostituire le parole «l'INPS procede al rigetto delle domande presentate» con le parole «il Ministro dell'economia e delle finanze apporta con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 126».


LOLLOBRIGIDA


BIGNAMI


TRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASELLI

23.7

C. 2463 Governo, approvato dal Senato

(DL 18/2020)


24

EMENDAMENTO


AC 2463


Articolo 24.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Il beneficio di cui al comma 1 è altresì riconosciuto al personale di attività e settori produttivi ritenuti essenziali e che continuano a prestare i loro servizi durante l'emergenza COVID-19 compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende e dei datori di lavoro.»


Rizzetto


Zucconi


Trancassini


Rampelli


Lucaselli

24.1

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

25

Emendamento

Art. 25

Carnevali; Siani; Rizzo Nervo; Pini; Schirò, PEZZOPANE

Al comma 3 sostituire le parole “alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari” con le seguenti: “**alle professioni di cui alla legge n. 3 del 2018**”.




Spiegazione: estensione bonus baby sitter 1000 euro a tutti i sanitari e socio-sanitari

25.1

C 2463

Articolo 25

Al comma 3 dopo la parola: «medici» aggiungere le seguenti: «dei biologi, dei chimici, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei fisici, degli psicologi.»


MANDELLI, GELMINI, OCCHIUTO, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA,
D'ATTIS, RUSSO, SPENA, SACCANI JOTTI, GIACOMETTO 


25.2

EMENDAMENTO

AC 2463

Articolo 25

All'articolo 25, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale esercente l'attività di medico specialista ambulatoriale interno, odontoiatra, medico veterinario ed altre professionalità sanitarie – biologi, chimici, psicologi – ambulatoriali, le cui attività professionali sono disciplinate da ACN 30 luglio 2015 e ACN 29 marzo 2018 ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.»


CARETTA


CIABURRO


TRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASEGLI

25.3

A.C. 2463

EMENDAMENTO

Articolo 25

Al comma 6, primo periodo, le parole "72 ore" sono sostituite dalle seguenti "100 ore e i permessi non retribuiti previsti dall'articolo 79, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 40 ore."

Savino S.



25.4

A.C. 2463
EMENDAMENTO

Articolo 109

Dopo l'articolo 109 aggiungere il seguente:

Emendamento

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:



"Articolo 25-bis

(Contributo per il lavoro di cura al Caregiver Familiare)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, come individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, un contributo pari a 600 euro mensili per la durata dello stato di emergenza.
2. il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
3. il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, i numeri «27, 28, 29, 30» sono sostituiti dai numeri «27, 28, 29, 30, 30-bis».

CARFAGNA, CASCIELLO, VERSACE, BAGNASCO, BOND, MANDELLI, NOVELLI, MUGNAI, BRAMBILLA



25.01

Emendamento

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

"Articolo 25-bis

(Contributo per il lavoro di cura al Caregiver Familiare)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, come individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, un contributo pari a 600 euro mensili per la durata dello stato di emergenza.

2. il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, i numeri «27, 28, 29, 30» sono sostituiti dai numeri «27, 28, 29, 30, 30-bis».

*Carfagna Casciello Versace Bagnasco Bond Mandelli Novelli Mugnat
Brambilla Gelmini Occhiuto Prestigiaco D'Etto Cannizzaro Pella
D'Attis Ruffino Giacometto*

25.02

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

26

EMENDAMENTO

Articolo 26

CARNEVALI, MADIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, nonché dai medici di assistenza primaria e dagli specialisti, attestante una condizione di maggior rischio di infezione da agenti virali derivante da patologie autoimmuni o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitaria, nonché dal medico di assistenza primaria che in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi».

Relazione illustrativa

La proposta in parola mira a semplificare l'accesso dei pazienti alle importanti misure di tutela professionale introdotte con il decreto-legge n. 18/2020, c.d. "Cura Italia", ed in particolare all'assenza da lavoro giustificata per quei lavoratori affetti da condizioni di particolare fragilità legate alla compresenza di diverse patologie. In particolare, per quanto concerne la competenza al rilascio delle certificazioni attestanti condizioni di rischio, si ritiene che questa debba essere estesa anche ai medici di medicina generale o ai medici specialisti, oltre che agli organi di medicina legale. Laddove il paziente fosse infatti costretto ad accedere ai soli uffici di medicina legale per l'ottenimento della certificazione, ciò potrebbe causare un allungamento dei tempi d'accesso alla prestazione nonché la necessità di compiere spostamenti altrimenti sconsigliati.

Allo stesso modo, con la modifica in oggetto, si vuole meglio specificare la natura di alcuni fattori di rischio, in particolare l'immunodepressione. La definizione di paziente immunodepresso risulta infatti essere una categoria dal perimetro troppo esteso, in assenza di parametri di riferimento rispetto alle cause che determinano una immunodepressione, e peraltro riferibile ad una condizione potenzialmente temporanea e conseguente a specifici fattori clinici e terapeutici. Per queste ragioni si considera necessaria la menzione di un fattore di maggior rischio di infezione presente per i pazienti affetti da patologie autoimmuni, di cui l'immunodepressione può essere una delle manifestazioni.

26.1

A.C. 2643


Emendamento

Articolo 26

Il secondo comma è sostituito da seguente:

“2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i periodi di assenza dal servizio, su espressa richiesta degli interessati, sono equiparati al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto. Analogo trattamento è riservato ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici certificatori di malattia, attestante una patologia cronica, o immunodepressione o esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita e condizioni tali da farle ritenere persone con necessità di isolamento o altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporta né ai fini della diminuzione dell'erogazione delle indennità di accompagnamento per minorazioni civili.”

Brunetta



26.2

EMENDAMENTO

Articolo 26

GRIBAUDO, ORFINI, BRUNO BOSSIO, PINI, RACITI, RIZZO NERVO, SCHIRÒ, PEZZOPANE

Al comma 2, dopo le parole "nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio"

aggiungere le parole: "propria o di un convivente,"

26.3


C. 2463

Emendamento

Articolo 26

Al comma 2, sostituire le parole "condizione di rischio derivante da immunodepressione", con le parole "condizione di maggior rischio di infezione per paziente affetto da patologia autoimmune"


MUGNAI, BOND, BAGNASCO, MANDELLI




26.4


Emendamento

Articolo 26

Al comma 2, dopo le parole "rilasciata dai competenti organi medico-legali", aggiungere le parole "o dal medico di medicina generale o dallo specialista che ha in carico l'assistito,"



MUGNAI, BOND, BAGNASCO, MANDELLI



26.5

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

27

Emendamento

Articolo 27

Angiola

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: "non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie," sono aggiunte le seguenti parole: "nonché ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alle Casse di previdenza e di assistenza autonome di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103";

2) al secondo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", né alla formazione del valore della produzione netta ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.".


b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2.bis Non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né alla formazione del valore della produzione netta ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 anche le indennità riconosciute dalle Casse di previdenza e di assistenza autonome di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 in esecuzione delle delibere assunte per interventi assistenziali a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.".

27.1

ARTICOLO 27

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) Al comma 1 sostituire le parole: "e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie", con le seguenti: "nonché ai professionisti iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie" e le parole: "il mese di marzo pari a 600 euro", con le seguenti: "ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno pari a 1.000 euro".
- 2) Al comma 2, sostituire le parole: "203,4 milioni", con le seguenti: "1.000 milioni".
- 3) Al comma 3 dopo la parola "126" aggiungere le seguenti: "quanto ad euro 203, milioni per l'anno 2020, quanto ad euro 796,6 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.


CARFAGNA, GELMINI, MANDELLI, OCCHIUTO, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO,
PELLA, D'ATTIS, RUSSO, SPENA, RUFFINO, GIACOMETTO

27.2

GAGLIARDI, PEDRAZZINI, BENIGNI, SILLI, SORTE

Articolo 27

1. Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
 - a) dopo la parola "indennità" aggiungere "mensile";
 - b) le parole "il mese di marzo" sono sostituite con "i mesi da marzo a giugno";
 - c) le parole "600 euro" sono sostituite con "780 euro";
 - d) dopo le parole "previdenziali obbligatorie" inserire le seguenti: *"nonché ai soggetti residenti nel territorio dello stato italiano che prestano lavoro dipendente all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto"*.
2. Al comma 2 le parole "203,4 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti "1.057 milioni di euro".
3. Dopo l'articolo 27 aggiungere dal seguente:

"Art. 27-bis

(Indennità professionisti iscritti alle casse previdenziali private)

1. In favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 è riconosciuta un'indennità mensile pari a 780 euro per i mesi da marzo a giugno 2020. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata in accordo con le associazioni delle Casse professionali nel limite di spesa complessivo di 3.120 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, nonché a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza di cui all'articolo 44 e sui fondi stanziati ai sensi degli articoli 79 e 94."

Conseguentemente gli articoli 79 e 94 sono abrogati.

27.3

Emendamento
A.C. 2463

ART. 27

Al comma 1, dopo le parole "n. 335" aggiungere le seguenti "o a ordini e casse previdenziali diverse dall'INPS" e sopprimere le parole "e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie"

Conseguentemente

Sostituire le parole "600" con le seguenti "1000"

Conseguentemente

al comma 2, dopo le parole "erogata dall'INPS" aggiungere le seguenti "e dagli ordini e casse previdenziali diverse dall'INPS" e sostituire le parole "203,4 milioni" con le seguenti "600 milioni"

conseguentemente

sostituire le parole "L'INPS provvede" con le seguenti "L'INPS e, per quanto di competenza, le casse previdenziali dei professionisti provvedono" e sostituire la parola "comunica" con la seguente "comunicano"

On. Rospi

27.4

Emendamento
A.C. 2463

ART. 27

All'articolo 27 sostituire le parole "600 euro" con le seguenti "1000 euro"

CONSEQUENTEMENTE

sostituire le parole "203,4 milioni" con le seguenti "339 milioni"

On. Rospi

27.5

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 27

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I liberi professionisti titolari di partita IVA alla data di entrata in vigore del presente decreto iscritti a forme previdenziali obbligatorie possono rinunciare, previa comunicazione alle gestioni previdenziali di rispettiva appartenenza, al versamento dei contributi previdenziali previsti per l'anno 2020, con effetti conseguenti sul trattamento di quiescenza. È fatta salva la possibilità di integrare negli anni successivi il contributo non versato per l'anno 2020.»


LOLOBRIGIDA


BIGNAMI


TRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASELLI

27.6

A.C. 2463

Articolo 27

Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

“Articolo 27-bis

1. L'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali, è abrogato.

Ruffino

Napoli

Ruffino
Napoli

27.01

A.C. 2463

Articolo 27

Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

Articolo 27-bis

(Misure per il personale del pubblico impiego)

1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, non sono soggette al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, e, con riferimento al lavoro straordinario, non sono soggetti alle limitazioni finanziarie e quantitative stabilite nei contratti collettivi di riferimento.

2. Al fine di garantire gli interventi straordinari e urgenti finalizzati al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID- 19, gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”.

3. Le medesime disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli Enti locali che hanno rinnovato i propri organismi nel triennio 2016, 2017 e 2018 e sono risultati inadempienti al rispetto del patto di stabilità interno, di cui all'art. 31, comma 26, lett. d) della legge 12 novembre 2011, n. 183 e dell' art. 40, comma 3-quinquies, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a condizione che abbiano conseguito il saldo di finanza pubblica non negativo nel medesimo ultimo triennio”.

ndie *per* *du* *pell* *ppa*
D'ETTORE, MUGNAI, PRESTIGIACOMO, MANDELLI, OCCHIUTO, D'ETTORE, CANNIZZARO,
PELLA, D'ATTIS, RUSSO,
pu *ru* *pu*

27.02

EMENDAMENTO

Art. 27

SERRACCHIANI, CANTONE Carla, GRIBAUDO, LEPRI, MURA Romina, VISCOMI,
PEZZOPANE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Sostegno al reddito dei professionisti iscritti a casse di previdenza private)

1. Gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari e la stabilità di ciascuna gestione, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono prevedere, a sostegno del reddito dei liberi professionisti iscritti, l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali e di welfare ulteriori rispetto a quelle già previste per l'anno 2020. Le prestazioni erogate ai sensi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti provvedono mediante utilizzo dei rendimenti netti cumulati fino a cinque anni del patrimonio delle singole gestioni, fino a un massimo del 20 per cento di suddetti rendimenti.

27.03

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

28

Emendamento

GAGLIARDI, PEDRAZZINI, BENIGNI, SILLI, SORTE

Articolo 28

1. Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo la parola "indennità" aggiungere "mensile";
- b) le parole "il mese di marzo" sono sostituite con "i mesi da marzo a giugno";
- c) le parole "600 euro" sono sostituite con "780 euro";

2. Al comma 2 le parole "2.160 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti "11.232 milioni di euro"

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, nonché a valere sui fondi stanziati ai sensi degli articoli 79 e 94."

Conseguentemente abrogare gli articoli 79 e 94 sono abrogati.

28.1

AC 2463
EMENDAMENTO

ART. 28

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai titolari di rapporti di lavoro domestico.»


LODI, BRIGIDA, TRANCASSENI, RAMPELLI, LUCASEGLI

28.2

AC 2463
EMENDAMENTO

ART. 28

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale (*Agenti e Rappresentanti di Commercio e in attività finanziaria*).»


IOLLOBRIGIDA, TRANCIASSINI, RAMPELLI, LUCASELLI

28.3

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 28

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Articolo 28-bis

(Indennità per professionisti e lavoratori autonomi con fatturato pari a zero)

1. Per i liberi professionisti di cui all'articolo 27 e per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 28, il cui fatturato per il mese di marzo 2020 è pari a zero, l'indennità di cui agli articoli 27 e 28 è determinata nella misura dell'80 per cento di 1/12 del reddito da lavoro autonomo risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, e non può comunque essere inferiore a euro 600 né superare gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.
2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, valutati nel limite di spesa complessivo pari ad euro 1.500 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

LOLLOBRIGIDA

TRANCASSINI

RAMPELLI

LUCASELLI

28.01

Emendamento

Dopo l'articolo 28, è aggiunto il seguente:

"Art. 28-bis. Iniziative straordinarie degli enti privati di previdenza obbligatoria

1. Gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono prevedere, in via straordinaria e limitatamente all'esercizio 2020, iniziative specifiche a sostegno del reddito dei propri iscritti che abbiano subito una riduzione della propria attività per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

2. Le indennità di natura assistenziale, erogate ai sensi del predetto articolo, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, gli Enti provvedono utilizzando una somma massima corrispondente al 5% dell'utile di esercizio del bilancio consuntivo 2018 ovvero al 5% dei rendimenti medi del patrimonio annuo, rilevati nei bilanci consuntivi del quinquennio 2014/2018.

4. Con riferimento alle misure straordinarie adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'importo corrispondente al 50% di ogni singola prestazione erogata, con un tetto massimo di euro 300,00 per prestazione, è posto a carico del bilancio dello Stato, sotto forma di rimborso di oneri sociali nei confronti degli Enti erogatori".

Pittalis, Siracusano

28.02

A.C. 2463

EMENDAMENTO

Articolo 28

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 28-bis.

1. Al fine di tutelare i lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in considerazione dell'emergenza epidemologica da COVID-19, per il mese di marzo e per il mese di aprile, il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è fissato in 8.100 euro.

2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.”

Mulè



28.03

A.C. 2463

ARTICOLO 28

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

<<28-bis

(indennità lavoratori domestici)

1 Ai lavoratori domestici assunti con contratto di lavoro alla data del 23 febbraio 2020 e che nel mese di marzo hanno sospeso la propria attività su richiesta del datore di lavoro è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

2 L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda alla quale deve essere allegata una dichiarazione del datore di lavoro dal quale risulti la sospensione dell'attività lavorativa per il mese di marzo, nel limite di spesa complessivo di 519 milioni di euro per l'anno 2020. L'erogazione dell'indennità di cui al presente articolo esenta il datore di lavoro dalla corresponsione dello stipendio per il mese di marzo 2020, fermo restando l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3 Agli oneri previsti dal presente articolo, pari ad euro 519 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

in POLVERINI; *du* ZANGRILLO; *cu* CANNATELLI; *de* MUSELLA *deli* MANDELLI, OCCHIUTO,
PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA, D'ATTIS, RUSSO *et*

28.04

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

29

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 29

All'articolo 29 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La medesima indennità è riconosciuta altresì ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno esaurito la fruizione dell'indennità mensile di disoccupazione, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, agli stessi riconosciuta.»;
- b) al comma 2, le parole «103,8 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «223,8 milioni di euro»;
- c) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole «, e, per la parte eccedente, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185».


LOLLOBRIGIDA


TRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASEGLI

29.1


A.C. 2463

Emendamento

Art. 29

Al comma 1, sostituire le parole “del settore turismo e degli stabilimenti termali” con le seguenti:
“titolari di un contratto per prestazioni di lavoro connesse al turismo che si svolgono nei soli comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte”.

Battilocchio

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Battilocchio' written in a cursive style.

29.2

Emendamento
A.C. 2463

Articolo 29

Al comma 1, sostituire le parole *"per il mese di marzo 2020"* con le seguenti *"per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020"*

Conseguentemente

Sostituire le parole *"600"* con le seguenti *"1000"*

Conseguentemente

Al comma 2, sostituire le parole *"103,8 milioni"* con le seguenti *"300 milioni"*

On. Rospi

29.3

AC 2463

Emendamento

BENIGNI, PEDRAZZINI, GAGLIARDI, SILLI, SORTE

Articolo 29

1. All'articolo 29, dopo il comma 2 è inserito il seguente: *"2.bis. Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali è prorogata la prestazione di NASPI fino alla data di nuova assunzione e comunque non oltre tre mesi dalla originaria scadenza."*

29.4

AC 2463

SILLI, PEDRAZZINI, BENIGNI, GAGLIARDI, SORTE

Articolo 29

Dopo l'articolo 29, è inserito il seguente:

Articolo 29-bis

(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori del settore turismo)

Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

29.01

A.C. 2463

ARTICOLO 29

Dopo l'articolo 29 inserire il seguente:

<<Articolo 29-bis

(Misure a sostegno dei lavoratori stagionali)

1. Al fine di limitare gli effetti negativi prodotti dalla crisi epidemiologica da Covid-19 sul settore del turismo presso lo stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare ad iniziative volte al sostegno al reddito dei lavoratori stagionali del settore turismo.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, individua le iniziative di cui al comma 1.

3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico

per *per* *per* *per* *per* *per* *per*
GELMINI, MANDELLI, OCCHIUTO, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA,
D'ATTIS, RUSSO, SPENA, GIACOMETTO

29.02

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

30

AC 2463

Emendamento

BENIGNI, PEDRAZZINI, GAGLIARDI, SILLI, SORTE

Articolo 30

1. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

“1.bis. Alle aziende florovivaistiche in cui l'attività sia eseguita in via prevalente dal lavoro dell'imprenditore e dei suoi parenti ed affini entro il quarto grado, ancorché organizzati in forma di società semplice o in nome collettivo, è attribuito un sussidio straordinario di euro 780 mensili per ciascun componente del nucleo familiare impiegato in azienda, sino al termine delle misure restrittive.”.

2. Il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le indennità di cui al presente articolo sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 1.200 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.”

30.1

A.C.2463

EMENDAMENTO

Articolo 30

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis "Agli armatori singoli anche non imbarcati, titolari di partita iva, non titolari di pensione e non iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

Conseguentemente alla rubrica aggiungere infine le seguenti parole: "e agli armatori titolari di partita iva".

Amio Daga GALIZIA, GAGNARLI, CADEDU, CASSESE, CILLIS, CIMINO, DAGA, DEL SESTO,
Amio Daga GALLINELLA, LOMBARDO, LOVECCHIO, MAGLIONE, ALBERTO MANCA, MARZANA,
Amio Daga PARENTELA, PIGNATONE, DENNO

30.2

AC 2463

Emendamento

Articolo 30

Le parole: "pari a 600 euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 1000 euro"-

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Cunial, Giannone

30.3

AC 2463

EMENDAMENTO

ARTICOLO 30

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

Per tutto il periodo della durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il "Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali", non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS).»


MELONI, LOLLOBRIGIDA, FRANCASSINI, RAMRELLI, LUCASELLI

30.01

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

31

A.C. 2463


ARTICOLO 31

Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

<<31-bis

(Disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo determinato)

1. Al fine di favorire il rilancio del sistema economico e produttivo i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, hanno una durata massima di trentasei mesi. Il termine dei medesimi contratti, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo nel caso in cui la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi e, comunque, per un massimo di 5 volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti, fermo restando che le proroghe possono essere stipulate esclusivamente entro il periodo temporale di cui al primo periodo.
2. Il regime derogatorio di cui al comma 1, per il medesimo periodo temporale, si applica anche ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.


ZANGRILLO; POLVERINI; CANNATELLI; MUSELLA; GELMINI, MANDELLI, OCCHIUTO,
PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA, D'ATTIS, RUSSO, SPENA,
GIACOMETTO

31.01

A.C. 2463

ARTICOLO 31

Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

<<31-bis

(Disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo determinato)

1. Al fine di favorire il rilancio del sistema economico e produttivo, nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge per l'eventuale prolungamento oltre i 12 mesi della durata dei contratti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non sono richieste le condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, per il medesimo periodo temporale, si applicano anche ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

ZANGRILLO; POLVERINI; CANNATELLI; MUSELLA, GELMINI, MANDELLI, OCCHIUTO,
PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA, D'ATTIS, RUSSO, SPENA,
GIACOMETTO

31.02

A.C.2463

ARTICOLO 31

Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

<<31-bis

(Semplificazione delle procedure di accesso agli strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori)

1 Al fine di semplificare e velocizzare la procedura relativa all'invio delle domande per l'accesso alle misure di cui agli articoli 23, 27, 28, 29 e 30, di cui al presente decreto legge, l'Inps, entro 5 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, pubblica sul proprio sito internet appositi modelli di domanda scaricabili da parte degli utenti. La domanda di accesso alle misure di cui agli articoli 23, 27, 28 e 29, in alternativa alle modalità telematiche già previste dall'INPS, può essere effettuata tramite l'invio per posta elettronica certificata, dei modelli di cui al primo periodo adeguatamente compilati.

2 Al fine di semplificare e velocizzare la procedura di accesso alle misure di cui agli articoli 19 e 22 del presente decreto legge, la richiesta può essere inoltrata esclusivamente all'INPS, tramite l'invio a mezzo posta elettronica certificata di un apposito modello che l'INPS mette a disposizione sul proprio sito internet entro 5 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. L'INPS, una volta ricevute le richieste, provvede al coinvolgimento delle altre istituzioni competenti.

Polverini
POLVERINI; *Zangrillo*
ZANGRILLO; *Cannatelli*
CANNATELLI; *Musella*
MUSELLA; *Mandelli*
MANDELLI; *Occhiuto*
OCCHIUTO,
PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA, D'ATTIS, RUSSO

Po *Ma* *Ca* *Me* *Ma* *Or*

31.03

AC 2463

EMENDAMENTO

Art. 31

DURIGON, GARAVAGLIA, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GAVA, TOMASI, CAFFARATTO, CAPARVI, GIACCONE, LEGNAIOLI, LORENZONI EVA, MINARDO, MOSCHIONI, MURELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 31-bis

(Disposizioni in materia di lavoro occasione e a tempo determinato)

1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica:

a) non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-bis, comma 17, lettera e), del medesimo decreto-legge, in materia di durata massima giornaliera della prestazione lavorativa;

b) ai contratti di lavoro a tempo determinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di incremento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione."

31.04

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

33

AC 2463

Emendamento

SILLI, PEDRAZZINI, BENIGNI, GAGLIARDI, SORTE

Articolo 33

All'articolo 33 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sostituire il comma 2 con il seguente: "2. *Per le domande di NASPI e DIS-COLL presentate entro i termini di cui al precedente comma, è fatta salva la decorrenza della prestazione dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.*"

33.1

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

34

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 34

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 34 -bis

1. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 28 dell'articolo 2 sono soppressi il secondo e il terzo periodo;
- b) il comma 29 dell'articolo 2 è soppresso.»


LOLLOBRIGIDA


RIZZETTO


TRANCASSINI


CRAMPELLI


LUCASELLI

34.01

A.C. 2463

Emendamento

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

"Art. 34-bis (Disposizioni in materia di concessioni per servizio di ristoro tramite distributori automatici)

1. In relazione ai contratti di concessione aventi come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e le università, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall'art. 165, comma 6, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio delle singole concessioni in considerazione delle perdite di fatturato causate dalla chiusura dei medesimi istituti ed università per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19."

Squéri



34.02

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

35

AC 2463

Emendamento

PEDRAZZINI, BENIGNI, GAGLIARDI, SILLI, SORTE

Articolo 35

1. Dopo il comma 3 è inserito il seguente: *"4-bis. Al fine di garantire l'effettività del diritto all'istruzione, i tributi locali di cui all'art. 82, comma 5 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 sono azzerati per tutte le realtà educative e scolastiche no profit."*

35.1

EMENDAMENTO ALL'ART. 35

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Al fine di provvedere entro il 1° giugno 2020 all'erogazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo relativo all'anno 2018 e di almeno il 50% dell'ammontare del contributo relativo all'anno 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 sono definite le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.»

Bellucci
BELLUCCI

Trancassini
TRANCASSINI

Rampelli
RAMPELLI

Lucaselli
LUCASELLI


35.2

A.C. 2463
Emendamento

All'articolo 35 dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

“3-bis. Limitatamente all'anno 2020, al fine di far fronte alle difficoltà legate all'emergenza Covid-2019, la quota di spettanza del 5 per mille 2018 sarà erogata a tutti i soggetti beneficiari, come indicati dall'Agenzia delle Entrate al Ministero dell'Economia, nel mese di aprile 2020.

3-ter. In conseguenza dell'emergenza Covid-19, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, nella ripartizione delle risorse del 5 per mille 2019 non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi integrative presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.”

FASSINA MURONI PALAZZOTTO


35.3

A.C. 2463

Art. 35

Sopprimere il comma 3-ter

GADDA

Handwritten signature in black ink, appearing to be 'GADDA' with a stylized flourish.

35.4

Emendamento

Art. 35

Carnevali; Siani; Rizzo Nervo; Pini; Schirò, PEZZOPANE

Dopo il comma 3 quater aggiungere il seguente comma:

3 quinquies: "In deroga alla normativa vigente la quota spettante del 5 per mille per l'anno 2018 attribuita agli enti del Terzo settore che ne hanno diritto è erogata entro il 30 luglio 2020.

Spiegazione: tempi certi e rapidi per le somme del 5 per mille al terzo settore

35.5

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 35

Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente comma:

«3-quinquies. Agli Enti del Terzo Settore, comprese le Cooperative Sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale comprese tra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del 1° comma dell'articolo 5 del D.Lgs 03/07/2017, n. 117, si applica, sino al 1° giugno 2020, il beneficio della riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico datoriale per tutti i lavoratori dipendenti.».

Conseguentemente,

- a) all'articolo 43, comma 1, dopo le parole: «dei processi produttivi delle imprese» aggiungere le seguenti parole: «e degli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 35, comma 3-bis»;
- b) all'articolo 49, comma 1, lettere c), k) ed l) e comma 4, dopo la parola «impresa», ovunque presente, aggiungere le seguenti parole: «e degli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 35, comma 3-bis» e al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esclusione del precedente capoverso non si applica agli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 35, comma 3-bis in ragione dell'assenza di lucro che le caratterizza»;
- c) all'articolo 56, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, nonché gli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 35, comma 3-bis»


LULLOBRIGIDA


BELLUCCI


TRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASEGLI

35.6

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

36

Emendamento

Articolo 36

Angiola

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"2. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono autorizzati a inoltrare per conto dei beneficiari assistiti la domanda telematica all'INPS, secondo le istruzioni fornite da quest'ultimo, delle indennità di cui agli articoli 27 e 28."

36.1

Emendamento

Articolo 36

Pagano Ubaldo

Al comma 1, lett. a), sopprimere le parole: “prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale”.

***Relazione:** la proposta consente agli istituti di patronato e di assistenza sociale, in deroga alla normativa vigente, di acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando che la immediata regolarizzazione del mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale ma non necessariamente prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale.*

36.2

EMENDAMENTO

Art. 36

GRIBAUDO, SERRACCHIANI, CANTONE Carla, LEPRI, MURA Romina, VISCOMI,
PEZZOPANE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 1, della legge 11 gennaio 1979, n.12, i commercialisti e gli avvocati, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono autorizzati a inoltrare per conto dei beneficiari assistiti la domanda telematica all’INPS, secondo le istruzioni fornite da quest’ultimo, delle indennità di cui agli articoli 27 e 28.”

Consente ai consulenti del lavoro agli avvocati e procuratori legali, ai dottori commercialisti di presentare le istanze per l’indennità dei 600 euro, in nome dei loro clienti

36.3

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)


38

ARTICOLO 38

Apportare le seguenti modificazioni

- 1) Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da “per il mese” fino alla fine del periodo con le seguenti: “per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, pari a 780 euro.”
- 2) Al comma 4, dopo la parola “126” aggiungere le seguenti “quanto a 48,6 milioni di euro per l’anno 2020, quanto a 140,9 milioni di euro si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all’attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico.

MARROCCO



38.1

ARTICOLO 38

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente articolo:

<<38-bis


(misure a sostegno di famiglie con genitori separati)

1 Presso lo stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare ad iniziative a sostegno di genitori separati che sono stati licenziati ovvero hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito dell'emergenza prodotta dall'epidemia da Covid-19. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, individua le iniziative di cui al primo periodo.

2 Le iniziative di cui al comma 1 sono cumulabili alle misure di integrazione e sostegno al reddito previste dal presente decreto legge.

3 All'onere di cui al presente articolo, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

MARROCCO, ROSSELLO, SPENA



38.01

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)


39

A.C. 2463

Emendamento

All'art. 39, aggiungere il seguente comma:

"2-ter. Al comma 4 dell'art. 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, dopo la parola "telelavoro" sono inserite le parole "o lavoro in modalità agile".


PALMIERI, PRESTIGIACOMO, RUSSO, D'ETTORE, MANDELLI, OCCHIUTO, CANNIZZARO,
PELLA, D'ATTIS

39.1

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

40

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 40

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 40-~~bis~~^X *(Nuove disposizioni in materia di misure di condizionalità)*

1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, i fruitori del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nell'ambito degli obblighi e delle misure di condizionalità previste dai benefici summenzionati, sono adibiti alle opere di sanificazione o ad altro impiego di utilità sociale nell'ambito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione del coronavirus, per il periodo coincidente tra la durata della summenzionata emergenza e la fruizione dei sussidi indicati nel presente comma. Le categorie indicate dal presente comma sono messe a disposizione dei comuni di residenza che hanno facoltà anche di inviarli presso operatori pubblici o privati incaricati di tali operazioni.

2. I beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prima del 23.02.2020 sono messi nelle disponibilità del Commissario per l'emergenza per il periodo coincidente tra la durata della summenzionata emergenza e la fruizione dei trattamenti indicati nel presente comma, e impiegati nella produzione di Dispositivi di Protezione Individuale o in operazioni di Protezione Civile nell'ambito della provincia di residenza.»

MELONI

LOLLOBRIGIDA

DELMASTRO DELLE VEDOVE

FRANCASSINI

RAMPELLI

LUCASELLI

40.1

A.C. 2463

ARTICOLO 40

Al comma 1-bis aggiungere infine il seguente periodo. "I beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.26, possono essere impiegati gratuitamente dal comune di appartenenza per lo svolgimento di attività di pubblica utilità attinenti all'emergenza prodotta dall'epidemia da Covid-19.

RUGGIERI



60.2

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 40

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Articolo 40-bis

(Disposizioni finalizzate a facilitare le attività necessarie alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 mediante l'impiego di percettori di Reddito di cittadinanza non ancora occupati)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 40, in relazione alle attività straordinarie connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che si renderanno necessarie sul territorio nazionale, quali, a titolo esemplificativo, attività di sostegno alle categorie fragili, ovvero operazioni di bonifica, sanificazione e igienizzazione degli ambienti e spazi pubblici, nonché dei pubblici uffici e degli spazi di fruizione dei servizi pubblici da parte dei cittadini, i comuni, in collaborazione con ANPAL, sono autorizzati a procedere all'assunzione di percettori di Reddito di cittadinanza non ancora occupati, da impiegare in Progetti Utili alla Collettività (PUC) volti all'espletamento di tali attività.
2. Al fine di assicurare l'inclusione delle attività straordinarie di cui al comma 1 nei *Progetti Utili alla Collettività (PUC)*, il Ministero della Lavoro e delle politiche sociali emana, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, precise direttive in ordine alle tipologie di prestazioni e attività di pubblica utilità e linee guida in ordine alla tutela della salute e sicurezza degli operatori da impiegare, nonché alle modalità corrette di svolgimento delle operazioni.
3. ANPAL assicura che i percettori di Reddito di cittadinanza effettivamente impiegati nei progetti di cui al comma 1 siano a conoscenza delle linee guida e direttive ministeriali di cui al comma precedente.»

Conseguentemente, all'articolo 40, comma 1, anteporre all'inizio del periodo le seguenti parole: «Fatta eccezione per le deroghe previste dalla presente legge.».

LOLLOBRIGIDA

TRANCASSINI

RAMPELLI

LUCASELLI

40.01

C. 2463 Governo, approvato dal Senato

(DL 18/2020)

41

AC 2463
EMENDAMENTO

ARTICOLO 41

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese operanti in ogni settore produttivo, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, non trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) comma 1, lettere b) e c);

b) comma 8-bis.

c) comma 14, lettere a) e b).

2. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "12.000 euro".


b) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui al comma 10 trovano applicazione anche per le imprese operanti in settori produttivi diversi, inclusi professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende alberghiere e strutture ricettive e del turismo, onlus, nonché imprese agricole.";

c) al comma 16, primo periodo, le parole: "9 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10 euro";

41.01%

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».



MELONI, LOLLOBRIGIDA, TRANCASSINI, RAMPPELLI, LUCASELLI

41.011.

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

42

Emendamento

Articolo 42

Angiola

Al comma 2:

- a) al primo periodo, le parole "Nei casi accertati" sono sostituite dalle seguenti: "Per i soggetti che nello svolgimento delle loro funzioni lavorative sono a contatto diretto con pazienti acclaratamente affetti da coronavirus (SARS – CoV2), nei casi accertati";
- b) al secondo periodo, dopo le parole "in occasione di lavoro" sono aggiunte le seguenti: "per i soggetti sopra individuati".

42.1

AC 2463

SILLI, PEDRAZZINI, BENIGNI, GAGLIARDI, SORTE

Articolo 42

1. Il comma 2 dell'articolo 42 è abrogato.
2. Per i procedimenti di infortunio già aperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto Legge, l'INAIL trasmette i relativi dati all'INPS, che si occuperà di erogare le prestazioni previste a beneficio del lavoratore in caso di astensione per malattia.

42.2

C.2463 Emendamento

Articolo 42

Al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo:

"In considerazione dell'emergenza in atto, la certificazione di infezione da coronavirus da parte dell'Inail è volta a consentire la sollecita erogazione delle prestazioni assicurativa al lavoratore e non comporta attribuzione di responsabilità civile e penale a carico del datore di lavoro, salvo che non sia dimostrata l'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori emanate dalle Autorità preposte."

OC *SP* *OC* *RU* *MA* *PR* *DE*
Porchietto, Spena OCCHIUTO, RUSSO, MANDELLI, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE,
CANNIZZARO, PELLA, D'ATTIS, GIACOMETTO
CA *PE* *DA* *GI* *PR*

42.3


AC 2463 Emendamento

Articolo 42

All'articolo 42, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dispone, tramite le Direzioni Territoriali del Lavoro, ispezioni straordinarie, al fine di certificare l'applicazione da parte delle aziende, nonché dei datori di lavoro, delle disposizioni prescritte dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalle parti sociali in data 14 marzo 2020 e successive modificazioni.

2-ter. In caso di infezione del personale dipendente da Covid-19 di cui al comma 2, le condotte dei datori di lavoro non determinano, in caso di danni agli stessi dipendenti, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, se l'azienda sia in possesso della certificazione di cui al comma 3.



Porchietto

42.4

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

43

EMENDAMENTO

Articolo 43

SOVERINI, DE MARIA, SERRACCHIANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

“Art 43-bis.

(Tavoli per la sicurezza, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro).

1. Al fine di definire un processo di graduale ripresa in sicurezza delle attività produttive sospese per effetto della decretazione adottata a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si possono istituire, presso ciascuna Città metropolitana e Provincia del territorio nazionale, appositi Tavoli sulla sicurezza, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, con il compito di promuovere la cultura e la diffusione della sicurezza e vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni vigenti a tutela della sicurezza dei lavoratori e del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto tra Governo e parti sociali il 14 marzo 2020, nonché di concertare soluzioni tecniche a supporto dei lavoratori e delle imprese. I Prefetti adottano i rispettivi provvedimenti in materia di autorizzazione alla ripresa produttiva in conformità alle elaborazioni e alle indicazioni dei Tavoli provinciali di cui al presente comma.
2. I Tavoli di cui al comma 1 sono istituiti e coordinati dall'Assessore competente provinciale o metropolitano e sono composti da:
 - a) l'assessore regionale competente o suo delegato;
 - b) l'assessore provinciale o metropolitano competente o suo delegato;
 - c) l'assessore del comune capoluogo competente o suo delegato
 - d) i direttori o presidenti della Aziende sanitarie locali o loro delegati;
 - e) il direttore dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente o suo delegato;
 - f) il direttore dell'Istituto nazionale Assicurazione infortuni sul lavoro territorialmente competente o suo delegato;
 - g) i componenti effettivi e i supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
 - h) i componenti effettivi e i supplenti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale.
- i) Il tavolo potrà avvalersi anche di esperti in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro;
3. All'atto della costituzione, ogni tavolo dovrà definire un documento che sancisca le finalità, obiettivi, ruoli e le modalità di funzionamento, in coerenza alle norme e alle leggi vigenti.
4. Alla costituzione e al funzionamento dei tavoli di cui al comma 1, le singole amministrazioni provvedono a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci. Ai componenti dei tavoli non è riconosciuta alcuna indennità o gettone di presenza.”

43.01

C. 2463 Governo, approvato dal Senato

(DL 18/2020)

44

EMENDAMENTO

Art. 44

L'articolo 44 è sostituito dal seguente

Art. 44.

(Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che – in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nei limiti di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020. Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà essere destinata quota parte del Fondo stesso.
2. Le Casse di previdenza di diritto privato, raccordandosi con il sistema ordinistico di riferimento, integrano l'indennità, riconosciuta dallo Stato nei limiti previsti, in modo da compensare integralmente dal pagamento i contributi previdenziali ed assistenziali ad essi dovuti dai professionisti iscritti per l'anno 2020.
3. E' prevista una indennità forfettaria straordinaria per i professionisti, iscritti in albi professionali, i cui incarichi, pubblici o privati, siano stati risolti, in via diretta o indiretta, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
4. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1.
5. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103 sono autorizzati, previa adozione dei relativi atti deliberativi, ad anticipare le somme finalizzate al sostegno al reddito nella misura definita e secondo le priorità previste dai decreti di cui al comma 4.
6. Gli atti deliberativi di cui al comma precedente sono inviati dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ai Ministeri vigilanti e diventano definitivi trascorsi giorni dieci dall'invio, salvo rilievi motivati
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

LOLOBRIGIDA, TRANCASSINI, RAMPELLI, LUCASELLI

44.1

EMENDAMENTO

Articolo 44

GRIBAUDO, ORFINI, BRUNO BOSSIO, PINI, RACITI, RIZZO NERVO, SCHIRÒ, PEZZOPANE

Al comma 1, dopo le parole "lavoratori dipendenti e autonomi" inserire le seguenti ", nonché tirocinanti di tirocini extracurricolari,"

44.2

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 44

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato provvederà entro dieci giorni al saldo di tutti i crediti, già liquidati, vantati dagli avvocati per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, sia nel settore penale sia nel settore civile, nonché di tutti i crediti vantati dagli ausiliari del magistrato, come individuati all'articolo 3, lettera n), del DPR 30 maggio 2002, n. 115. Le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, le Città Metropolitane e gli altri Enti locali, devono provvedere all'immediata liquidazione dei crediti maturati dai Professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da sentenze, da contratti e/o da accordi stragiudiziali. Per tutti i liberi professionisti, iscritti in albi o registri, viene disposto la sospensione dei versamenti da effettuare a titolo di tasse e imposte ancora da versare per l'anno 2019 e per quelle che dovranno essere versate per l'anno 2020. Tali somme saranno versate in numero 120 rate mensili a decorrere dal 1° ottobre 2021 senza aggiunta di interessi. Cassa Depositi e Prestiti provvederà al pagamento di quanto dovuto dai medesimi Professionisti a titolo di canone di locazioni ed utenze relativi agli studi professionali per il periodo intercorrente dal 01 marzo 2020 al 31.10.2020, salvo prorogarsi della situazione emergenziale, con obbligo di restituzione da parte del Professionista beneficiario in n.60 rate con cadenza mensile a decorrere dal mese di gennaio 2021. Qualora il Professionista decidesse di non avvalersi di tale possibilità sarà comunque al medesimo garantito il credito d'imposta già previsto dal presente decreto.».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui 126, comma 4.


LOLLOBRIGIDA


VARCHI


TRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASELLI

44.3


A.C. 2463

Art. 44

Al comma 2, sostituire le parole: professionisti iscritti con le seguenti: professionisti, iscritti in via esclusiva e, in fine, aggiungere le seguenti parole: e non titolari di trattamento pensionistico diverso dalla pensione di invalidità civile.

Conseguentemente, l'articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, è abrogato.

D'Alessandro



44.4

A.C. 2463
EMENDAMENTO
ART. 44

Al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: *“Sono esclusi da tale misura i percettori di pensione, di vecchiaia o anzianità.”*

COLLETTI

Motivazione: le casse privatizzate hanno escluso dal bonus di 600 euro coloro che, seppur rientranti nei limiti di fatturato, erano percettori di pensione di invalidità. Con questo emendamento vengono esclusi solo i percettori di pensioni di vecchiaia o anzianità.

44.5

AC 2463

Emendamento

SILLI, PEDRAZZINI, BENIGNI, GAGLIARDI, SORTE

Articolo 44

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 44-bis
(*Contributo una tantum*)

1. Ad ogni persona fisica che nell'anno 2019 abbia conseguito redditi in misura non superiore a 60.000,00 euro, è riconosciuta un'indennità esente da prelievi fiscali e contributivi, nella misura del 10% del reddito dichiarato in tale periodo di imposta e, comunque, non inferiore ad euro 1.000,00.
2. Alle persone fisiche non destinatarie dell'indennità prevista dal comma 1 del presente articolo, in quanto prive di occupazione o iscritte ad istituti scolastici o universitari nell'anno 2019, è comunque garantita l'indennità minima di euro 1.000,00.

44.01

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

46

Emendamento

Articolo 46

Angiola

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"2. Restano salvi gli effetti dei licenziamenti di cui al comma 1 intimati con preavviso prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

3. Restano salvi gli effetti dei licenziamenti all'esito delle procedure di cui al comma 1, per i quali si sia raggiunto un accordo sindacale anche in forma telematica ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, di interruzione dei rapporti con incentivo all'esodo su base volontaria."

46.1

AC 2463

EMENDAMENTO

Art.46

DURIGON, GARAVAGLIA, CAFFARATTO, CAPARVI, GIACCONE, LEGNAIOLI, LORENZONI EVA, MINARDO, MOSCHIONI, MURELLI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GAVA, TOMASI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1- bis. Le previsioni di cui al comma 1, non riguardano le procedure di licenziamento collettivo concluse con accordo sindacale in cui l'unico criterio di scelta, quale parametro di cui all' articolo 5 della legge n. 223/1991, sia la non opposizione al licenziamento.

1-ter. Fino al 31 dicembre 2020 i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, sono esentanti dal riprendere servizio presso la sede aziendale.

1-quater. I lavoratori di cui al comma 1-ter, ove non sia possibile l'espletamento della prestazione lavorativa anche solo parzialmente in modalità lavoro agile, in caso di sospensione o riduzione oraria accedono alle prestazioni di cui agli artt. da 19 a 22 della presente legge.

1-quinquies. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro ai sensi del comma 1-ter, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o con contratto di somministrazione con l'applicazione di un esonero contributivo del 50 per cento della quota a carico dell'azienda. Quando la sostituzione avviene con contratto di somministrazione, l'impresa utilizzatrice recupera dall'agenzia per il lavoro le somme corrispondenti all'esonero da questa ottenuto.

46.2

C. 2463 Governo, approvato dal Senato

(DL 18/2020)

47

AC 2463 – Emendamento

Articolo 47

**LOCATELLI, CATTOI, BINELLI, PANIZZUT, BOLDI, DE MARTINI, FOSCOLO,
LAZZARINI, SUTTO, TIRAMANI, ZIELLO, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA,
CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI**

Sostituire gli articoli 47 e 48 con il seguente:

Art. 47

(Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare)

1. Sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale, nei Centri diurni a carattere semiresidenziale, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario e ad essi similari, nonché nei servizi ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione estensiva e ad essi similari, qualunque ne sia la tipologia, per persone con disabilità, ivi comprese quelle con diagnosi dello spettro autistico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo e per persone con disturbi mentali, l'attività dei medesimi è sospesa dalla data del presente decreto e fino alla data di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 o altra successiva data disposta dalle competenti autorità. In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze dalle attività dei centri di cui al periodo precedente, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dimissioni o di esclusione dalle medesime.
2. Gli enti locali, incluse le aziende sanitarie locali provvedono, avvalendosi anche degli enti gestori dei centri diurni in regime semiresidenziale di cui al primo comma e di concerto con essi, ad attivare interventi, servizi e prestazioni non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consentano il rispetto delle previste misure di contenimento e delle linee guida emanate dall'Istituto superiore della sanità.
3. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e durante la sospensione delle attività di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche autorizzando gli enti gestori che propongono specifici progetti ai fini del presente articolo e con particolare riferimento a quelli assistenziali, terapeutici e riabilitativi, col personale disponibile, ove possibile, già impiegato in tali servizi, prestazioni in forme individuali domiciliari, a distanza o rese in luogo idoneo a garantire distanziamento ed utilizzo esclusivo e contingentato degli spazi nel rispetto delle direttive sanitarie, con la preferenza per gli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi sospesi. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente di concerto con gli enti gestori, tramite coprogettazioni con gli stessi enti, alle stesse condizioni

assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

4. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, accedono prioritariamente alle prestazioni di cui ai commi 2 e 3 le persone non autosufficienti, con disagio psichiatrico, con disabilità intellettivo relazionale, anziani ultrasessantacinquenni, persone in condizioni di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, che vivono sole, con familiari minorenni o con familiari nelle stesse condizioni precedentemente indicate, prive di adeguato sostegno familiare nelle vicinanze.

5. Devono altresì essere garantiti dalla Protezione Civile e/o delle Pubbliche Amministrazioni sanitarie, la fornitura e la consegna dei dispositivi di protezione individuale a beneficio del personale degli enti erogatori nonché l'esecuzione dei tamponi agli operatori ed agli utenti dei servizi e delle prestazioni di cui ai commi 2 e 3.

6. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sanitari, socioassistenziali e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, per effetto delle disposizioni del presente decreto o di altri provvedimenti regionali o locali, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate e tenute al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo ovvero a riconoscere integralmente gli importi secondo quanto autorizzato oppure in base agli accordi e convenzioni sottoscritti o, in difetto, secondo la spesa dell'anno precedente. Il tutto al fine di garantire i livelli occupazionali e gli standards strutturali, organizzativi e tecnologici, nonché i necessari interventi di sanificazione e di incremento dei livelli di protezione individuale e collettiva. Fermo restando quanto corrisposto ai sensi del precedente periodo ed al fine di non penalizzare l'utenza titolare delle singole prestazioni è data facoltà alle Amministrazioni Regionali, una volta terminata la sospensione delle attività per COVID-19, di introdurre, di concerto con le Organizzazioni rappresentative degli enti erogatori, sistemi compensativi di tutto o parte delle prestazioni sospese e di flessibilità dell'organizzazione dei servizi a tal fine.

7. Oltre a quanto dovuto secondo il comma precedente, le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate ai commi 2 e 3 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con un'ulteriore quota aggiuntiva, corrispondente ai servizi effettivamente prestati. Tali prestazioni possono essere rese anche nei confronti di utenti dei centri autorizzati/accreditati, ma non coperti da precedente contrattualizzazione.

8. I trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sanitari, socioassistenziali e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità cessano anche con effetto retroattivo dal momento dell'effettivo ricevimento da parte degli enti gestori dei pagamenti di cui al comma 2. In tal caso, gli enti gestori sono tenuti, anche rivalendosi sui lavoratori che abbiano ricevuto direttamente la prestazione, a restituire o conguagliare, entro 60 giorni, le corrispondenti somme. È data facoltà agli enti gestori di richiedere i trattamenti di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per la generalità dei propri dipendenti, o parte di essi, ove non rientranti tra le prestazioni per le quali sono stati riconosciuti i pagamenti di cui al comma 3.

47.1%

9. Rientrano tra le attività compensative a sostegno della lunga permanenza a domicilio per la persona con disabilità, le uscite dal proprio domicilio e/o comune di residenza insieme ad un accompagnatore che, sulla base di idonea certificazione rilasciata da un medico del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, attestante che tale attività sia indispensabile per la tutela dell'equilibrio psico-fisico della persona con disabilità da allegare all'autocertificazione prevista per gli spostamenti fuori domicilio, assuma nella medesima autocertificazione anche la dichiarazione di responsabilità nell'impegnarsi a porre in essere tutti i prescritti accorgimenti a tutela della propria e dell'altrui salute, in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di contenimento del rischio di contagio di COVID-19.

10. Al fine di prevenire il rischio isolamento delle persone con disabilità e dei loro familiari nella fase di emergenza COVID-19, il Fondo per la non autosufficienza di cui al art. 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aumentato di 150 milioni per l'annualità in corso, per rafforzare l'assistenza alle persone con disabilità e il supporto ai loro caregiver familiari, attraverso l'assistenza domiciliare diretta, l'assistenza autogestita in modalità indiretta, sia mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizi, anche ad integrazione di contributi economici già attivati, sia per il supporto ai caregiver familiari, anche con una indennità una tantum. Nei progetti già in essere di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto ministeriale 26 settembre 2016, è autorizzata anche l'assistenza a distanza di emergenza. Con apposito decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al tempestivo riparto fra le regioni della somma integrativa definita dal presente comma applicando i medesimi criteri dell'ultima ripartizione dello stesso Fondo adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019.

11. Le Regioni attivano tempestivamente una ricognizione sistematica delle eventuali condizioni e necessità sanitarie e assistenziali di persone anziane o con disabilità che vivono sole, di persone con disabilità che vivono con un caregiver familiare o con un assistente personale e avviano eventuali azioni di supporto o di sostegno anche in forma diretta indiretta attivando i servizi sanitari e sociali, anche di pronto intervento sociale e di assistenza domiciliare. Attivano altresì verifiche su particolari esigenze sorte presso strutture residenziali che ospitano persone con disabilità o non autosufficienti, predisponendo eventuali adeguate soluzioni di ospitalità alternativa per profilassi o cura e ogni altro intervento utile. Per le finalità di cui al presente comma sono destinati alle regioni 100 milioni di euro da ripartire con i medesimi criteri e modalità di cui al comma precedente.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

U.F. 1/1

A.C.2463

EMENDAMENTO

Articolo 47

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e socio – sanitario aggiungere le seguenti: e nei Centri riabilitativi ambulatoriali

Conseguentemente all'articolo 48 apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e per persone con disabilità inserire le seguenti: nonché dell'attività riabilitativa ambulatoriale*
- *al comma 2, primo periodo, dopo le parole: e socioassistenziali inserire le seguenti: nonché dell'attività riabilitativa ambulatoriale*
- *al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dell'attività riabilitativa ambulatoriale*

D'ARRANDO CELESTE, BOLOGNA FABIOLA, BARONI MASSIMO ENRICO, IANARO ANGELA, LABIA MARA, LOREFICE MARIALUCIA, MAMMI STEFANIA, MENGA ROSA, NAPPI SILVANA, NESCI DALILA, PROVENZA NICOLA, SAPIA FRANCESCO, SARLI DORIANA, SPORTIELLO GILDA, SUT LUCA, TROIANO FRANCESCA

DONNO

47.2

AC 2463

Emendamento

PEDRAZZINI, BENIGNI, GAGLIARDI, SILLI, SORTE

Articolo 47

1. Al comma 2, le parole "*fino alla data del 30 aprile*" sono sostituite dalle parole "*fino alla data del 30 giugno*" e le parole "*non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile,*" sono sostituite dalle parole "*è equiparata a giornate di assenza per causa di malattia ed è giustificata per tutta la durata della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1,*".

47.3

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]


Articolo 47

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

Articolo 47-bis

(Bonus per persone con disabilità)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in concomitanza alle misure di restrizione della mobilità personale, è riconosciuta, con cadenza mensile, la corresponsione di un bonus pari ad euro 600 euro per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad euro 35.000,00 annui, in cui è presente almeno un componente con disabilità riconosciuta in misura pari o superiore all'80%.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in euro 2,5 miliardi per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

(MELONI) 


LOLLOBRIGIDA

TRANCASSINI

RAMPELLI

LUCASELLA

47-01

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

48

A.C. 2463

Art 48

Sostituire l'articolo, con il seguente:

Art. 48

(Prestazioni individuali domiciliari)

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dei servizi degli educatori nella scuola primaria e secondaria disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività socio-sanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni e/o di concerto con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate e tenute al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi, anche ove non direttamente resi alla persona, per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti, secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione a fronte della presentazione della documentazione relativa allo svolgimento dei servizi e subordinatamente alla verifica. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali

48.11. ⁴

minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione di una ulteriore quota, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, a cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.

3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione, in tutto o in parte, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria e secondaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei servizi di cui al comma 1».

NOJA, DE FILIPPO ROSTAN

Ben de Filippo
Rostan

48.11.

Emendamento

Art. 48

Carnevali; Lepri; Bonomo F. Rizzo Nervo; Siani; Pini; Schirò, PEZZOPANE

Apportare le seguenti modifiche:

1. Al comma 1 sostituire le parole *“socio sanitarie e socio assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità”* con le seguenti parole *“socio sanitarie, socio assistenziali e socio educative”*.
2. Al comma 2 sostituire le parole *“Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio sanitari e socio assistenziali”* con le seguenti parole *“Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio sanitari, socio assistenziali e socio educativi”*.
3. Al comma 3 sostituire le parole *“e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi socio sanitari e socio assistenziali resi in convenzione”* con le seguenti parole *“e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi socio sanitari, socio assistenziali e socio educativi”*.
4. Al comma 3 sostituire le parole *“centri diurni per anziani e persone con disabilità”* con la seguente parola *“servizi”*.

48.2

EMENDAMENTO

Art. 48

FRAGOMELI, TOPO

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole "secondo quanto stabilito al successivo comma 2".

Motivazione

L'inserimento al termine del comma 1 delle parole "secondo quanto stabilito al successivo comma 2" è necessario per creare una vincolante correlazione tra le disposizioni dei due commi.

48.3

Articolo 48

1. Il comma 1 dell'art. 48 è sostituito dal seguente: *"1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici di ogni ordine e grado, compresi i Centri di Formazione Professionale, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie, socioassistenziali, socio educativo ed socio aggregativo in tutti i centri per anziani, per persone con disabilità e per minori, comunque siano denominati dalle normative regionali, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione, appalto o accreditamento, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dalle amministrazione competente tenendo conto delle diverse situazioni individuali a cui tali servizi si rivolgono ed in particolare con particolare rilevanze ai minori con disabilità ed agli anziani, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti."*

2. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: *"Ibis. Al fine di sostenere economicamente la rete dei servizi educativi per la prima infanzia (nidi d'infanzia, servizi integrativi al nido d'infanzia, servizi educativi domiciliari, sezioni primavera) e le scuole dell'infanzia afferenti a titolari privati accreditati e/o parificati, in considerazione dell'importanza sociale di detti servizi per le famiglie, è previsto un contributo straordinario una tantum pari a euro 100,00 al mese per ogni posto bambino di cui alla capacità ricettiva delle strutture in oggetto a decorrere dal 5 di marzo 2020 e fino al perdurare della situazione di emergenza sanitaria collegata al COVID 19."*

3. Al comma 2, primo periodo, le parole *"le pubbliche amministrazioni sono autorizzate"* sono sostituite con le parole *"Durante la sospensione dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono"*

4. Il comma 3 è sostituito dal seguente: *"3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi di cui al primo comma del presente articolo, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità."*

5. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: *"4. Le risorse impiegate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2, non costituenti corrispettivo di servizi effettivamente prestati sono rimborsate dallo Stato entro 2 mesi dal termine del dichiarato stato di emergenza, previa rendicontazione"*.

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 48

Al comma 1, sostituire le parole «di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,» con le parole «di ogni ordine e grado».


LOLLOBRIGIDA


MONTARULI


TRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASEGLI

48.5

EMENDAMENTO

Art. 48

FRAGOMELI, TOPO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni educative convertite in altra forma previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Potrà inoltre essere corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che sarà ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività. Gli enti locali potranno, infine, riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incompressibili, tendendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti."

Motivazione

Al comma 2 l'importo non può essere uguale a quanto iscritto nei bilanci dei Comuni ma deve essere pari a quanto disponibile, negli stessi bilanci, e correlato alle prestazioni rese. La corresponsione relativa alla seconda quota non può essere obbligatoria ma correlata all'effettivo svolgimento della prestazione richiesta. E' prevista la possibilità per gli enti locali di riconoscere parte dei contributi per le spese residue incompressibili rimaste in carico ai gestori privati.


48.6

A.C. 2463

Art. 48

All'art. 48 sopprimere il comma 2 e sostituirlo con il seguente:

"2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socioassistenziali e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni educative convertite in altra forma previo accordo tra le parti secondo le modalita' indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalita' attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Potrà inoltre essere corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che sarà ad esclusiva cura degli affidatari di tali attivita', tramite il personale a cio' preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attivita'. Gli enti locali potranno, infine, riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incompressibili, tendendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti."


PELLA, PRESTIGIACOMO, RUSSO, D'ETTORE, MANDELLI, OCCHIUTO, CANNIZZARO,
D'ATTIS

48.7

A.C. 2463

Art. 48

All'art. 48, sopprimere il comma 3

Pella *Prest* *Russo* *D'ettore* *Mandelli* *Occhiuto* *Cannizzaro*
PELLA, PREST, GIACOMO, RUSSO, D'ETTORE, MANDELLI, OCCHIUTO, CANNIZZARO,
D'ATTIS
D'Attis *Pro* *M* *Am*

48.8

AC 2463

EMENDAMENTO

ARTICOLO 48

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:.

3bis. Alle scuole paritarie private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che, a seguito della sospensione disposta in via di urgenza per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di dare sostegno economico e finanziario, è riconosciuto, a copertura del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori, un contributo straordinario una tantum per il 2020 pari a 250,00 milioni di euro.

3 ter. Con decreto del Ministro dell'Istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tenendo conto del numero di studenti di ciascuna istituzione scolastica.

3quater. Agli oneri derivanti dal comma 3bis, si provvede ai sensi dell'articolo 126 del presente decreto legge.

FRASSINETTI, BUCALO, MOLLICONE, FERRO, TRANCASSINI, RAMPELLI,
LUCASELLI

48.9

ARTICOLO 48

Dopo l'articolo 48⁸ inserire il seguente:

<<48-bis

(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione per esodati)

- 1 Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le successive leggi di salvaguardia, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dai commi 263 al 273, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dai commi 212 a 221, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 9.000 unità, fino all'utilizzo totale delle risorse per 9.000 unità, ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti pensionistici successivamente alla data del 31 dicembre 2011:
 - a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, gli accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali anche su base volontaria;
 - b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditarle alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
 - c) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditabile alla predetta

48.017.

data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;

d) ai lavoratori cessati:

- 1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 410-bis, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, così come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- 2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 410-bis, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, così come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- 3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151, del 2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli e parenti con disabilità grave;

f) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

2. Per i soggetti che hanno versato in due o più casse contributive è prevista l'estensione dell'istituto del cumulo anche alle pensioni di anzianità. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 2-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di

48.01%


monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 4, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

4. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2031».

5 All'onere di cui al comma 4, pari ad euro 62,7 milioni per per l'anno 2020, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2031 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

BERGAMINI



48.011.

AC 2463

EMENDAMENTO

Art. 48

Dopo l'articolo 48 è aggiunto il seguente:

Art.48-bis

(Disposizioni in favore degli enti privati di previdenza obbligatoria)

1. Gli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 possono prevedere, anche in deroga all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 509/1994 per le diverse gestioni obbligatorie da loro amministrate, con apposita delibera consiliare corredata da una nota che specifichi il relativo impatto attuariale da inviare ai ministeri competenti per la dovuta informativa, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto della emergenza epidemiologica. Le indennità di natura assistenziale erogate ai sensi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996 n. 917.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gli enti possono provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5% dei rendimenti medi annui rilevati nel bilancio consuntivo del quinquennio precedente, fermo restando il rispetto del requisito della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 509 e salva la verifica di sostenibilità attuariale prevista dalla normativa vigente.

LOLDORIGIDA, TRANCASSINI, RAMPELLI, LUCASELLI

48.02

EMENDAMENTO

Articolo 48

LEPRI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 48 bis.

(Facoltà di proroga di contratti e convenzioni).

1. Sono in ogni caso prorogabili, una o più volte, sino al 31 dicembre 2022, anche in deroga alle normative in materia di contratti pubblici, tutti i seguenti atti qualora già scaduti o in scadenza prima di tale data:
 - a) contratti per la fornitura di servizi socioassistenziali, sociosanitari e socioeducativi;
 - b) contratti che comportino l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 5 della legge 381/1991 o dell'art. 112 del d.lgs. 50/2016;
 - c) accreditamenti in ambito socioassistenziale, sociosanitario e socioeducativo, fatto salvo il mantenimento, da parte degli enti accreditati, dei requisiti previsti per l'accreditamento;
 - d) convenzioni con Enti del Terzo settore per la realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017.
2. È facoltà dell'Ente pubblico che dispone la proroga di cui al comma 1 avviare un procedimento di coprogettazione per ridefinire l'oggetto delle attività al fine di adattare ai nuovi bisogni e alle trasformazioni sociali connessi all'emergenza sanitaria.
3. Nell'ambito dei procedimenti di cui al comma 2 è possibile prevedere:
 - a) la ridefinizione di attività che abbiano dovuto essere sospese o modificate a causa dell'emergenza sanitaria;
 - b) lo spostamento di quote di budget su voci diverse da quelle originarie;
 - c) la sospensione di scadenze per la rendicontazione dei progetti e la previsione di modalità di rendicontazione semplificate;
 - d) la modifica, in termini di maggior favore per gli enti contraenti, dei tempi di liquidazione di corrispettivi o contributi, anche prevedendo l'anticipo parziale rispetto alle attività non ancora svolte.
3. Le proroghe di cui al comma 1 e l'eventuale riprogettazione delle attività da svolgere nelle modalità di cui ai commi 2 e 3 si svolgono a condizioni invariate, fatti salvi eventuali adeguamenti derivanti da rinnovi contrattuali e gli ampliamenti di attività derivanti dalle risorse di cui al comma 4.
4. Gli Enti pubblici possono istituire fondi, gestiti in proprio o tramite un soggetto intermediario, da alimentare con risorse dello stesso Ente, risorse di origine filantropica, risorse derivanti da fondi comunitari o da altre disponibilità, al fine di potenziare gli interventi relativi ad attività di interesse generale, comprese quelle prorogate ai sensi del presente articolo. Nel caso di disponibilità di risorse aggiuntive, le coprogettazioni di cui al comma 2 possono includere anche soggetti diversi.

48.03

C. 2463 Governo, approvato dal Senato

(DL 18/2020)

49

EMENDAMENTO

Articolo 49

MADIA

Al comma 1, lettera i), dopo le parole "turistico-alberghiero", sono inserite le parole: "e termali".

Motivazioni:

La proposta è finalizzata ad estendere anche alle aziende termali di cui alla legge 323/00 la cumulabilità della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia con altre forme di garanzia prestate sui finanziamenti, evitando una discriminazione rispetto alle strutture turistico-ricettive che risulta frutto di un'evidente svista del legislatore.

Correttivi analoghi sono stati apportati anche ad altre disposizioni contenute nella decretazione d'urgenza di queste settimane.

La proposta non determina oneri aggiuntivi.

49.1

AC 2463

Art. 49

(Fondo centrale di garanzia PMI)

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis. Per le aziende che alla predetta data non avessero con l'istituto di credito alcuna linea di credito è disposta in via automatica un credito pari al 5% del fatturato dell'anno 2019 con un minimo di euro 10.000 ed un massimo di euro 150.000. La percentuale di copertura è pari all'80% per interventi di garanzia diretta. Tali interventi possono essere concessi anche in deroga alle normative bancarie vigenti»

On. Zennaro

Antonio Zennaro

49.2

AC 2463

Art. 49

(Fondo centrale di garanzia PMI)

Al comma 1 lettera e) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per le PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 e per le start-up innovative di cui alla Sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. la percentuale di copertura è pari al 100 per cento in garanzia diretta».

On. Zennaro

Antonio Zennaro

49.3

A.C. 2463

EMENDAMENTO

Articolo 49

Al comma 1, lettera i), dopo le parole "*turistico-alberghiero*", sono inserite le parole: "*e terminali*";

Trano

49.4

AC 2463

Art. 49

(Fondo centrale di garanzia PMI)

Al comma 1, lettera k), sostituire le parole: «3 mila» con le seguenti: «10 mila»

On. Zennaro

Antonio Zennaro

49.5

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 49

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Per PMI si intende qualsiasi entità, a prescindere della forma giuridica rivestita, che svolga attività economica, comprese le entità che svolgono attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica, secondo la definizione fornita dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.».


LOLLOBRIGIDA


LUCASEGLI


TRANCASSINI


RAMPELLI

49.6

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 49

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 49-bis

(Modifica operatività della Sezione speciale PMI creditrici della PA e del settore edile)


1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge il 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis le parole «inadempienze probabili (UTP)» sono sostituite dalle parole «default ai sensi dell'art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013 e del Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 secondo quanto contenuto nel 27.mo aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” della Banca d'Italia”, incluse le ‘sofferenze’, come risultanti dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “scaduti” o “sconfinamenti”»;

b) al comma 6-bis le parole “entro la data dell'11 febbraio 2019” sono sostituite dalle parole “entro la data del 1 marzo 2020”.»


LOLLOBRIGIDA


TRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASELLI

49.01

Art. 49

(Fondo centrale di garanzia PMI)

Dopo l'articolo 49-bis è inserito il seguente:

«Art. 49-ter Estensione per le BCC di aderire a un sistema di tutela istituzionale)

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al Gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso.»

2. All'articolo 150-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis sono aggiunte, dopo le parole: «anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente», le seguenti: «o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del presente decreto a cui aderisce l'emittente»; e dopo le parole: «della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo», le seguenti: «bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale»;

b) al comma 4-ter, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci operatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g) del codice civile.»;

c) dopo il comma 4-ter, è aggiunto, infine, il seguente:

«4-quater. Ai fini di cui all'articolo 57 e di cui agli articoli 2501-ter e 2506 del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione possono emettere azioni di finanziamento ai sensi del comma 4-bis quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4. I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3».

49.02%

3. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'articolo 37-*bis*, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. Le banche di credito cooperativo non aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del Gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento n. 575 del 2013. Tali sistemi prevedono un soggetto gestore costituito in forma di società per azioni o di società cooperativa in caso di sistemi a valenza provinciale. Nel primo caso, il soggetto gestore è autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria e il capitale è detenuto per almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo aderenti al sistema di tutela istituzionale. Nel secondo caso, il soggetto gestore è affiancato da una società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto per almeno il 60 per cento dalle banche di credito cooperativo aderenti al sistema di tutela istituzionale.»

4. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'articolo 37, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Una quota fino a un massimo del dieci per cento degli utili netti annuali può essere corrisposta al sistema di tutela istituzionale a cui la banca di credito cooperativo aderisce.»

5. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 37-*ter*, è aggiunto il seguente:

«Art. 37-*ter* 1.

(Trasformazione dei Gruppi Bancari Cooperativi in sistemi di tutela istituzionale)

1. La Banca d'Italia autorizza la trasformazione in sistemi di tutela istituzionale dei Gruppi Bancari Cooperativi già autorizzati e operativi purché la Capogruppo assuma il ruolo di soggetto gestore del sistema, siano adottati meccanismi di contribuzione analoghi ai dispositivi di determinazione della garanzia incrociata vigenti all'epoca della trasformazione e siano rispettati gli stessi obblighi di fornire prontamente i mezzi finanziari necessari per gli interventi di sostegno alle banche aderenti al sistema.

2. I sistemi di tutela istituzionale nascenti dalla trasformazione dei Gruppi Bancari Cooperativi mantengono i medesimi processi di classificazione, monitoraggio e controllo dei rischi delle banche aderenti. Esse affidano all'ente gestore l'esercizio delle funzioni aziendali di controllo sulla base di appositi contratti di esternalizzazione.

3. L'ente gestore esercita poteri di intervento proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, incluso il potere di nominare, opporsi alla nomina e revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle banche aderenti.

4. Al fine di assicurare la sostenibilità e la stabilità del sistema di tutela istituzionale, economie di scopo ed efficaci processi di gestione, l'ente gestore indica alle banche aderenti gli indirizzi strategici e le politiche di gestione e assunzione dei rischi cui debbono adeguarsi. Stabilisce altresì per le stesse banche aderenti comuni *standard* organizzativi, ivi compresi quelli inerenti al sistema informativo e fornisce indirizzi vincolanti in ordine agli assetti di governo societario, ai modelli operativi e alle tipologie di prodotti che esse possono offrire. Le banche aderenti al sistema di tutela istituzionale che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dall'ente gestore, si collocano nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dall'ente gestore e sulla base delle metodologie da quest'ultimo definite; b) comunicano tali piani all'ente gestore; nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento dell'ente gestore, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai

49.021.

sensi dell'articolo 26. L'ente gestore emette disposizioni in ordine alle misure organizzative a presidio dei conflitti d'interesse.

5. Le decisioni di rilievo strategico quali fusioni, scissioni, investimenti partecipativi e immobiliari, apertura, trasferimento o chiusura di dipendenze, vanno preventivamente comunicate all'ente gestore che, nel caso di nocumento agli equilibri economici e patrimoniali delle banche aderenti, può motivatamente negarne l'attuazione.

6. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle modalità di esercizio dei poteri di revoca e opposizione alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti di cui al comma 2, alle previsioni attinenti agli indirizzi del comma 4 e alle comunicazioni del comma 5».

On. Zennaro

Antonio Zennaro

49.021.

AC 2463

EMENDAMENTO

Dopo l'art. 49 inserire il seguente:

Art. 49 bis

(Istituzione del fondo di solidarietà per l'accesso al credito delle micro e piccole imprese attraverso donazioni)

1. Al fine di sostenere e garantire l'accesso al credito e garantire lo sviluppo delle imprese e la tutela del Made in Italy all'estero, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è istituito presso Unioncamere il Fondo di solidarietà e sostegno ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.
2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è costituito dalle donazioni di qualsiasi soggetto pubblico o privato.
3. Il Fondo viene utilizzato da Unioncamere tramite le Camere di Commercio per l'erogazione di contributi in conto capitale alle imprese sino al massimo del 50% dell'importo richiesto, per interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di investimento, sviluppo, consolidamento e per le connesse necessità di scorte.
4. Entro 30 giorni dalla data di istituzione del Fondo, l'Unioncamere adotta un apposito regolamento per il suo funzionamento, per la gestione della dotazione finanziaria dello stesso e per gli strumenti atti alla sua operatività, che viene approvato dal Ministero dello Sviluppo economico.
5. Tali risorse sono destinate ai progetti e alle iniziative presentate da soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con un numero di dipendenti inferiore o uguale a dieci e che abbiano dichiarato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso.
6. Unioncamere, in qualità di soggetto attuatore, presenta annualmente una relazione al Ministero dello Sviluppo Economico circa l'andamento ed i risultati del Fondo e, a valere su una quota parte delle risorse, realizza iniziative promozionali e di marketing finalizzate alla pubblicizzazione e alla valorizzazione delle attività realizzate, allo scopo di incrementare le adesioni all'iniziativa, la raccolta e la dotazione finanziaria del fondo.

On. Rachele Silvestri On. De Toma

49.03

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

49-*bis*

A.C. 2463 Emendamento

Articolo 49-bis

Dopo l'articolo 49-bis aggiungere il seguente:

Articolo 49-ter

(Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali)

1. Per l'anno 2020, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero, come individuate ai sensi dell'articolo 49 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che siano state disdette, in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.

2. Si applicano le disposizioni del medesimo articolo 49 del decreto legge n.34 del 2019. La misura è riconosciuta nei limiti delle somme stanziare per l'anno 2020.

 
Fiorini, Porchietto

49-bis.01

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato
(DL 18/2020)**

50

AC.2463

Articolo 50

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 496 aggiungere dopo le parole: «comma 499» le seguenti: «L'azionista, allo scadere del termine di presentazione della domanda potrà richiedere presso l'istituto bancario ove presente l'IBAN per l'accredito dell'indennizzo la liquidazione sino all'importo di euro 50.000 con addebito al Fondo indennizzo risparmiatori, esibendo:

- a) ID Codice identificativo;
- b) numero di protocollo;
- c) copia e-mail della presentazione della domanda a CONSAP inviata correttamente.

Qualora a seguito del completamento dell'esame istruttorio le domande risultino respinte, totalmente o parzialmente, dalla Commissione tecnica, il Fondo indennizzo risparmiatori procede all'emissione di cartella esattoriale per il recupero dell'importo »;

b) Al comma 497 aggiungere dopo le parole: «comma 499 » le seguenti:

«L'obbligazionista, allo scadere del termine di presentazione della domanda, potrà richiedere presso l'istituto bancario ove presente l'IBAN per l'accredito dell'indennizzo la liquidazione sino all'importo di euro 50.000 con addebito al Fondo indennizzo risparmiatori, esibendo:

- a) ID Codice identificativo;
- b) numero di protocollo;
- c) copia e-mail della presentazione della domanda a CONSAP inviata correttamente.

Qualora a seguito del completamento dell'esame istruttorio le domande risultino respinte, totalmente o parzialmente, dalla Commissione tecnica, il Fondo indennizzo risparmiatori procederà all'emissione di cartella esattoriale per il recupero dell'importo; in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio »;

Zanett *Pre* *Mandelli* *OCCHIUTO* *D'ETTORE* *CANNIZZARO* *PELLA*
ZANETTIN, PRESTIGIACOMO, MANDELLI, OCCHIUTO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA,
D'ATTIS, RUSSO *M* *me*

50.1

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 496 aggiungere dopo le parole: «comma 499» le seguenti :«L'azionista, allo scadere del termine di presentazione della domanda potrà richiedere presso l'istituto bancario ove presente l'IBAN per l'accredito dell'indennizzo la liquidazione sino all'importo di euro 50.000 con addebito al Fondo indennizzo risparmiatori, esibendo:

a) ID Codice identificativo;

b) numero di protocollo;

c) copia e-mail della presentazione della domanda a CONSAP inviata correttamente.

Qualora a seguito del completamento dell'esame istruttorio le domande risultino respinte, totalmente o parzialmente, dalla Commissione tecnica, il Fondo indennizzo risparmiatori procede all'emissione di cartella esattoriale per il recupero dell'importo »;

b) Al comma 497 aggiungere dopo le parole: «comma 499 » le seguenti:

«L'obbligazionista, allo scadere del termine di presentazione della domanda, potrà richiedere presso l'istituto bancario ove presente l'IBAN per l'accredito dell'indennizzo la liquidazione sino all'importo di euro 50.000 con addebito al Fondo indennizzo risparmiatori, esibendo:

a) ID Codice identificativo;

b) numero di protocollo;

c) copia e-mail della presentazione della domanda a CONSAP inviata correttamente.

1-bis. Gli indennizzi e i relativi anticipi di cui al presente articolo a seguito della delibera della Commissione tecnica in esito al completamento dell'esame istruttorio. Successivamente, i dati dichiarati dal beneficiario dell'indennizzo di cui all'articolo 46 e seguenti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre del 2000 ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo, nonché quelli relativi all'importi pagato sono trasmessi all'Agenzia delle Entrate per i controlli di competenza. Nel caso di falsità, l'Agenzia delle Entrate, oltre a quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, è autorizzata a procedere con il recupero delle somme pagate dal Fondo indennizzo risparmiatori attraverso l'Agenzia della Riscossione".

ZANETTIN, PRESTIGIACOMO, MANDELLI, OCCHIUTO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA,
D'ATTIS, RUSSO

50.2

EMENDAMENTO

Articolo 50

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 502-bis aggiungere infine le seguenti parole: "I cittadini residenti nel territorio della Repubblica, attestano, tramite dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 445 del 2000:

- la consistenza del patrimonio mobiliare inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2018 ovvero l'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita;

- che dal 1° gennaio 2007 non hanno avuto, nelle banche in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo o loro controllate, incarichi negli organi di amministrazione, di controllo e vigilanza, di gestione del rischio e revisione interna previsti dall'art. 1, comma 505, della legge n. 145/2018, nonché di non essere parente o affine di primo e di secondo grado di tali soggetti esclusi;

- di non essere controparte qualificata né cliente professionale previsti dall'art. 1, comma 495, della legge n. 145/2018.

La Commissione, a seguito della delibera con la quale riconosce l'indennizzo, procede al pagamento in base ai soli dati comunicati ai sensi del presente comma e non è responsabile per erronei pagamenti dovuti a errori e/o omissioni imputabili ad altri soggetti.

Successivamente, i dati dichiarati dal beneficiario ex artt. 46 e seguenti del DPR 445 del 28 dicembre 2000 unitamente a quelli relativi all'importo pagato vengono trasmessi all'Agenzia delle entrate per i relativi controlli finalizzati all'eventuale recupero di competenza per le somme non dovute.

Per i risparmiatori che non possono accedere alla procedura di cui al presente comma, a seguito della verifica dell'Agenzia delle entrate, per il superamento delle condizioni di patrimonio mobiliare o reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la Commissione tecnica assegna un termine per consentire di assolvere le formalità previste dal comma 501."

Grimaldi
Doro Gemelohi Doro

50.3

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

51

EMENDAMENTO

Articolo 51

MANCINI

Al comma 1 premettere il seguente comma:

“01. All’articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto in fine il seguente periodo: «I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all’articolo 111.»

51.1

C. 2463 Governo, approvato dal Senato

(DL 18/2020)

54

Emendamento

Articolo 54

Angiola

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "9 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "12 mesi";

b) al comma 1, lettera a):

1) dopo le parole: "ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti" sono aggiunte le seguenti: ", ivi compresi quelli che svolgono l'attività o la professione in forma associata nell'ambito di uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,";

2) le parole: "un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato" sono sostituite dalle seguenti parole: "un calo dei propri compensi incassati, superiore al 25% dei compensi incassati".

54.1

EMENDAMENTO

Articolo 54

MANCINI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

54.2

EMENDAMENTO

AC 2463

Articolo 54

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole “legge 24 dicembre 2007, n. 244” aggiungere le seguenti: “e successive disposizioni di attuazione”;
- b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: “a-bis) Per l’accesso al Fondo non è richiesto che il mutuo sia in ammortamento da almeno un anno.”

Rizzetto

Zucconi

Trancassini

Rampelli

Lucaselli

54.3

AC 2463

Emendamento

SILLI, PEDRAZZINI, BENIGNI, GAGLIARDI, SORTE

Articolo 54

1. Alla rubrica dell'articolo 54 dopo le parole "*Fondo Gasparrini*" si aggiungono le parole "*ed estensione dei benefici del Fondo ai mutui accesi da persone fisiche esercenti arti e professioni per l'acquisto di immobili di categoria catastale A/10*".
2. Al comma 1 lettera a) dopo le parole "*liberi professionisti*" si aggiungono le parole "*ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1991, n 509 e 10 febbraio 1996, n. 103,*", dopo le parole "*21 febbraio 2020*" si aggiungono le parole "*rispetto alla media trimestrale dell'anno 2019*", dopo le parole "*della domanda*" si aggiungono le parole "*e il 21 febbraio 2020*" e dopo le parole "*superiore al 33%*" sono eliminate le parole "*del fatturato dell'ultimo trimestre 2019*".
2. Al Comma 2 dopo le parole "*intermediari bancari o finanziari*" si aggiungono le parole "*per l'acquisto di prima casa o per l'acquisto di un immobile di cat. A/10 adibito a studio per lo svolgimento dell'attività professionale*".

54.4

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 54

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) i benefici del Fondo sono estesi a tutti i contratti di finanziamento o di mutuo, stipulati con le banche diversi da quelli finalizzati all'acquisto della prima casa di abitazione, che prevedono il rimborso mediante un piano rateale, nonché ai finanziamenti e/o mutui erogati dagli altri intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, rientranti nelle fattispecie di "credito al consumo", rimborsati con un piano rateale, anche mediante la cessione del quinto dello stipendio.»


LOLLOBRIGIDA


PRISCO


TRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASELLI

54.5

C. 2463

ARTICOLO 54

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole "400.000" con le seguenti: "500.000".

Triodi. Mandelli
TRIPODI, MANDELLI, OCCHIUTO, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA,
D'ATTIS, RUSSO *Mas Pella De Russo*

54.6

C. 2463

Articolo 54

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea sostituire le parole "Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, "con le seguenti: "Per l'anno 2020";

b) alla lettera b) sostituire il secondo periodo con il seguente: "La sospensione del pagamento delle rate può essere concessa sempre e comunque anche a mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali non sia ripreso il regolare a ammortamento delle rate."

MARROCCO, MANDELLI, OCCHIUTO, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA, D'ATTIS, RUSSO

54.7

AC 2463
EMENDAMENTO
ARTICOLO 54

GARAVAGLIA, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GAVA, TOMASI

Al comma 1, dopo la lettera b-bis) inserire la seguente:

«b-ter) il limite di importo erogato di 250.000 euro, previsto dal requisito soggettivo di accesso al Fondo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2010, n. 132, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 480 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intende riferito all'importo residuo del mutuo alla richiesta di sospensione di cui all'articolo 2, comma 476 della citata legge.».

54.8

EMENDAMENTO ALL'ART. 54

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. La sospensione del pagamento delle rate dei mutui è comprensiva di quota capitale e interessi.».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «800 milioni».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui 126, comma 4.


RAMPELLI


FRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASELLI

54.9


EMENDAMENTO

AC 2463

Articolo 54

Al comma 2, capoverso «478.», sostituire le parole «sul debito residuo» con le parole «sulla sorte capitale residua».


TRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASEINI

56.10

EMENDAMENTO

AC 2463

Articolo 54

Al comma 2, capoverso «478.», sostituire le parole «pari al 50%» con le parole «pari al 100%», e le parole «sul debito residuo» con le parole «sulla sorte capitale residua».


TRANCAZZINI


RAMPELLI


LUCARELLI

56.11

AC2463

EMENDAMENTO

Art. 54

Dopo il comma 2bis è introdotto il seguente 2-ter

2-ter. Al Fondo di cui al presente articolo sono ammessi tutti i mutui contratti entro la data del 17 marzo 2020.

[Handwritten signatures]
BIGNAMI, TRANCASSINI, RAMPELLI, LUCASELLI

54.12

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

54-ter

EMENDAMENTO

Art. 54-ter

FRAGOMELI, BRUNO BOSSIO, BURATTI, MANCINI, MURA, ROTTA, TOPO, PEZZOPANE

Al comma 1, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «tre» e dopo le parole: «del debitore» aggiungere le seguenti: «,a condizione che quest'ultimo non sia titolare di altra proprietà immobiliare non pignorata e che abbia dichiarato un reddito corrente inferiore ad euro 40.000,00 annui».

Relazione illustrativa

Tale previsione si va ad aggiungere ai numerosi interventi a favore dei debitori, al fine di mitigare gli impatti negativi derivanti della emergenza epidemiologica da COVID-19.

La nuova previsione contenuta nell'art. 54-ter, tuttavia, rischia di penalizzare i creditori, che si devono fare carico di misure sociali - quale la sospensione delle procedure esecutive - che non verranno indennizzate e che possono determinare anche il *default* dei creditori stessi, anch'essi sofferenti per la contrazione causata dalla situazione corrente.

La proposta emendativa, pertanto, mira a contenere gli impatti economici negativi anche per i creditori, prevedendo che la sospensione delle procedure di pignoramento si applichi per un periodo di 3 mesi, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e tenendo conto della situazione economica del debitore, dunque, verificando l'effettiva detenzione da parte del debitore di altre abitazioni o risorse economiche.

54-ter. 1

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

54-quater

A.C. 2463
EMENDAMENTI IN COMMISSIONE

Art. 54-quater

Sostituirlo con il seguente:

"Art. 54-quater (Interventi a sostegno della liquidità di famiglie e imprese e di contrasto al fenomeno dell'usura)

1. Per la durata di nove mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono sospese le rate dei mutui, concessi in favore delle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono rimborsate prolungando di nove mesi il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate.
2. Per la durata di nove mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono sospese le rate dei finanziamenti concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono rimborsate prolungando di nove mesi il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono a carico del Fondo gli interessi maturati nel corso della sospensione di cui al presente comma. Sono, altresì, sospese le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate. Queste ultime sono rimborsate dai soggetti garantiti, beneficiari del Fondo, al termine del piano di ammortamento, con pagamenti da versarsi direttamente sui conti di giacenza dei Fondi di garanzia in gestione alle fondazioni e associazioni riconosciute di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83, fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai mutui e ai finanziamenti di cui ai commi precedenti.
4. Al fine di garantire un sostegno alla liquidità delle famiglie, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e sino ad un anno dalla sua cessazione, fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui al medesimo articolo è concesso altresì alle vittime del delitto di usura, che risultino parti

54-quater. 1/.

offese nel relativo procedimento penale, non rientranti nelle categorie individuate ai commi 2 e 2-bis dell'art. 14.

5. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, vengono destinati al Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'art. 14 della Legge 7 Marzo 1996, n. 108 risultante alla data del 30 giugno 2020. "

[Handwritten signatures and names]
F. SILVESTRI, BAEDINO, ALAIMO, BERTI, BILOTTI, BRESCIA, MAURIZIO CATTOI,
CORNELI, D'AMBROSIO, SABRINA DE CARLO, DIENI, FORCINITI, MACINA, PARISSÉ,
SURIANO, ELISA TRIPODI
[Additional handwritten signatures: Pupo, etc.]

56- quater. 1.

EMENDAMENTO

AC 2463

Articolo 54-quater

Dopo l'articolo 54 quater inserire il seguente:

«Articolo 54 - quinquies

(Sospensione mutui per alberghi e strutture ricettive)

1 E' concessa, a richiesta, la sospensione del pagamento delle rate di mutui concessi per l'acquisto ovvero la ristrutturazione di immobili adibiti a strutture alberghiere e ricettive, per un periodo di 9 mesi decorrenti dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

2 Al termine del periodo di cui al comma 1 il pagamento delle rate riprende dal versamento della prima rata non pagata con conseguente slittamento di tutte le rate successive.

3 Ai mutuantì è riconosciuto un indennizzo a seguito dei mancati introiti di cui al presente articolo nel limite complessivo di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

4 Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, individua le modalità attuative del comma 3.

5 All'onere di cui al presente articolo, pari ad euro 500 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

ZUCCONI

TRANCASSINI

RAMPELLI

LUCASELLI

54-quater . 01

A.C. 2463

EMENDAMENTO

Articolo 54-quater


Dopo l'articolo 54-quater aggiungere il seguente:

“Articolo 54-quinquies.

1. Per l'anno 2020, è sospesa l'esecuzione degli accordi di composizione, dei piani del consumatore e delle procedure di liquidazione di cui agli articoli 12, 12-bis e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3, pendenti presso i competenti tribunali alla data del 31 dicembre 2019.

2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.”

Zanettin



54-quater.02

Emendamento

articolo 54-*quater*

VERINI, PELLICANI,

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente :

Art. 54-quinquies

(Misure a sostegno delle vittime delle richieste estorsive)

1. All'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 dopo il comma 7-*ter* è aggiunto il seguente:

*7-*quater*. Per i soggetti cui è stato riconosciuto il diritto all'elargizione ai sensi della presente legge, la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni e proroghe disposte dal presente articolo avviene contestualmente alla corresponsione dell'elargizione. I medesimi soggetti versano le somme oggetto di sospensione senza applicazione di sanzioni e interessi e con la possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili.*

2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122.

54-*quater*. 03

Emendamento

Articolo 54-quater

VERINI, PELLICANI

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

Art. 54-quinquies

(Misure in materia di trasparenza e controllo degli appalti pubblici)

1. Le comunicazioni effettuate ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dagli appaltatori, sono pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al fine di garantire l'effettività e la trasparenza della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mette a disposizione un modello di formulario informatizzato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. L'ANAC, previo confronto con i rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblica disciplinari-tipo, capitolati-tipo e contratti-tipo di forniture, lavori, servizi e servizi di architettura e ingegneria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

RELAZIONE

Le previsioni derogatorie proposte dal presente decreto devono necessariamente essere temperate con misure volte a garantire la massima trasparenza e controllo. Per tale ragione questa proposta è volta essenzialmente a rilevare informaticamente la filiera dei sub-contratti che, come noto, in mancanza di controlli, potrebbero prestarsi ad infiltrazioni mafiosa. Al fine di velocizzare semplificare e controllare le comunicazioni sui subcontraenti e consentire così la tracciabilità degli stessi nei cantieri, verrà realizzato un apposito formulario informatizzato disponibile online sul sito del Portale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che attualmente raccoglie i bandi e le programmazioni delle Amministrazioni trasparenti.

Così pure le deroghe devono essere temperate attraverso la standardizzazione della documentazione di gara ove si possono annidare clausole illegittime. Si tratta di strumenti previsti dall'art. 213, comma 2 del Codice dei contratti pubblici ma attualmente poco utilizzati dall'Autorità. Il disciplinare-tipo in materia di servizi, pubblicato dall'Anac nel 2017, è stato apprezzato in modo generalizzato dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici che hanno ora una utile guida nella redazione e nella lettura delle gare. Si richiede, inoltre, un coinvolgimento degli stakeholder ed in particolare delle stazioni appaltanti particolarmente qualificate richiamati all'art. 38, comma 1 del Codice.

54-quater.04

C. 2463

EMENDAMENTO

Articolo 54-quater

BELLACHIOMA, CANTALAMESSA, CASTIELLO, D'ERAMO, FURGIUELE, SASSO, TATEO, DE MARTINI,
ANDREUZZA, BINELLI, COLLA, DARA, GALLI, GUIDESI, PETTAZZI, PIASTRA, SALTAMARTINI, BELLACHIOMA,
CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Dopo l'articolo 54-quater è aggiunto il seguente:

«54-quinques. (Sospensione rate dei finanziamenti bancari per i beneficiari della misura "Resto al sud")

1. Per un periodo di 4 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono sospesi i termini per la realizzazione dei progetti già ammessi ai benefici, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto 9 novembre 2017, n. 174 del Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, e i pagamenti delle rate del finanziamento bancario di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), del medesimo decreto.».

54-quater. 05

C. 2463 Governo, approvato dal Senato

(DL 18/2020)


55

AC 2463
EMENDAMENTO

ART. 55

All'articolo 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole "credito d'imposta alla data della cessione", inserire il seguente periodo "e interessi passivi e oneri finanziari assimilati non ancora computati in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione";
- b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera "c) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, relativi alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo."
- c) Dopo il comma 6, inserire il seguente comma "7. In caso di partecipazione al consolidato fiscale di cui agli articoli da 117 a 129 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora una società partecipante ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, è anche possibile trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai componenti di cui al comma 1, diversi dalle eccedenze del rendimento nozionale, realizzati da altri soggetti partecipanti al consolidato, purché non anteriormente all'ingresso nel consolidato medesimo. Nel caso di cui al periodo precedente, il credito d'imposta può essere unicamente utilizzato, senza limiti d'importo, per la liquidazione dell'imposta di gruppo a norma dell'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."


LOLLOBRIGIDA, TRANCASSINI, RAMPELLI, LUCASELLI

55.1

EMENDAMENTO

Articolo 55

MANCINI, FRAGOMELI, TOPO, BURATTI

Al comma 1, capoverso "Articolo 44-bis" sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1:
 - 1) all'alinea, primo periodo, le parole: "fruito tramite" sono sostituite dalle seguenti "trasformato in";
 - 2) all'alinea, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "In caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito.";
 - 3) le parole: "data di efficacia", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "data di efficacia giuridica";
 - 4) alle lettere a) e b) la parola: "trasformabili" è sostituita dalla seguente: "trasformate";

- b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte della società che cede i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale della società cedente e le perdite fiscali della stessa relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata dalla società partecipata, rilevano, prioritariamente, se esistenti, le eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza della società partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del medesimo testo unico e, a seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società trasparente nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre

55.21.

- 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo”;
- c) al comma 2, le parole: “Essi possono essere utilizzati” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati”;
- d) al comma 3:
- 1) al secondo periodo, dopo le parole: “deve essere esercitata” sono aggiunte le seguenti “tramite la comunicazione di cui al punto 1 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016”.
 - 2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo.”;
- e) al comma 6 è aggiunto il seguente periodo: “Le disposizioni del presente articolo, inoltre, possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti.”.

55.2%

Relazione illustrativa

Le disposizioni apportano alcune modifiche all'articolo 44-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, come modificato dall'articolo 55 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, volte a chiarire specifici aspetti applicativi.

In particolare, con le modifiche viene chiarito che per i crediti acquisiti da soggetti non facenti parte del medesimo gruppo, il valore nominale da considerare è quello di acquisto (e non il valore nominale originario del credito). La stessa regola non viene prevista per le cessioni di crediti acquisiti da società del gruppo nelle quali il valore di riferimento rimane quello originario (prima erogazione o acquisto dall'esterno).

Viene precisato che per data di efficacia della cessione deve considerarsi la data di efficacia giuridica (non rileva quindi, ad esempio, la data di *derecognition* contabile del credito) e che il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere da tale data. Ai fini dell'esercizio dell'opzione per il canone di cui all'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, viene specificato che l'opzione va esercitata tramite comunicazione all'Agenzia delle entrate e che nell'ammontare delle attività per imposte anticipate da considerare ai fini del calcolo del canone devono essere comprese le attività per imposte anticipate trasformate in crediti d'imposta in base alla presente norma.

In caso di soggetti che aderiscono al consolidato o al regime di trasparenza fiscale, viene chiarito che l'agevolazione può essere ottenuta anche qualora il soggetto cedente abbia trasferito perdite fiscali al soggetto consolidante o abbia attribuito perdite fiscali o eccedenza ACE ai soci partecipanti. Con riguardo al consolidato in via prioritaria, andranno trasformate le attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali non trasferite o a eccedenze ACE, e in via residuale quelle relative alle perdite fiscali non utilizzate dal soggetto consolidante; nel caso della trasparenza fiscale, andranno prima trasformate in credito d'imposta le perdite fiscali e le eccedenze ACE non attribuite ai soci partecipanti, e in via residuale quelle attribuite ai soci e da questi ancora non utilizzate considerando il valore dei crediti ceduti nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite.

Per evitare indebite duplicazioni dell'incentivo fiscale introdotto dalla norma, viene stabilito che, con riferimento allo stesso credito, le disposizioni in esame possono trovare applicazione una sola volta. Pertanto se un credito oggetto di cessione ha dato luogo alla trasformazione in credito d'imposta di attività per imposte anticipate ai sensi della norma in oggetto, eventuali successive cessioni del medesimo credito non potranno comportare nuovamente la trasformazione in credito d'imposta di attività per imposte anticipate.

55.2/.

EMENDAMENTO

Articolo 55

BURATTI, TOPO, MANCINI

Al capoverso "articolo 44-bis", apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, penultimo periodo, sostituire le parole: "alla data di efficacia della cessione dei crediti." con "alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti o all'entrata in vigore del presente decreto per le cessioni avvenute precedentemente.";
- 2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" inserire le seguenti: "senza applicazione dei vincoli di cui al terzo periodo del primo comma del citato articolo".
- 3) al comma 6, sostituire le parole: "cessioni di crediti" con le seguenti: "cessioni intermedie di crediti" " e alla fine del periodo, dopo le parole "stesso soggetto" aggiungere il seguente: ", ma rilevano allorché detti crediti sono ceduti a soggetti terzi. Ai fini della disciplina di cui al presente articolo, le cessioni intermedie di cui al periodo precedente non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 10 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212".

RELAZIONE

- Art. 55, capoverso articolo 44-bis, comma 1: la modifica normativa è volta a chiarire che la trasformazione in credito d'imposta si perfeziona alla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti. Il chiarimento si rende necessario in quanto può accadere che nei contratti di cessione si faccia riferimento a più concetti di efficacia (ad esempio, l'efficacia economica che può riferirsi non alla data di stipula, ma a crediti preesistenti o che sorgeranno).
- Art. 55, capoverso articolo 44-bis, comma 2: la modifica intende chiarire che, viste le specifiche finalità della presente disposizione di migliorare la liquidità delle imprese e di favorire una pronta ripresa dell'economia, il credito riveniente dalla trasformazione delle DTA di cui al comma 1 non soggiace ai limiti temporali di compensazione di cui al terzo periodo del comma primo dell'art. 17 del D Lgs 241 del 1997 ("La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge").
- Art. 55, capoverso articolo 44-bis, comma 5: la proposta di modifica normativa ha l'obiettivo di consentire la fruizione del beneficio nell'ambito di un gruppo di imprese qualora i requisiti per fruire dell'agevolazione in commento, vale a dire:
 - titolarità di crediti nei confronti di debitori inadempienti e
 - disponibilità di perdite fiscali e/o eccedenze ACE riportate a nuovo, non sussistano in capo al singolo soggetto ma siano comunque soddisfatti a livello di gruppo.In tal caso, fermo restando che le cessioni di crediti infragruppo sono escluse dalla disciplina di cui al presente articolo, le medesime cessioni non sono considerate, ai soli fini dell'applicazione della disciplina in commento, abusive ai sensi dell'art. 10 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. La successiva cessione dei crediti a terzi esterni al gruppo è idonea a produrre, in presenza degli altri requisiti previsti dalla disciplina in commento, la trasformazione delle DTA in crediti d'imposta in capo al soggetto ultimo cedente, vale a dire il soggetto che opera la cessione al terzo.

55.3

A.C 2463

Articolo 55

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Imposte sugli immobili destinati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale)

1. Per gli immobili destinati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale di cui risulti accertata la chiusura a seguito dell'emanazione dei provvedimenti connessi all'emergenza derivante dalla diffusione sul territorio nazionale del virus Covid 19, non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30% del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60% del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto simile, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.

4. All'onere derivante dal presente articolo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014;

b) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009;

d) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009».

55.01/.

e) quanto a 700 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

[Handwritten signatures]
GELMINI, MANDELLI, OCCHIUTO, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA,
D'ATTIS, RUSSO, SPENA, RUFFINO, GIACOMETTO *[Handwritten signature]*

55.01/.

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 55

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis

(Deroghe per l'utilizzo del fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Sino al 31 dicembre 2022, al fine di adottare iniziative finalizzate al sostegno delle imprese, i comuni sono autorizzati a utilizzare una quota non superiore al 50% del fondo crediti di dubbia esigibilità, in deroga ai limiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni.»


LOLLOBRIGIDA


FERRO


TRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASELLI

55.02

A.C.2463

EMENDAMENTO

Articolo ~~50~~ 55

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Articolo 55-bis
(Cessione dei crediti d'imposta erariali)

1. I crediti di imposte richieste a rimborso divenuti certi, liquidi ed esigibili, ma non ancora liquidati, iscritti nelle sezioni erario delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni Iva, delle denunce periodiche o provenienti da istanze di rimborso, possono essere ceduti, ai sensi dell'articolo 1260 e seguenti del codice civile, dalla data di accertamento degli stessi da parte dell'Agenzia delle Entrate.
2. L'Agenzia delle Entrate provvede a contabilizzare gli importi di cui al comma 1 del presente articolo in una sezione apposita del cassetto fiscale del contribuente il quale ha facoltà di utilizzare il saldo attivo del credito quale corrispettivo per il pagamento delle fatture elettroniche di cui è destinatario e previo consenso del fornitore.
3. La cessione del credito di cui al precedente comma è consentita entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi disciplinati dall'articolo 43-bis, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle Finanze 30 settembre 1997, n.384 e dall'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli contribuenti titolari di partita iva. Il presente articolo non si applica ai soggetti identificati nell'elenco dell'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 come modificato dal Decreto Ministeriale 25 marzo 2020.

Francesco Ruggiero
Domenico Domo

55.03

A.C. 2463

Emendamento

Art.55

CENTEMERO, BITONCI, CAVANDOLI, COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI, PAGANO ALESSANDRO, PATERNOSTER, TARANTINO, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

(Incentivo all'aggregazione tra banche di medie e piccole dimensioni e scissioni bancarie)

1. In caso di aggregazioni bancarie, realizzate entro il 31 dicembre 2020, soggette ad autorizzazione della BCE ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, ad esito delle quali si crei una banca con non oltre 30 miliardi di euro di attivo di bilancio, le attività per imposte anticipate (DTA) risultanti dalle situazioni patrimoniali delle aziende bancarie partecipanti all'aggregazione, approvate dai rispettivi organi amministrativi per le finalità dell'aggregazione e in osservanza delle norme applicabili per la realizzazione di essa, possono essere trasformate in credito di imposta dalle banche in seno alle quali si sono generate, che si obbligano a corrispondere un canone annuo a decorrere dall'esercizio in cui avviene l'aggregazione e per i 10 esercizi successivi.

2. Il canone è determinato per ciascun esercizio di applicazione della disciplina applicando l'aliquota dell'1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente, calcolata con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, nonché alle DTA non iscritte in bilancio.

3. Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

4. Al credito d'imposta generato per effetto della trasformazione di cui al comma 1 si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 57, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, fatta eccezione per il diritto al rimborso, che non è consentito neppure in via parziale o residuale.

5. Ai conferimenti di aziende o rami di azienda bancarie, effettuati in società esistenti o di nuova costituzione che ne proseguano l'attività, si applicano le disposizioni dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

55.06

C. 2463 Governo, approvato dal Senato

(DL 18/2020)

56

Emendamento

Articolo 56

Angiola

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: "attività imprenditoriali" sono aggiunte le seguenti: "e professionali";

2) alle lettere a), b) e c), le parole: "30 settembre 2020", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2021";

b) al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: ", ivi compresi gli esercenti arti e professioni, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 1, comma 821 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.".

56.1

Emendamento

BENIGNI, PEDRAZZINI, GAGLIARDI, SILLI, SORTE

Articolo 56

1. Alla rubrica dell'articolo 56 dopo le parole "*Misure di sostegno finanziario*" si aggiungono le parole "*ai professionisti*".
2. Al comma 2 alle parole "*Al fine di sostenere le attività*" si aggiungono le parole "*professionali ed*".
3. Al comma 5 dopo le parole "*aventi sede in Italia*" si aggiungono le parole "*nonché i professionisti iscritti agli albi professionali e i relativi ordini e collegi professionali, in applicazione del principio di cui all'art. 101 Tfu²*".

56.2

AC 2463

Emendamento

PEDRAZZINI, BENIGNI, GAGLIARDI, SILLI, SORTE

Articolo 56

All'articolo 56 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, lettera a) dopo le parole "*fino al 30 settembre 2020*" inserire le parole "*alle stesse attività imprenditoriali, su loro esplicita richiesta, sarà concesso un ampliamento della linea di credito a revoca fino alla metà dell'importo concesso alla data del 29 febbraio 2020. Tale ampliamento non potrà essere revocato prima del 30 settembre 2020.*".

b) Al comma 2, lettera c) le parole "*30 settembre 2020*" sono sostituite dalle parole "*30 giugno 2021*".

c) Inserire, infine, il seguente comma:

"13. La Banca d'Italia vigilerà sull'operato delle banche e degli intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n.385 del 1° settembre 1993, per verificare la corretta applicazione di quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo. In caso di mancata concessione delle agevolazioni richieste da parte delle attività imprenditoriali aventi i requisiti richiesti dal comma 4 e 5 del presente articolo, verranno erogate sanzioni da euro 10.000,00 a euro 50.000,00 per ogni singola violazione accertata."

56.3

Emendamento

AC 2463

Emendamento

Articolo 56

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), sostituire le parole: "fino al 30 settembre 2020" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";
- b) alla lettera b), sostituire le parole: "prima del 30 settembre 2020" con le seguenti: "prima del 31 dicembre 2020" e sostituire le parole: "sino al 30 settembre 2020" con le seguenti: "sino al 31 dicembre 2020";
- c) alla lettera c), sostituire le parole: "prima del 30 settembre 2020" con le seguenti: "prima del 31 dicembre 2020" e sostituire le parole: "sino al 30 settembre 2020" con le seguenti: "sino al 31 dicembre 2020".

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Cunial, Giannone

56.4

EMENDAMENTO

Articolo 56

FRAGOMELI, TOPO, BURATTI

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: “ E’ facoltà delle Imprese richiedere la sospensione anche dei pagamenti dovuti da entrambe le parti per i contratti derivati a copertura dei rischi di tasso eventualmente esistenti in relazione a tali prestiti;”;

b) alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: “Per gli eventuali contratti derivati a copertura dei rischi di tasso, in relazione ai mutui e finanziamenti per i quali sono sospesi i rimborsi in conto interessi, è facoltà delle Imprese richiedere la sospensione sino al 30 settembre 2020 dei pagamenti dovuti da entrambe le parti.”

Relazione

Con la presente proposta si intende proporre di inserire nell’articolo 56 co.2 lett. b) e c) le disposizioni sopra indicate per chiarire il trattamento che deve applicarsi ai contratti derivati conclusi a copertura dei finanziamenti, in relazione ai quali l’Impresa ha il diritto di ottenere la sospensione dei pagamenti dovuti e la loro dilazione.

Com’è noto i contratti derivati sono essenzialmente diversi da un contratto di finanziamento e dagli altri elementi accessori del credito e, pertanto, è opportuno l’inserimento di disposizioni che chiariscano come l’effetto della sospensione dei pagamenti sui finanziamenti si possa riflettere sui contratti derivati.

Osserviamo che il derivato continua a esplicare la sua funzione di copertura anche rispetto alle rate posticipate del contratto di finanziamento. Infatti, poiché l’importo di queste rate viene cristallizzato alle rispettive date di pagamento (quando ne viene fatto il calcolo), anche gli importi dovuti ai sensi della copertura dovrebbero allo stesso modo continuare a essere calcolati regolarmente. Con la modifica proposta viene pertanto chiarito che è lasciata all’Impresa la facoltà di valutare se sospendere i pagamenti anche lato derivato, e ciò sia nell’ipotesi di finanziamenti con rimborso non rateale (art.56 co2 lett.b)) che per quelli con rimborso rateale (art. 56 co2 lett.c)). La sospensione dei pagamenti deve riguardare entrambe le parti (la banca e l’Impresa), altrimenti la banca sarebbe costretta ad effettuare tempestivamente la sua prestazione, in base alla copertura, non ricevendo però nel contempo quanto a lei dovuto e ciò si risolverebbe in un maggiore onere per la banca, situazione che ai sensi del medesimo art. 56 non deve determinarsi.

Nell’ipotesi di finanziamenti con rimborso rateale (art. 56 co. 2 lett.c)) precisiamo altresì che la facoltà per l’Impresa di chiedere la sospensione dei pagamenti dovuti ai sensi del derivato di copertura è da prevedere solo nel caso in cui l’Impresa chieda la sospensione del rimborso in conto interessi unitamente alla sospensione in conto capitale. Invero il derivato svolge la sua funzione di proteggere l’Impresa dalle oscillazioni dei tassi di interesse, quindi ove la stessa continuasse ad effettuare il pagamento degli interessi non vi sarebbe motivo per accordargli la facoltà di sospendere il contratto derivato.

56.5


AC 2463

EMENDAMENTO

ARTICOLO 56

Al comma 2, dopo le parole “dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5,” inserire le seguenti “e le scuole paritarie”

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese, e alle scuole paritarie colpite dall'epidemia di COVID-19)


FRASSINETTI, BUCALO, MOLLICONE, FERRO, TRANCASSINI, RAMPELLI,
LUCASELLI

56.6

A.C. 2463

Articolo 56

Al comma 2, dopo le parole "le imprese come definite dal comma 5," aggiungere le seguenti: "gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili aventi destinazione d'uso non residenziale oggetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,".

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese e organismi di investimento collettivo del risparmio colpite dall'epidemia di COVID-19)

Cattaneo *Prestigiacomo* *Russo* *D'Etto* *Mandelli* *Ochiuto* *Cannizzaro*
CATTANEO, PRESTIGIACOMO, RUSSO, D'ETTORE, MANDELLI, OCHIUTO, CANNIZZARO,
PELLA, D'ATTIS

56.7

A.C. 2463

Emendamento


Art 56

(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

“4-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2 non comporta variazioni nella classificazione, da parte di banche ed intermediari finanziari, della qualità del credito dei soggetti richiedenti”.

Sqferi



56.8

AC 2463

GAGLIARDI, PEDRAZZINI, BENIGNI, SILLI, SORTE

Articolo 56

1. Il comma 5 dell'art. 56 è sostituito dal seguente: *"5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese, qualora aventi sede in Italia, le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché tutte le cooperative sociali."*

56.9

A.C. 2463

Emendamento

All'art. 56, dopo il comma 5 inserire il seguente:

“5-bis. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 anche le imprese che svolgono attività di noleggio di veicoli non aventi i requisiti di cui al comma 5, relativamente alle esposizioni debitorie su veicoli concessi a noleggio alle Imprese di cui al comma 5. Il beneficio è concesso previa attestazione della disponibilità delle richiedenti a estendere a loro volta alle Imprese di cui al comma 5 la medesima misura di cui al comma 2”.

Sarro



56.10

C.2463

Emendamento all'art. 56

All'art. 56 n. 5, aggiungere 5 bis.

“Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 anche le imprese che svolgono attività di noleggio di veicoli non aventi i requisiti di cui all'art. 5 relativamente alle esposizioni debitorie su veicoli concessi a noleggio alle Imprese di cui all'art. 5. Il beneficio è concesso previa attestazione della disponibilità delle richiedenti a estendere a loro volta alle Imprese di cui all'art. 5 la medesima misura di cui al comma 2”.


D'ETTORE

56.11

Emendamenti

A.C. 2463

Articolo 56

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 anche le imprese le cui esposizioni debitorie siano, al momento della data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

On. Rospi

56.12

Emendamento

A.C. 2463

Articolo 56

Al comma 4, dopo le parole "comma 2" aggiungere la seguente: "anche", conseguentemente sopprimere la parola "non"

On. Rospi

56.13

AC. 2463

EMENDAMENTO

Articolo 56

Al comma 5, dopo le parole: "comma 5" aggiungere le seguenti: ", nonché le strutture extralberghiere organizzate anche non in forma d' impresa secondo la legislazione vigente".

On. Trano

56.14

A.C. 2463

EMENDAMENTO

ART. 56

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: *"5-bis. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 anche le imprese che svolgono attività di noleggio di veicoli non aventi i requisiti di cui all'art. 5 relativamente alle esposizioni debitorie su veicoli concessi a noleggio alle Imprese di cui all'art. 5. Il beneficio è subordinato alla sospensione delle rate di noleggio a favore delle medesime imprese di cui al comma 5"*.

COLLETTI

Motivazione: con tale emendamento facciamo rientrare tra le ipotesi di sospensione anche i finanziamenti delle ditte di noleggio che, a cascata, sono obbligate a sospendere le relative rate di noleggio alle imprese di cui al comma 5.

56.15

Art. 56

All'art. 56 del Decreto (*Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19*) aggiungere al 2° comma

lett. b), al termine dell'attuale previsione e precisamente dopo la frase che finisce con la parola "condizioni." la seguente previsione "E' facoltà delle Imprese richiedere la sospensione anche dei pagamenti dovuti da entrambe le parti per i contratti derivati a copertura dei rischi di tasso eventualmente esistenti in relazione a tali prestiti;"

lett. c), al termine dell'attuale previsione e precisamente dopo la frase che finisce con le parole "in conto capitale." la seguente previsione "Per gli eventuali contratti derivati a copertura dei rischi di tasso, in relazione ai mutui e finanziamenti per i quali sono sospesi i rimborsi in conto interessi, è facoltà delle Imprese richiedere la sospensione sino al 30 settembre 2020 dei pagamenti dovuti da entrambe le parti."

On. Zennaro

Antonio Zennaro

56.16

AC 2463

Articolo 56

Dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente:

Articolo 56-bis

"Misure a sostegno della liquidità delle imprese di intermediazione immobiliare"

1. Per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché per quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni per i contratti di locazione di cui all'art. 4 D.L.n.50/2017 o intervengano nel pagamento degli stessi, sono sospesi sino al 31 dicembre 2020 i versamenti relativi all'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 D.lgs.n.23/2011.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021.

Polidori *Mandelli* *Occhiuto* *Prestigiacommo* *D'ettore* *Cannizzaro* *Pella*
POLIDORI, MANDELLI, OCCHIUTO, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA,
D'ATTIS, RUSSO
D'attis *Russo*

56.01

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

"Art. 56-bis

(Misure per gli organismi di investimento collettivo del risparmio colpiti dall'epidemia di COVID-19)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 56 del presente decreto si applicano altresì alle operazioni finanziarie descritte all'articolo 56, comma 2, del presente decreto che abbiano quali beneficiari gli organismi di investimento collettivo del risparmio, così come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili aventi destinazione d'uso non residenziale e che siano oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successive modificazioni, e alle relative disposizioni di esecuzione e attuazione ovvero ad altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19.

2. Le previsioni di cui all'articolo 56 del presente decreto trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili aventi destinazione d'uso non residenziale affetti dalle suddette misure contenitive."

CATTANEO, PRESTIGIACOMO, MANDELLI, OCCHIUTO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA, D'ATTIS, RUSSO

56.02

A.C. 2463
EMENDAMENTO

Articolo 56

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

“Articolo 56-bis

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino alla fine della durata dello stato di emergenza, sono sospese le commissioni interbancarie applicate al prelievo automatico di contante.”

Elvira Savino



56.03

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 56

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 56-bis

1. Il procedimento di protesto di cambiali e assegni - emessi da imprese, società, partite IVA nel periodo antecedente i centoventi (120) giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è sospeso fino al 31 dicembre 2020. È fatto altresì divieto ai medesimi soggetti l'emissione di nuovi titoli nel medesimo periodo.»

(MELONI) *Meloni*

Lollobrigida
LOLLOBRIGIDA

Osato
OSNATO

Francassini
FRANCASSINI

Rampelli
RAMPELLI

Lucaselli
LUCASELLI

56.06

AC 2463

EMENDAMENTO

Art. 56

BUBISUTTI, VIVIANI, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI, LOSS, MANZATO, PATASSINI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 56-bis

(Strumenti finanziari regionali nel settore agroalimentare)

1. In considerazione della necessità di intervenire con la massima urgenza nel settore agroalimentare nell'attuale situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19, è favorito l'utilizzo da parte delle Regioni di strumenti finanziari che, operando nella forma di organismi strumentali che non applicano il decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, risultano maggiormente efficaci e tempestivi nell'attuazione delle misure di sostegno a favore delle imprese.
2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011 l'accertamento dei rientri di anticipazioni disposte a favore degli strumenti finanziari è consentito nello stesso esercizio di concessione delle medesime, seppure esigibile negli esercizi successivi."

56.05

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 56

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 56-bis

Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", gli Istituti bancari concedono alle aziende nuove linee di fido di cassa nella misura del 20 per cento rispetto a quelle già attive, allocando tali risorse su un conto corrente transitorio, che le medesime imprese potranno utilizzare esclusivamente per il pagamento di dipendenti e fornitori, con scadenza al 30 giugno 2021. Parimenti per le aziende non affidate ma con credibilità dimostrabile attraverso bilanci in positivo e regolarità contributiva si provvede all'affidamento pari ad 1/12 del fatturato riferito all'ultimo bilancio depositato.

Sono da considerare rinnovate in automatico, quindi da non ritenersi insolute, le ricevute bancarie dei mesi di marzo e aprile 2020 per le quali vi è stato il mancato pagamento.

Lo Stato, anche per mezzo di enti dallo stesso partecipati, presta garanzia totale e sovrana agli istituti di credito.

Al fine della classificazione da parte degli istituti di credito dei requisiti delle aziende si opera mediante autocertificazione senza ulteriori procedure di accertamento restando valide le istruttorie precedenti. Per le società non affidate la autocertificazione è sostituita dalla presentazione dell'ultimo bilancio depositato nonché della regolarità contributiva. Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle normali fattispecie di punibilità.»


LOLLOBRIGIDA


OSINATO


TRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASELLI

56.06

EMENDAMENTO

AC 2463

Articolo 56

Dopo l'articolo 56 inserire il seguente:

«56-bis

(Finanziamento virtuale per adempimenti fiscali delle imprese)

1 Alle microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, è riconosciuto a richiesta un finanziamento virtuale pari al 15 per cento del fatturato registrato nell'anno 2019, nel limite complessivo di spesa 500 milioni di euro per l'anno 2020. L'importo di cui al primo periodo è utilizzato a compensazione per gli adempimenti fiscali relativi al versamento di imposte, contributi e tasse dell'anno 2020.

2 Il finanziamento virtuale di cui al comma 1 è riportato nel cassetto fiscale di ciascun soggetto avente diritto e il suo importo è decurtato ad ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 1.

3 Sulla base dell'importo residuo al 1 gennaio 2021 nel cassetto fiscale si calcola il finanziamento di cui ha usufruito ciascun avente diritto. Detto finanziamento è restituito allo stato con pagamenti rateali senza interessi.

4 Il ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità attuative del presente articolo, prevedendo che le restituzioni di cui al comma 3 siano effettuate con un numero minimo di rate non inferiore a cinque.

5 All'onere di cui al presente articolo, pari ad euro 500 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

ZUCCONI

TRANCASSINI

RAMPELLI

LUCASELLI

56.07

SORTE, PEDRAZZINI, BENIGNI, GAGLIARDI, SILLI

Articolo 56

Dopo l'articolo 56 è inserito il seguente:

Articolo 56-bis
(Mutui agevolati)

1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.
2. Le disposizioni del comma 1 sono riferite a tutto il territorio nazionale e si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di entrata in vigore del presente decreto.

56.08

Emendamento

GAGLIARDI, PEDRAZZINI, BENIGNI, SILLI, SORTE

Articolo 56

1. Dopo l'art. 56 aggiungere il seguente:

Art. 56-bis

(Misure a sostegno delle scuole dell'infanzia private)

1. Gli enti privati gestori, in qualsiasi forma, di scuole dell'infanzia provvedono al rimborso a favore degli utenti, e su richiesta dei medesimi, dei corrispettivi versati per la frequenza durante il periodo di interruzione dell'attività scolastica per effetto dei provvedimenti relativi al contenimento del contagio da COVID-19.
2. Agli enti gestori è riconosciuto un credito di imposta pari al 30% dell'ammontare dei rimborsi previsti dal comma 1.

~~Art. 56-ter ^{bis}~~

~~*(Abolizione dell'IRAP per le Cooperative Sociali)*~~

- ~~1. Al comma 2 dell'art. 3 D.Lgs. 446/1997, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente lettera:
"d) le cooperative sociali".~~

~~Art. 56-^{quater} ^{bis}~~

~~*(Tavolo tecnico per l'individuazione e la definizione di meccanismi per facilitare l'accesso al credito delle cooperative sociali)*~~

- ~~1. Al fine di individuare e definire misure che consentano alle Cooperative Sociali un più semplice accesso al credito è istituito presso il Ministero del Lavoro un tavolo tecnico con la partecipazione di organismi di rappresentanza di tali enti e delle istituzioni bancarie e creditizie. Il tavolo si occuperà, in particolare, dello studio di un sistema di rating specificamente dedicato alla realtà delle Cooperative Sociali che sia in grado di descrivere, tenendo conto delle peculiarità del settore, la solidità ed il merito creditizio di tali enti.~~

56.09

Emendamento

GAGLIARDI, PEDRAZZINI, BENIGNI, SILLI, SORTE

Articolo 56

1. Dopo l'art. 56 aggiungere il seguente:

Art. 56-bis

(Misure a sostegno delle scuole dell'infanzia private)

1. Gli enti privati gestori, in qualsiasi forma, di scuole dell'infanzia provvedono al rimborso a favore degli utenti, e su richiesta dei medesimi, dei corrispettivi versati per la frequenza durante il periodo di interruzione dell'attività scolastica per effetto dei provvedimenti relativi al contenimento del contagio da COVID-19.
2. Agli enti gestori è riconosciuto un credito di imposta pari al 30% dell'ammontare dei rimborsi previsti dal comma 1.

Art. 56-ter bis

(Abolizione dell'IRAP per le Cooperative Sociali)

1. Al comma 2 dell'art. 3 D.Lgs. 446/1997, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente lettera: "d) le cooperative sociali".

GAGLIARDI, PEDRAZZINI, BENIGNI, SILLI, SORTE

Art. 56-quater bis

(Tavolo tecnico per l'individuazione e la definizione di meccanismi per facilitare l'accesso al credito delle cooperative sociali)

1. Al fine di individuare e definire misure che consentano alle Cooperative Sociali un più semplice accesso al credito è istituito presso il Ministero del Lavoro un tavolo tecnico con la partecipazione di organismi di rappresentanza di tali enti e delle istituzioni bancarie e creditizie. Il tavolo si occuperà, in particolare, dello studio di un sistema di rating specificamente dedicato alla realtà delle Cooperative Sociali che sia in grado di descrivere, tenendo conto delle peculiarità del settore, la solidità ed il merito creditizio di tali enti.

56.010

Emendamento

GAGLIARDI, PEDRAZZINI, BENIGNI, SILLI, SORTE

Articolo 56

1. Dopo l'art. 56 aggiungere il seguente:

Art. 56-bis

(Misure a sostegno delle scuole dell'infanzia private)

1. Gli enti privati gestori, in qualsiasi forma, di scuole dell'infanzia provvedono al rimborso a favore degli utenti, e su richiesta dei medesimi, dei corrispettivi versati per la frequenza durante il periodo di interruzione dell'attività scolastica per effetto dei provvedimenti relativi al contenimento del contagio da COVID-19.
2. Agli enti gestori è riconosciuto un credito di imposta pari al 30% dell'ammontare dei rimborsi previsti dal comma 1.

Art. 56-~~ter~~ bis

(Abolizione dell'IRAP per le Cooperative Sociali)

1. Al comma 2 dell'art. 3 D Lgs. 446/1997, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente lettera: "d) le cooperative sociali".

Art. 56-~~quater~~ bis

(Tavolo tecnico per l'individuazione e la definizione di meccanismi per facilitare l'accesso al credito delle cooperative sociali)

1. Al fine di individuare e definire misure che consentano alle Cooperative Sociali un più semplice accesso al credito è istituito presso il Ministero del Lavoro un tavolo tecnico con la partecipazione di organismi di rappresentanza di tali enti e delle istituzioni bancarie e creditizie. Il tavolo si occuperà, in particolare, dello studio di un sistema di rating specificamente dedicato alla realtà delle Cooperative Sociali che sia in grado di descrivere, tenendo conto delle peculiarità del settore, la solidità ed il merito creditizio di tali enti.

56.014

EMENDAMENTO

Art. 56

Dopo l'art. 56 è inserito il seguente:

Art.56-bis

(Ulteriori disposizioni in favore delle micro piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dal l'epidemia di COVID-19, le imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, possono a loro scelta:

- a) utilizzare in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 9 luglio 1997 n. 241, i crediti tributari risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP, dei sostituti di imposta e dell'IVA anche infrannuali, oltre il limite di cui all'art. 34, comma 1, della Legge 23/12/2000 n. 388, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate. I soggetti IVA, che vantano crediti tributari in attesa di rimborso e regolarmente liquidati dalla Agenzia delle Entrate, possono utilizzare i predetti crediti in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs 9 luglio 1997 n. 241, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate;
- b) comunicare mediante messaggio di posta elettronica certificata all'amministrazione finanziaria la propria intenzione di appoggiare il pagamento presso una banca; quest'ultima, messa in copia nella comunicazione via pec, effettuerà l'operazione di anticipo senza possibilità di diniego e diventerà creditrice dell'Amministrazione finanziaria quale cessionaria del credito fiscale percependo gli interessi che matureranno nel tempo intercorrente fino all'effettivo incasso da parte dell'amministrazione finanziaria. Le somme in questo modo anticipate sono intangibili per qualunque successivo credito da parte dell'amministrazione finanziaria stessa o di terzi nei confronti dell'impresa e quindi inopponibile alla banca qualunque eccezione del pagamento del credito ceduto"

LOLOBRIGIDA, TRANCASSINI, RAMPPELLI, LUCASELLI

56.012

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

57

AC 2463


EMENDAMENTO

ARTICOLO 57

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

“Articolo 57 bis - Misure di rilancio per le aziende

I commi dal 634 al 676 dell'art. 1 della L. 160/2019 sono abrogati.”


DELMASTRO DELLE VEDOVE, TRANCASSINI, RAMPPELLI, LUCASELLI

57.01

A.C. 2463

Emendamento

Dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:

"Art. 57-bis.

Fino al 31 dicembre 2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19, non si dà luogo alla dichiarazione di fallimento quando l'insolvenza è determinata da causa di forza maggiore".

Zanettin


57.02

EMENDAMENTO

[Digitare qui]

AC 2463
[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 57

Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente.

«Articolo 57-bis

(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, comma 1, le parole "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi".»


LOLLOBRIGIDA


DONZELLI


TRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASEGLI

57.03

AC 2463
EMENDAMENTO

ART. 57

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni volte a tutelare le imprese operanti in settori di rilevanza strategica e le aziende rilevanti nella produzione nazionale.)

1. Al fine di tutelare le imprese nazionali attive nei settori di rilevanza strategica, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e quelle nei settori sottoposti alla normativa vigente sul "Golden power" da scalate ostili o da operazioni di speculazione connesse alla grave crisi sociale ed economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. è autorizzata - anche in deroga ad ogni limite statutario - ad acquistare titoli, obbligazioni e capitale sociale delle suddette imprese e, su indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, delle aziende il cui marchio sia stato definito "marchio storico" nonché di quelle di alto valore per le filiere produttive italiane, al fine di preservarne la produzione in Italia.
2. Le esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. ai fini delle operazioni di cui al comma 1 sono assistite dalla garanzia dello Stato, nella misura dell'ottanta per cento. A tal fine è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le

57.04% 68

integrazioni delle autorizzazioni di cassa, di cui all'articolo 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Cassa depositi e prestiti S.p.a. procede alla vendita dei titoli, delle obbligazioni ovvero del capitale sociale acquisiti ai sensi del presente articolo, entro tre anni dalla data della loro acquisizione, in modo da non alterare le normali condizioni di concorrenzialità nel mercato.»


LOLLOBRIGIDA, TRANCASSINI, RAMPELLI, LUCASEILLI

57.06/.

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

59

A.C. 2463
EMENDAMENTO
Articolo 59

Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Articolo 59-bis

(Sospensione segnalazioni alla Centrale dei Rischi e ai Sistemi di informazioni creditizie)

1. Al fine di sostenere le famiglie e le imprese colpiti dagli effetti negativi conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19 attraverso un più efficace e agevole accesso al credito, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2020, sono sospese da parte degli intermediari partecipanti alla CR tutte le segnalazioni a sofferenza al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi tenuto presso la Banca D'Italia, denominato "Centrale dei rischi", di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994 così come modificata dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 luglio 2012, n. 663 - Centrale dei rischi.

2. Fino al termine di cui al comma 1, sono altresì sospese tutte le segnalazioni a sofferenza in tutti gli altri Sistemi di informazioni creditizie (SIC) del quale fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria."

BERARDINI, ALEMANNI, CARABETTA, FANTINATI, GIARRIZZO, MASL, PAPIRO, PAXIA, PERCONTI, RIZZONE, SCANU, SUT, VALIASCAS, DE GIROLAMO, ZENNARO
De Girolamo
De Girolamo

59.01

A.C. 2463

EMENDAMENTO

Articolo 59

Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:


Articolo 59-bis

(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

1. Al fine di garantire la continuità dell'attività delle imprese colpiti dagli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 settembre 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

2. L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su: a) i termini per la presentazione al pagamento; b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti; c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990; d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.

3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386."


BERARDINI, ALEMANNI, CARABETTA, FANTINATI, GIARIZZO, MASL, PAPIRO,
PAXIA, PERCONTI, RIZZONE, SCANU, SUT, VALLASCA, DE GIROLAMO, ZENNARO
Pire, Pire, Pire, Pire, Pire, Pire, Pire
D. D.

59.02

C.2463

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Proroga della validità dei titoli di credito)

1. Per gli assegni presentati per il pagamento, a partire dal 10 marzo 2020 e fino alla data indicata nell'articolo 2 del D.P.C.M. 9 marzo 2020 o successivamente prorogata, nonché per i soggetti indicati dall'articolo 10 comma 4 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9, presentato per il pagamento a far data dal 22 febbraio 2020, per i quali sia stato levato il protesto perché privi di provvista, si applicano le disposizioni che seguono:

a) non si applicano le sanzioni pecuniarie, le sanzioni accessorie e la penale, previste rispettivamente dagli articoli 2, 5 e 3 della legge 15 dicembre 1990 n. 386;

b) il termine previsto dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990 n. 386 è fissato al 31 ottobre 2020;


c) il termine previsto dall'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955 n. 77 è prorogato al giorno successivo alla detta data del 31 ottobre 2020; qualora l'elenco sia stato già presentato la pubblicazione eventualmente effettuata viene cancellata d'ufficio.

d) l'iscrizione del protesto nell'archivio informatico previsto dall'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990 n. 386 è sospesa sino al 31 ottobre 2020. Qualora l'iscrizione sia stata già effettuata, il soggetto segnalatore ne richiede la cancellazione;

e) sino alla data del 31 ottobre 2020 è vietata la pubblicazione del protesto in registri di qualunque tipo, tenuti da soggetti pubblici o privati, e ove effettuata, deve essere cancellata ad opera del soggetto gestore dell'archivio.

2. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 le parole: "31 marzo 2020" sono sostituite con le parole: "31 ottobre 2020".

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 126, comma 4, è ridotto di 5 Milioni di euro per l'anno 2020.»


CASCIELLO, MANDELLI, OCCHIUTO, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA,
D'ATTIS, RUSSO

59.03

ART. 59

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto.)

1. Il presente articolo reca disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno *in bonis* del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale - anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati «società cessionarie», da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati «soggetti cedenti», quando:

a) il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

b) il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato «debitore», sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debtrici nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera a);

59.04/ 41

c) la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2020.

3. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 2, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 3.000.000 se persona fisica ovvero 25.000.000 se impresa ai sensi del comma 2, lettera b), in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.

4. Ai fini di cui al comma 3:

a) il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;

b) il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

5. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 4, lettera b), e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

6. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5. La comunicazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 3, entro il termine massimo di dodici mesi, salvo diverso accordo tra le

59.04%⁴²

parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

7. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la comunicazione di cui al comma 5 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 5, terzo periodo;

b) qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;

c) qualora il termine di cui alla lettera b) sia scaduto o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 3 è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

8. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.»

① *[Handwritten signature]*
② *[Handwritten signature]*
LOLOBRIGIDA, TRANCASSINI, RAMPPELLI, LUCASELLI

59.04%

ART. 59

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Disposizioni volte ad agevolare la rinegoziazione di mutui ipotecari concessi per l'acquisto di immobili destinati a prima casa ed oggetto di procedura esecutiva immobiliare.)


1. Il presente articolo reca disposizioni volte a favorire la rinegoziazione del contratto di mutuo immobiliare per l'acquisto della prima casa, qualora sia in corso una procedura esecutiva immobiliare per il recupero di un credito ipotecario di primo grado e oggetto dell'esecuzione sia la prima casa di abitazione del debitore.
2. Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare sul bene oggetto di garanzia ipotecaria di primo grado, qualora il mutuo sia stato concesso per l'acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e sia stato già rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato, il debitore mutuatario può richiedere la sospensione del processo esecutivo e presentare al creditore bancario ipotecario la richiesta di rinegoziazione del credito ipotecario. La rinegoziazione del credito ipotecario avviene nei limiti e nelle forme di seguito indicati:
 - a) l'offerta deve indicare un importo non inferiore al minore tra il valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d'ufficio ovvero il prezzo base della prossima asta fissata nella procedura e, nel caso in cui il debito complessivo sia inferiore a tali valori, deve fare riferimento al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi del l'articolo 2855 del codice civile;

59.05/.

- b) l'importo determinato secondo i parametri di cui alla lettera a) deve essere versato con una dilazione non superiore a venti anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione e comunque non superiore ad una durata in anni che, sommata all'età del debitore, superi il numero di ottanta;
- c) la garanzia ipotecaria prestata in favore del creditore bancario è confermata e mantenuta ai patti e alle condizioni originarie che devono intendersi integralmente richiamati e confermati;
- d) alla dilazione dei pagamenti è applicato un tasso fisso non superiore al tasso medio di mercato rilevato dalla Banca d'Italia nel trimestre di riferimento per operazioni di mutui ipotecari della medesima specie a tasso fisso.
3. Il comma 2 si applica in presenza delle seguenti condizioni:
- a) il pignoramento a seguito del quale si procede all'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca deve essere stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 31 dicembre 2018;
- b) non devono essere intervenuti altri creditori oltre al creditore bancario titolare del credito;
- c) la richiesta di rinegoziazione deve essere stata presentata per la prima volta nell'ambito del processo esecutivo;
- d) alla data di presentazione il debito complessivo per capitale e interessi anche di mora calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile non deve essere complessivamente superiore a euro 500.000.
4. Il creditore bancario svolge un'istruttoria in merito alla richiesta di rinegoziazione del credito entro novanta giorni dalla richiesta medesima, sulla base dell'attuale situazione reddituale e della solidità finanziaria e patrimoniale del debitore e, in assenza di elementi ostativi, formalizza con il debitore l'accordo di rinegoziazione.
5. Ai fini della valutazione di cui al comma 4 non rileva l'inadempimento che ha determinato l'avvio della procedura esecutiva immobiliare pendente.

59.05/.

6. Ai sensi del comma 4, l'incapacità reddituale si presume qualora il complessivo impegno finanziario annuale derivante dal pagamento delle rate del mutuo rinegoziato sia superiore ad un terzo del reddito netto del debitore; qualora l'importo della rata sia inferiore ad un terzo del reddito netto del debitore, il creditore non può rifiutare la proposta se non per giusta causa o giustificati motivi.».


LOLLOBRIGIDA, FRANCASSINI, RAMPELLI, LUCASELLI

59.05/

C. 2463 Governo, approvato dal Senato

(DL 18/2020)

60

AC 2463
EMENDAMENTO

ART. 60

L'articolo 60 è soppresso.

Lucaselli *Trancassini* *Rampelli* *Lucaselli*
LUCASELLI, TRANCASSINI, RAMPELLI, LUCASELLI

60.1

A.C. 2463


Articolo 60

Sostituirlo con il seguente:

Articolo 60

(Rimessione in termini per i versamenti)

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati sino alla fine dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.
2. La proroga di cui al comma 1 è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020.
3. I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di trentasei rate mensili di pari importo dalla data del diciottesimo mese successivo alla fine dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità applicative del presente comma,
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le risorse rinvenienti dall'articolo 126, comma 4, della presente legge.


PRESTIGIACOMO, MANDELLI, OCCHIUTO, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO,
PELLA, D'ATTIS, RUSSO

60.2

Art.60

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1.bis. I versamenti di cui al comma 1 possono essere integrati senza applicazione di sanzioni ed interessi entro il 30 giugno 2020.

On. Lupi

On. Colucci

On. Sangregorio

On. Tondo



60.3

A.C. 2463 Emendamento

Articolo 60


Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Articolo 60-bis

(Riduzione compensata della tassa automobilistica)

1. Per l'anno 2020 le regioni possono stabilire una riduzione della tassa automobilistica di cui all'articolo 181 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, fino ad un massimo del 10 per cento ulteriore rispetto al limite minimo previsto dal comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, anche graduando la riduzione rispetto a specifici tipologie o utilizzi dei veicoli. Lo Stato provvede alle minori entrate di cui al presente comma nella misura massima di 340 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei provvedimenti di riduzione della tassa automobilistica da queste adottati entro il mese di settembre 2020. Nei casi in cui la tassa automobilistica per l'anno 2020 sia stata in tutta o in parte pagata, la riduzione adottata dalla Regione è scomputata dai successivi pagamenti. Le Regioni regolano, con proprie norme, l'applicazione dell'agevolazione nei casi di acquisto o cessione o radiazione dal Pubblico registro, dei veicoli.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 340 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.


Giacomotto

60.0.1.

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

61

Emendamento

Articolo 61

Angiola

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 lettere a) e b) le parole "30 aprile 2020" sono sostituite da "30 giugno 2020";
- b) al comma 1, lettera c), le parole "nel mese di marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo da marzo 2020 a giugno 2020";
- c) al comma 4, le parole: "entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di dodici rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020";
- d) il comma 5 è abrogato.

61.1

AC 2463
EMENDAMENTO

ART. 61

L'articolo 61 è sostituito dal seguente:

"Art. 61

(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, le parole "30 aprile" sono sostituite dalle parole "31 agosto".
2. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, lettera a), le parole "24 e 29" sono sostituite dalle parole "24, 25 e 25-bis";
3. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano a tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
4. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato."


LOLLOBRIGIDA, TRANCASSINI, RAMPELLI, LUCASELLI

61.2

A.C. 2463

EMENDAMENTO

All'articolo 61:

al comma 1, lettera a), le parole <<30 aprile 2020>> sono sostituite dalle parole <<31 ottobre 2020>>;

al comma 1, lettera b), le parole <<30 aprile 2020>> sono sostituite dalle parole <<31 ottobre 2020>>;

al comma 1, lettera c), le parole <<nel mese di marzo>> sono sostituite dalle parole "nei mesi da marzo ad ottobre">

al comma 4, le parole <<maggio 2020>>, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole <<ottobre 2020>

DELLA FRERA *PRESTIGIACOMO* *RUSSO* *D'ETTORE* *MANDELLI* *OCCHIUTO*,
CANNIZZARO *PELLA* *D'ATTIS*

61.3

Emendamento
A.C. 2463

Articolo 61

Al comma 1, sostituire tutte le parole *"30 aprile 2020"* con le seguenti *"30 settembre 2020"*

Conseguentemente

Al comma 4, sostituire le parole *"entro il 31 maggio 2020"* con le seguenti *"entro il 31 dicembre 2020"* e sostituire le parole *"dal mese di maggio 2020"* con le seguenti *"dal mese di dicembre 2020"*

Conseguentemente

Al comma 5, sostituire le parole *"31 maggio 2020"* con le seguenti *"30 settembre 2020"* e sostituire le parole entro *"il 30 giugno 2020"* con le seguenti *"il 31 dicembre 2020"*

Conseguentemente

Sostituire le parole *"giugno 2020"* con le seguenti *"dicembre 2020"*

On. Rospi

61.4

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 61

Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente: «s-bis) le imprese agricole».


LOLOBRIGIDA


TRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASELLI

61.5

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 61

Al comma 2, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

«s-bis) soggetti che gestiscono servizi di call center sul territorio nazionale;».


LOLLOBRIGIDA


TRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASEGLI

61.6

EMENDAMENTO

GAGLIARDI, PEDRAZZINI, BENIGNI, SILLI, SORTE

Articolo 61

2. Al comma 2, dopo la lettera t) aggiungere la seguente: *“u) soggetti che operano nel settore dell'industria navalmeccanica e nel relativo indotto.”*







61.7

A.C. 2463

Emendamento

All'art. 61, comma 2, aggiungere la seguente lettera:

"t-bis) imprese rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.";


PALMIERI, PRESTIGIACOMO, RUSSO, D'ETTORE, MANDELLI, OCCHIUTO, CANNIZZARO,
PELLA, D'ATTIS






61.8

EMENDAMENTO

[Digitare qui]


AC 2463
[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 61

Al comma 3, dopo la parola «ricettive» inserire le seguenti «e turistico-ricreative».


LOLLOBRIGIDA


ZUCCONI


TRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASELLI

61.9

AC 2463

Emendamento

BENIGNI, PEDRAZZINI, GAGLIARDI, SILLI, SORTE

Articolo 61

1. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a far data dal 1 gennaio 2021, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato."

2. Al comma 5 le parole: "in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020." Sono sostituite dalle seguenti: "a far data dal 1 gennaio 2021, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo."

61.10

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 61

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti entro il 30 aprile 2020 relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.»


LOLLOBRIGIDA


OSNATO


FRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASELLI

61.11

EMENDAMENTO ALL'ART. 61

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 61-bis (*Fondo a sostegno delle scuole paritarie*)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione è istituito il fondo denominato "Fondo per la parità scolastica", con una dotazione iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla erogazione di contributi aggiuntivi alle scuole pubbliche paritarie del sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 legge n. 62/2000, per l'anno scolastico 2019/2020, a tutela del servizio pubblico che erogano.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le scuole paritarie in proporzione al numero degli alunni iscritti a ciascuna istituzione scolastica.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui 126, comma 4.

RAMPELLI

FERRO

TRANCASSINI

RAMPELLI

LUCASELLI

61.01

Emendamento

SORTE, PEDRAZZINI, BENIGNI, GAGLIARDI, SILLI

Articolo 61

61.02%

Dopo l'articolo 61, è inserito il seguente:

Articolo 61 bis:

(Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio)

1. Sono sospesi:

a) fino al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

b) fino al 30 aprile 2020, i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo:

1) le domande di iscrizione alle camere di commercio;

2) le denunce di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

3) il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;

4) la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.

2. I pagamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

3. Nei confronti dei contraenti delle polizze di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è disposta la temporanea sospensione del termine per la corresponsione dei premi in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020.

4. I versamenti dei premi o delle rate di premi oggetto di sospensione ai sensi del comma 3 sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero mediante rateizzazione, comunque entro l'anno 2020, secondo le modalità previste dal contratto o diversamente concordate. Le imprese assicurano la copertura dei rischi ed il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di sospensione anche in assenza del pagamento del premio durante il medesimo periodo di sospensione, fatto salvo il conguaglio con il premio dovuto in sede di liquidazione del sinistro se il soggetto che ha diritto alla prestazione assicurativa coincide con il soggetto tenuto al pagamento del premio.

5. La sospensione di cui al comma 3 non riguarda i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione e il pagamento dei relativi premi, nonché i premi unici ricorrenti per i quali non sussiste l'obbligo di versamento.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano ai contratti stipulati con le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie di imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi per l'attività svolta

AC 2463

nel territorio della Repubblica, alle imprese di altri Stati dell'Unione Europea che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

61.02%

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

62

Emendamento

Articolo 62

Angiola

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- 1) al primo periodo, le parole "31 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020";
- 2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'anno 2020, non trovano applicazione le disposizioni relative alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e non deve essere effettuata la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.";
- 3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020, delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, secondo le regole ordinarie, a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato".

b) al comma 2:

- 1) le parole "31 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2020";
 - 2) alla lettera a), le parole "24 e 29" sono sostituite dalle seguenti: "24, 25, 25-bis e 25-ter";
- c) al comma 5, le parole: "entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 6 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020";
- d) al comma 6, le parole "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2020";
- e) dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
- "6-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.
- 6-ter. L'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, è abrogato."

62.1

AC 2463

EMENDAMENTO

ART 62

Sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti anche rateali, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 30 giugno 2020, delle somme dovute ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché derivanti dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, secondo le regole ordinarie, a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato”.
- b) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis” “In deroga alla vigente normativa, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ed in considerazione della situazione emergenziale sanitaria causata dalla diffusione del coronavirus, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, in ogni caso, la compensazione dei crediti relativi al comparto delle imposte dirette, può essere effettuato anche prima della presentazione della relativa dichiarazione annuale, previo rilascio da parte dei professionisti abilitati di uno specifico visto di conformità.

6-ter. Per l’anno 2020, il termine di versamento del 16 giugno di cui ai commi 762 e 763, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi.


LOLLOBRIGIDA, FOTI, TRANCASSINI, RAMPELLI, LUCASELLI

62.2

EMENDAMENTO C. 2463

Art. 62

CESTARI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI, BITONCI, CAVANDOLI, CENTEMERO GIULIO, COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI, PAGANO ALESSANDRO, PATERNOSTER, TARANTINO

All'articolo 62 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:

“in relazione agli adempimenti sospesi a norma del periodo precedente, sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, ad essi correlati. Sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo relative a contratti di locazione, già registrati alla data del 17 marzo 2020.”

b) al comma 6, dopo le parole “Gli adempimenti” sono aggiunte le seguenti “ed i versamenti”.

62.3

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 62

All'articolo 62 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: «Sono altresì sospesi, per la medesima durata, i termini di versamento dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, ad essi correlati, nonché i termini di versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo relative a contratti di locazione, già registrati alla data del 17 marzo 2020.»;
- b) al comma 6, dopo le parole "Gli adempimenti" aggiungere le seguenti «e i versamenti»;
- c) dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Il termine di cui alla nota II-bis dell'art. 1 della tariffa parte prima allegata al D.P.R. 131/1986, commi 4 e 4-bis, è prorogato di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il termine di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 448/1998 è prorogato di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»


LOLLOBRIGIDA


BIGNAMINI


TRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASEILLI

62.4

Emendamento

All'articolo 62 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:

“in relazione agli adempimenti sospesi a norma del periodo precedente, sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, ad essi correlati. Sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo relative a contratti di locazione, già registrati alla data del 17 marzo 2020.”

b) al comma 6, dopo le parole “Gli adempimenti” sono aggiunte le seguenti “ed i versamenti”.



CORTELAZZO, MAZZETTI, GIACOMETTO

62.5

C 2463 D.L. CURA ITALIA

Art. 62

Al comma 1, dopo le parole : “ 31 maggio 2020 “aggiungere il seguente periodo : La medesima sospensione si applica ai soggetti identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 35-ter del D.P.R. 23 ottobre 1972 o che hanno nominato un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 17 del medesimo decreto.

On. Lupi



On. Colucci



On. Sangregorio



On. Tondo



62.6

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 62

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 17-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, si applicano a partire dal 1 novembre 2020.»


LOLOBRIGIDA


TRANCASSINI


RAMRELLI


LUCASEGLI

62.7

SORTE, PEDRAZZINI, BENIGNI, GAGLIARDI, SILLI

Articolo 62

All'articolo 62 apportare le seguenti modificazioni:

- d) al comma 2, sostituire le parole *“tra l’8 marzo e il 31 marzo”* con le seguenti *“tra l’8 marzo ed il 31 maggio”*;
- e) al comma 5, sostituire le parole *“entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.”* con le seguenti *“entro i termini di versamento relativi al saldo delle imposte di cui alla dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2020. Il versamento potrà avvenire con le stesse modalità previste per il saldo delle imposte di cui alla dichiarazione dei redditi.”*;
- f) al comma 6, sostituire le parole *“entro il 30 giugno 2020”* con le parole *“entro il 31 dicembre 2020”*;
- g) al comma 7, sostituire le parole *“il 31 marzo 2020”* con le parole *“il 31 dicembre 2020”*;
- h) al comma 7, abrogare le parole *“e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi”*.

62.8

EMENDAMENTO ALL'ART. 62

Al comma 2. sostituire le parole: «2 milioni di euro» con le seguenti parole: «5 milioni di euro»


FERRUCCIO


TRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASEGLI

62.9

A.C. 2463

Emendamento

Articolo 62

Al comma 2, lettera a), le parole "23 e 24" sono sostituite da "23, 24 ,25 e 25bis"

ANNA LISA
Baroni

Fitzgerald Nissoli


62.10

A.C. 2463 Emendamento

Articolo 62

Al comma 2 sopprimere le parole:

2 con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.”.


D'Attis

62.11

A.C. 2463 Emendamento

Articolo 62

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i versamenti del saldo, della prima rata e della seconda rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono effettuati, per quanto riguarda il saldo e il primo acconto, entro il 30 settembre 2020 e, per quanto riguarda il secondo acconto, entro il 16 dicembre 2020. Le sanzioni applicabili ai versamenti effettuati secondo il metodo previsionale, sono escluse per il versamento del primo acconto e sono ridotte alla metà per il versamento del secondo acconto.

2-ter. In materia di rivalutazione di beni d'impresa e partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono posti nella facoltà di eseguire la rivalutazione di cui all'articolo 1, comma 696, della sopramenzionata legge 27 dicembre 2019, n. 160 nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021. Resta ferma, in tal caso, la scadenza del versamento della prima rata delle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre due con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Resta, parimenti, fermo il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.»

conseguentemente all'articolo 126 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lett. b), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, è ridotto di 6 milioni di euro per l'anno 2020.”

62.12

Porcietto Porcietto
PEREGO

AC 2463

Emendamento

BENIGNI, PEDRAZZINI, GAGLIARDI, SILLI, SORTE

Articolo 62

1. Al comma 3, sostituire le parole: "*Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza*" con le seguenti: "*Alessandria, Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza*".

62.13

Emendamento


PEDRAZZINI, BENIGNI, GAGLIARDI, SILLI, SORTE

A.C.2463

EMENDAMENTO

Articolo 62

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Per i soggetti che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno sospeso l'attività ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, sono sospesi fino al 31 maggio 2020 gli adempimenti e gli accertamenti relativi alla verifica periodica dei misuratori fiscali, di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18.

Buompane, Donno, Adelizzi, Faro, Flati, Gubitosa, Lorenzoni G, Lovecchio, Manzo, Misiti, Raduzzi, Sodano, Torto, Trizzino, Zennaro

Buompane Donno Flati Lovecchio
Adelizzi Faro
Gubitosa Lorenzoni
Manzo Misiti Raduzzi
Sodano Torto Trizzino Zennaro

62.14

EMENDAMENTO

All'articolo 62, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Per le imprese di commercio su suolo pubblico sono rinviate al 1 gennaio 2021 le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, come modificato dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e la relativa applicazione di cui al provvedimento della Agenzia delle entrate orto. n. 739122/2019»;

2) dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. L'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:
1180. Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2022 è prorogato fino a tale data.».

FASSINA



62.15

AC 2463

EMENDAMENTO

All'articolo 62, aggiungere dopo il comma 6 il seguente comma:

6-bis. A sostegno delle famiglie, è sospeso il versamento dei contributi e delle rate universitarie per il corrente anno accademico. Per il pagamento dei canoni di affitto degli studenti fuori sede, provvisti di un regolare contratto di affitto ed in regola con gli esami universitari o di master, sono previste detrazioni una tantum di euro mille.

SCOMA, GERMANA'



62.16

A.C. 2463

Emendamento

All'articolo 62, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma: "7. I crediti professionali vantati dagli avvocati e derivanti dall'attività di patrocinio a spese dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, senza limiti di importo e di tempo, possono essere posti in compensazione ai sensi dell'articolo 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

Cassinelli, Pittalis, Siracusano

62.17

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 62

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:


«7 -bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "stipulati nell'anno 2019," sono soppresse.».


LOLLOBRIGIDA


FOTI


TRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASEGLI

62.18

A.C. 2463

Emendamento

Articolo 62

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per l'anno 2020, il termine di versamento del 16 giugno di cui ai commi 762 e 763, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi.».



RUFFINO, MAZZETTI



62.19

EMENDAMENTO C. 2463

Articolo 62

CESTARI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI, BITONCI, CAVANDOLI, CENTEMERO GIULIO, COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI, PAGANO ALESSANDRO, PATERNOSTER, TARANTINO

Art. 62

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per l'anno 2020, il termine di versamento del 16 giugno di cui ai commi 762 e 763, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi.».

62.20

A.C. 2463

Emendamento

Articolo 62

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7 -bis. Al comma 59, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, " le parole: "stipulati nell'anno 2019," sono soppresse.».

MAZZETTI



62.21

AC 2463
EMENDAMENTO

ART. 62

Aggiungere in fine il seguente comma:

«6-bis. Gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi per tutta la durata della crisi legata all'emergenza della diffusione del COVID-19 e per i 12 mesi di calendario che seguono.»


Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucasegli

62.22

EMENDAMENTO

All'articolo 62 aggiungere in fine i seguenti commi:

“8. La sospensione degli adempimenti di cui al presente articolo si estende anche agli enti esonerati dalla trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, mediante apposito modello, dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali come le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non imponibili secondo la normativa vigente.

9. Sono pertanto sospesi, ai sensi del precedente comma 8, gli adempimenti dei seguenti soggetti:

1. enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
2. associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo; d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro ai quali si applica il regime speciale iva ed imposte dirette ex legge n° 398 del 1991;
3. organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995;
4. patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
5. Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997;
6. enti destinatari di una specifica disciplina fiscale;

10. Sono parimenti sospesi gli adempimenti dei seguenti soggetti, già autorizzati dalla normativa vigente a trasmettere i propri dati all'Agenzia delle Entrate con modalità semplificate:

- 1) associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
- 2) associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n° 383 del 2000;
- 3) organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n° 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello;
- 4) associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr n. 361 del 2000;
- 5) associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell'interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- 6) movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n° 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
- 7) associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle

anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;

8) l'Anci, comprese le articolazioni territoriali;

9) associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

10) associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'albo tenuto dal Ministero della difesa;

11) le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.”

FASSINA

MURONI



62.23 /

Art. 62

Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente:

«Art. 62-ter (Contributo straordinario ai comuni della Zona Rossa Covid della Regione Abruzzo) 1. Ai comuni di Arsita, Bisenti, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Montefino, Civitella Casanova, Elice, Farindola, Montebello di Bertona, Penne, per l'anno 2020 è previsto un contributo straordinario di euro 300.000 per ciascuno. Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3,3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

On. Zennaro

Antonio Zennaro

62.01

C.2463

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 62 inserire il seguente:

*<<Articolo 62 bis
(canoni locazioni studenti universitari fuori sede)*

1. Per il periodo di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19 è sospeso il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà privata, derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi.

2. Ai proprietari degli immobili oggetto delle disposizioni di cui al comma precedente è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta o tributo dovuti per detto immobile relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19 .

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

»

Marrocco, Nevi, Aprea, Casciello, D'Attis, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti

PELLA, PRESTIGIACOMO, RUSSO, D'ETTORE, MANDELLI, OCCHIUTO, CANNIZZARO,

62.02

AC 2463

EMENDAMENTO

ARTICOLO 62

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

1. I versamenti relativi all'anno 2020 dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, cui sono tenuti i gestori delle strutture ricettive o dell'immobile destinato alle locazioni brevi, ivi compresi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono sospesi sino alla data del 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».


MELONI, LOUOBRIGIDA, TRANCASSINI, RAMPELLI, LOCASELLI

62.03

A.C 2463

Articolo 62

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 62-bis

(Sospensione dei termini di scadenza di obbligazioni cambiarie e di ogni altro titolo di credito avente efficacia esecutiva)

1. Nei riguardi dei soggetti residenti sul territorio nazionale, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dall'11 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

D'ettore M5 Prestigiacomo Mandelli Occhiuto D'ettore Cannizzaro
D'ETTORE, MUGNAI, PRESTIGIACOMO, MANDELLI, OCCHIUTO, D'ETTORE, CANNIZZARO,
Pella D'attis Russo
PELLA, D'ATTIS, RUSSO,

62.04

A.C 2463


Articolo 62

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 62-bis.

(Causa di forza maggiore)

1. Per un periodo corrispondente a quello per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sussiste la causa di forza maggiore in caso di mancato rispetto di termini o condizioni previste da norme a carattere agevolativo ovvero relative all'accesso a regimi particolari di applicazione di imposte o altri tributi.


GELMINI, MANDELLI, OCCHIUTO, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA,
D'ATTIS, RUSSO, SPENA, GIACOMETTO

62.05

C. 2463
EMENDAMENTO
Articolo 62

62.06 %

FRASSINI, BELOTTI, BIANCHI, BONIARDI, BORDONALI, CAPITANIO, CECCHETTI, CENTEMERO, COLLA, COMAROLI, CRIPPA ANDREA, DARA, DONINA, FERRARI, FORMENTINI, GALLI, GARAVAGLIA, GIORGETTI, GOBBATO, GRIMOLDI, GUIDESI, IEZZI, INVERNIZZI, LOCATELLI, LORENZONI EVA, LUCCHINI, MAGGIONI, MOLteni, MORELLI, PAROLO, RIBOLLA, TARANTINO, TOCCALINI, VOLPI, ZOFFILI, BENVENUTO, BOLDI, CAFFARATTO, GASTALDI, GIACCONE, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, LIUNI, MACCANTI, MOLINARI, PATELLI, PETTAZZI, TIRAMANI, ANDREUZZA, BADOLE, BAZZARO, BISA, BITONCI, COIN, COLMELLERE, COMENCINI, COVOLO, FANTUZ, FOGLIANI, FONTANA LORENZO, GIACOMETTI, LAZZARINI, MANZATO, PATERNOSTER, PRETTO, RACCHELLA, STEFANI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, ZORDAN, CAVANDOLI, CESTARI, GOLINELLI, MORRONE, MURELLI, PIASTRA, RAFFAELLI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, VINCI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, GAVA,

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 62-bis. (Istituzione di una zona economica speciale nelle province maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di agevolare la creazione di condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi, che consentano il rilancio occupazionale e lo sviluppo delle imprese che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, nei territori delle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale (ZES), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.123.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni interessate, sono individuati i territori delle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui al comma 1.

3. Le misure straordinarie di sostegno di cui al comma 1 hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate, sono stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZES tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali e, nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZES, le condizioni che disciplinano

l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZES, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZES.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

67.06/.

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

62-bis

AC 2463

EMENDAMENTO

Art.62-bis

PAROLO, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

L'articolo 62 bis è sostituito dal seguente:

Art. 62-bis.

(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone e/o cose in servizio privato)

Al fine di garantire la continuità del servizio nel tempo, i termini relativi allo svolgimento delle attività di cui al Decreto Ministeriale n. 203 del 1° dicembre 2015 "Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone", al Decreto Dirigenziale 17 aprile 2012 "Proroghe dei termini di scadenza previsti dal D.M. 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune" e s.m.i., e del Decreto Dirigenziale n. 144 del 18 maggio 2016, recante "Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi" e del citato Decreto Ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativo alle scadenze revisionali di ascensori e scale mobili, sono prorogati di dodici mesi, ferma restando la dichiarazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.».

62-bis.2

A.C. 2463

Emendamento

Sostituire l'art 62-bis con il seguente:

“Art. 62-bis.

(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone e/o cose in servizio privato)

1. Al fine di garantire la continuità del servizio nel tempo, i termini relativi allo svolgimento delle attività di cui al Decreto Ministeriale n. 203 del 1° dicembre 2015 “Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone”, al Decreto Dirigenziale 17 aprile 2012 “Proroghe dei termini di scadenza previsti dal D.M. 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune” e s.m.i., e del Decreto Dirigenziale n. 144 del 18 maggio 2016, recante “Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi” e del citato Decreto Ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativo alle scadenze revisionali di ascensori e scale mobili, sono prorogati di dodici mesi, ferma restando la dichiarazione da parte del direttore o del responsabile dell’esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l’esercizio pubblico.”

Bergamini



62-bis.3

Emendamento

Articolo 62-bis

Angiola

Dopo l'articolo 62-bis è aggiunto il seguente:

Articolo 62-ter (Causa di forza maggiore)

1. Per un periodo corrispondente a quello per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sussiste la causa di forza maggiore in caso di mancato rispetto di termini o condizioni previste da norme a carattere agevolativo ovvero relative all'accesso a regimi particolari di applicazione di imposte o altri tributi.”.

62-bis.01

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 62-bis è inserito il seguente:

“Art. 62-ter.

(Sospensione dei termini di adempimento dei piani del consumatore)

1. I termini di adempimento dei piani del consumatore, o degli accordi di composizione della crisi omologati ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3, aventi le scadenze dei ratei nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, sono sospesi di sei mesi.

2. La sospensione di cui al comma 1 produce effetto nei confronti dei debitori con contratto di lavoro subordinato che abbiano subito una riduzione o sospensione dell'attività lavorativa così come previsto dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 25 marzo 2020, nonché per i debitori lavoratori autonomi, liberi professionisti o che svolgano attività di impresa che autocertifichino, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di aver subito una riduzione del fatturato medio giornaliero dal 23 febbraio 2020 alla data dell'istanza di sospensione superiore al 33% rispetto al fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019.”

ON. FABIO BERARDINI



ON. MARCO RIZZONE

ON. CARLO UGO DE GIROLAMO

ON. ANTONIO ZENNARO

ON. DAVIDE SERRITELLA

62-bis.02

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 62-bis

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 62-ter

(Disposizioni in materia di DURC)

1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività imprenditoriali, derivanti dalla diffusione del contagio da coronavirus, fino al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni relative alla richiesta e al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva in tutti i settori in cui lo stesso è richiesto.»


LOLLOBRIGIDA


TRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASELLI

62-bis.03

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 62-bis è inserito il seguente:

"Art. 62-ter.

(Sospensione dei termini di adempimento dei piani del consumatore)

1. All'art. 9 del Decreto Legge n. 8 aprile 2020, n. 23, sono inseriti i seguenti commi:
 6. I termini di adempimento dei piani del consumatore, o degli accordi di composizione della crisi omologati ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3, aventi le scadenze dei ratei nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, sono sospesi di sei mesi.
 7. La sospensione di cui al comma 6 produce effetto nei confronti dei debitori con contratto di lavoro subordinato che abbiano subito una riduzione o sospensione dell'attività lavorativa così come previsto dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 25 marzo 2020, nonché per i debitori lavoratori autonomi, liberi professionisti o che svolgano attività di impresa che autocertifichino, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di aver subito una riduzione del fatturato medio giornaliero dal 23 febbraio 2020 alla data dell'istanza di sospensione superiore al 33% rispetto al fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019."

ON. FABIO BERARDINI



ON. MARCO RIZZONE

ON. CARLO UGO DE GIROLAMO

ON. ANTONIO ZENNARO

ON. DAVIDE SERRITELLA

62-bis.04

A.C. 2463 -

Art.62 bis

Dopo l'articolo 62 bis aggiungere il seguente:

“Articolo 62-ter.

(Proroga dei termini relativi al cambio delle gomme invernali dei veicoli in relazione all'emergenza Covid-19)

1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, la circolazione dei veicoli che montano pneumatici invernali è autorizzata fino al 15 giugno 2020.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, autorizza le disposizioni di cui al comma 1.

DI MAIO **MARCO**



62-bis.05

AC 2463

EMENDAMENTO

Art. 62 bis

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

Articolo 62 ter

“Mancata esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte causa di forza maggiore”

“Al fine di impedire il rischio del contenzioso giuridico, con annesso l’onere probatorio dell’impossibilità di adempiere, nel periodo di emergenza COVID-19, le aziende nei confronti delle quali sono state assunte misure limitative e/o restrittive, a livello nazionale e regionale, della libertà di impresa per motivi di profilassi sanitaria e che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, hanno stipulato contratti ad esecuzione differita, continuata o periodica, non sono tenute a corrispondere alcun indennizzo da risarcimento del danno, perdita o mancato guadagno, causa di forza maggiore, per impossibilità sopravvenuta della prestazione.”


MELONI


DELMASTRO


FRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASEGLI

62-bis.06

AC 2463

Dopo l'articolo 62 bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è aggiunto il seguente:

Articolo 62 ter

"Sospensione dei versamenti delle ritenute relative alle locazioni brevi"

1. Per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché per quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni per i contratti di locazione di cui all'art. 4 D.L.n.50/2017 o intervengano nel pagamento degli stessi, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i versamenti di cui al comma 5 del predetto art. 4 D.L.n.50/2017.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021.

[Signature] *[Signature]*
POLIDORI, MANDELLI, OCCHIUTO, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA,
D'ATTIS, RUSSO *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

62-bis.07

Dopo l'articolo 62.bis inserire il seguente:

Articolo 62-ter

(Esenzione fiscale e contributiva straordinaria in favore del settore turistico-ricettivo)

4. Le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, le attività di ristorazione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono esentate dai versamenti e dagli adempimenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020.
5. I medesimi soggetti di cui al comma 1 sono esentati dal versamento di tributi, imposte, tasse e addizionali di pertinenza degli enti territoriali, nonché delle tariffe applicate per servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, riferiti al periodo di chiusura forzata di cui al dpcm 11 marzo 2020 e successive modificazioni.
6. Con apposito decreto, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, entro il 15 maggio 2020, si provvede alla regolazione finanziaria degli effetti dell'esenzione dal versamento di cui al comma 2, relativamente agli enti territoriali interessati, nel rispetto dei limiti di spesa complessivamente fissati ai sensi del comma 7 del presente articolo.
7. Per i medesimi soggetti di cui al comma 1, è sospeso fino a 12 mesi il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.
8. Agli oneri derivanti dalle minori entrate di cui commi da 1 a 3, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160."

Peovrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli,
Sorte

62-bis.08

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 62-bis

Dopo l'articolo 62-bis, inserire il seguente:

«Articolo 62-ter

(Sospensione applicazione Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020 e abolizione limite all'uso del contante)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis;
2. Con la medesima finalità di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche normative:
 - a) all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-bis e 14 sono abrogati;
 - b) all'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.»

(MELOM) G. Melloni

LOLLOBRIGIDA

TRANCASSINI

RAMPELLI

LUCASELLI

62-bis.09

C. 2463

Emendamento

Dopo l'articolo 62-bis, inserire il seguente:

Art. 62-ter

(Adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17)

1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 32, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, così come convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è differito al 1° gennaio 2021.

NOVELLI



62-bis.010

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

63

Emendamento

Articolo 63

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

“4-bis. Al personale medico, sanitario e tecnico, compresi i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, nonché agli operatori socio-sanitari dipendenti del settore sanitario pubblico, direttamente impegnati nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è riconosciuta una mensilità aggiuntiva per l'anno 2020.

4-ter. Il beneficio di cui al precedente comma, è aggiuntivo alle misure di favore previste dal presente decreto, e non concorre alla formazione del reddito complessivo, nonché ai fini dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n 159.

4-quater. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali e dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti criteri e modalità di erogazione della mensilità aggiuntiva di cui al comma 4-bis.

4-quinquies. All'onere recato dalle disposizioni di cui al comma 4-bis, si provvede mediante riduzione per l'anno 2020, delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.”

Bagnasco Bond Versace Mandelli Novelli Mugnai Brambilla
BAGNASCO, BOND, VERSACE, MANDELLI, NOVELLI, MUGNAI, BRAMBILLA,

Maria Tripodi Paolo Russo Calabria Bagnasco Spena
MARIA TRIPODI, PAOLO RUSSO, CALABRIA, BAGNASCO, SPENA

OCchiuto Prestigiacomo D'Etto re Cannizzaro Pella D'Attis Ruffino
OCCHIUTO, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA, D'ATTIS, RUFFINO,

Giacometto
GIACOMETTO

63.1

Emendamento

Articolo 63

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:


“4-bis. Al personale medico, sanitario e tecnico, compresi i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, nonché agli operatori socio-sanitari dipendenti del settore sanitario pubblico, direttamente impegnati nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è riconosciuta una mensilità aggiuntiva per l'anno 2020.

4-ter. Il beneficio di cui al precedente comma, è aggiuntivo alle misure di favore previste dal presente decreto, e non concorre alla formazione del reddito complessivo, nonché ai fini dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n 159.

4-quater. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali e dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti criteri e modalità di erogazione della mensilità aggiuntiva di cui al comma 4-bis.

4-quinquies. All'onere recato dalle disposizioni di cui al comma 4-bis, si provvede mediante riduzione per l'anno 2020, delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.”


BAGNASCO, BOND, VERSACE, MANDELLI, NOVELLI, MUGNAI, BRAMBILLA



63.2

AC 2463
Emendamento








Art 63

Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:

"Art. 63 bis

(Pensionamento anticipato personale sanitario addetto all' emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. È consentito a domanda ai medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario addetto all' emergenza epidemiologica da COVID-19 un anticipo di età, rispetto al requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, pari a 12 mesi.
2. Al relativo onere, valutato in 150 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 3.
3. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la parola: «venticinque» è sostituita con la seguente: «cento»

   
SIRACUSANO, PRESTIGIACOMO, MANDELLI, OCCHIUTO, D'ETTORE, CANNIZZARO,
PELLA, D'ATTIS, RUSSO
  

63.01

EMENDAMENTO

AC 2463

Articolo 63

Dopo l'articolo 63 è inserito il seguente:

«Articolo 63-bis

1. Dopo l'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), è inserito il seguente:

“Articolo 15 bis (*Detrazione per servizi ricettivi*)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda si detraggono le spese, per un importo non superiore a euro 250,00 per persona, sostenute per l'acquisto di servizi erogati da imprese turistico ricettive ubicate nel territorio dello Stato. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.

2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, la fattura o il documento commerciale rilasciato dall'impresa turistico ricettiva deve attestare l'identità dei soggetti che hanno usufruito dei servizi, l'importo pagato e la località italiana in cui è stata resa la prestazione.

3. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.»

ZUCCONI

FRANCASSINI

RAMPELLI

LUCASELLI

63.02

AC 2463

EMENDAMENTO

Art. 63

BELOTTI, GARAVAGLIA, BORDONALI, GUIDESI, LOCATELLI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GAVA, TOMASI, PAROLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 63-bis

(Disposizioni reddituali per il personale sanitario)

1. Per il personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i redditi di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

63.03

EMENDAMENTO

Articolo 63

ANDREUZZA, BINELLI, COLLA, DARA, GALLI, GUIDESI, PETTAZZI, PIASTRA, SALTAMARTINI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI

Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:

«Art. 63-bis. (Modifiche al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 recante Testo unico delle imposte sui redditi)

1. Dopo l'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), è inserito il seguente:

“Articolo 15-bis. (Detrazione delle spese sostenute per servizi ricettivi e ricreativi)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda si detraggono le spese, per un importo non superiore a euro 250,00 per persona e nel limite di spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sostenute per l'acquisto di servizi erogati da imprese turistiche, ubicate nel territorio dello Stato, che esercitano attività ricettive, termali e balneari e dai parchi a tema e acquatici. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.

2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, la fattura o il documento commerciale rilasciato dall'impresa turistico ricettiva deve attestare l'identità dei soggetti che hanno usufruito dei servizi, l'importo pagato e la località italiana in cui è stata resa la prestazione.

3. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.”.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

63.04

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

64

EMENDAMENTO

[Digitare qui]

AC 2463
[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 64

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 64.

(Sanificazione degli ambienti di lavoro)

1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è corrisposto un contributo diretto da parte dello Stato per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, pari alle spese a tal fine sostenute e documentate.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, per una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 126, e per una ulteriore quota pari a 50 milioni di euro nel 2020 a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


MELONI


LOLLOBRIGIDA


TRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASEINI

64.1

EMENDAMENTO

AC 2463

Articolo 64

Sostituire il primo comma con il seguente:

«1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e ai condomini è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.»
Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Credito d'imposta per le spese di sanificazione».»

FOTI

TRANCASSINI

RAMPELLI

LUCASELLI

64.2

Emendamento

Articolo 64

Sostituire il coma 1, con il seguente:

«1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e ai condomini è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.»

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Credito d'imposta per le spese di sanificazione».



LABRIOLA, MAZZETTI



64.3

AC 2463

Emendamento

GAGLIARDI, PEDRAZZINI, BENIGNI, SILLI, SORTE

Articolo 64

1. Al comma 1 le parole "*50 per cento*" sono sostituite con le seguenti "*100 per cento*"

64.4

A.C. 2463

Emendamento

Art. 64

COMAROLI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, FRASSINI, GARAVAGLIA, GAVA, TOMASI,
PAROLO

Al comma 1, dopo le parole: «ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione», inserire le seguenti: «e agli Enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017».

Conseguentemente, la rubrica è così sostituita:

«Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro esercenti attività d'impresa, arte o professione e agli Enti del Terzo settore».

64.5

EMENDAMENTO

Articolo 64

MELILLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

64.6

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 64

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. Allo scopo di incentivare la sicurezza dei luoghi di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, per le spese documentate sostenute dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione per l'acquisto e l'esecuzione del tampone ai propri dipendenti per la diagnosi del Covid-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 100 per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.».

10) (MELORE) G. Meloni

LOLLOBRIGIDA

LUCASELLI

TRANCASSINI

RAMPELLI

64.01

EMENDAMENTO ALL'ART. 64

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 64-bis.

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, per le spese documentate sostenute dai singoli cittadini per l'acquisto di dispositivi di protezione e igiene personali spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 100 per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.»


MASCHIO


FRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASELLI

64.02

C. 2463 Governo, approvato dal Senato

(DL 18/2020)

65

Emendamento

Articolo 65

Angiola

Apportare le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente "Credito d'imposta per botteghe, negozi e studi professionali";

b) al comma 1:

1) dopo le parole: "attività d'impresa" sono aggiunte le seguenti: ", arti o professioni";

2) le parole "del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1" sono sostituite dalle seguenti: "dei canoni di locazione, relativi al periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020, di immobili, anche a destinazione abitativa, strumentali all'esercizio dell'attività.".

65.1

EMENDAMENTO

AC 2463

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 65.

Sostituirlo con il seguente:

«Articolo 65.

(Sostegno alle imprese e alle professioni in materia di locazioni)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatari è riconosciuta la facoltà di corrispondere il canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 nella misura del 40 per cento. Per il restante 60 per cento dell'importo ai locatari è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i contratti d'affitto di immobili rientranti nelle categorie catastali A/10 C/1, C/2, C/3, D/6 e D/8, nonché agli affitti di azienda o di parte d'azienda.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, nonché a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


LOLLOBRIGIDA


CAIATA


FERRO


TRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASELLI

65.3

EMENDAMENTO

Articolo 65

Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Manca, Zardini, PEZZOPANE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti conduttori di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, possono avvalersi della facoltà di non provvedere al pagamento del canone di locazione, nella misura del 60 per cento dell'ammontare, relativo al mese di marzo 2020 e sino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, a fronte del riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo in favore del locatore.

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per il mancato pagamento del canone di locazione di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392 in materia di inadempimento del conduttore.>>

RELAZIONE

Possibilità per il conduttore di esonero dal pagamento del 60% del canone di locazione a fronte di un credito d'imposta di pari valore in favore del locatore. Categorie catastali: C/1.

65.4

All'articolo 65, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire il comma 1 con il seguente: "Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa economiche o commerciali è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese corrisposto in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, di immobili strumentali siti in Italia e rientranti nella categoria catastale C/1 nei gruppi catastali C/1, D/2, D/3, D/6 e D/8 concessi in locazione o compresi in aziende oggetto di affitto."*

- b) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

"2-bis) I conduttori e gli affittuari che beneficiano del credito di imposta di cui al presente articolo 65 ne danno comunicazione al proprietario dell'immobile.

2-ter) I conduttori e gli affittuari che beneficiano del credito di imposta di cui al presente articolo 65 non possono addurre le misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o i relativi effetti o conseguenze al fine di (i) pretendere dai rispettivi locatori e affittanti ulteriori riduzioni del canone, (ii) motivare l'esercizio di diritti di recesso dai relativi contratti di locazione o affitto, ovvero (iii) sostenere l'eccessiva onerosità sopravvenuta o l'impossibilità sopravvenuta di tali contratti di locazione o affitto o delle obbligazioni previste negli stessi o il verificarsi di gravi motivi ai sensi dell'articolo 27 della Legge del 27 luglio 1978, n. 392.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: "Credito d'imposta per botteghe e negozi e fabbricati strumentali"


aver *ris* *pell* *est*
CATTANEO, PRESTIGIACOMO, MANDELLI, OCCHIUTO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA,
D'ATTIS, RUSSO
DR *DR* *DR* *DR*

65.9

EMENDAMENTO

Art. 65

Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1 Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione corrisposto, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3 C/4, D/2, D/3, D/6 e D/8 utilizzati per lo svolgimento delle attività oggetto dei provvedimenti restrittivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Nel caso di affitto dei predetti immobili mediante affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale dei medesimi immobili, il credito d'imposta di cui al periodo precedente spetta nella misura del 60 per cento dell'ammontare complessivo del canone di affitto di azienda".


LOLLOBRIGIDA, TRANCASSINI, RAMPELLI, LUCASEGLI


65.6

AC 2463

EMENDAMENTO

ART. 65

Al comma 1, dopo le parole: «dell'ammontare del canone di locazione», inserire le seguenti: «corrisposto, ivi incluso il canone relativo ai contratti di affitto di aziende,» e, aggiungere in fine le seguenti parole: «e D/8, purché questi ultimi siano destinati alla vendita al dettaglio, alla prestazione di servizi nonché alla somministrazione di alimenti e bevande».


LOLLOBRIGIDA, TRANCASSINI, RAMPELLI, LUCASELLI

65.7

A.C. 2463

Emendamento

Art. 65

Al comma 1, dopo le parole "immobili rientranti nella categoria catastale C/1" aggiungere le parole:
"e nella categoria catastale PS".

Battilocchio



65.8

EMENDAMENTO


AC 2463

Articolo 65

Al comma 1 sostituire le parole «rientranti nella categoria catastale C/1» con le seguenti «rientranti nelle categorie catastali C/1 e C/3».


DONZELLI


FRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASEGLI

65.9




EMENDAMENTO

A.C. 2463

Art 65

Al primo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: "e E/1"

Conseguentemente è ridotto di 50 milioni di euro il fondo di cui all' articolo 126 comma 4.









On Pentangelo 
On Sarro 
On. Russo 

65.10

AC 2463

I commi 1 e 2 dell'articolo 65 sono modificati nei seguenti termini:

- a) al comma 1, le parole "rientranti nella categoria catastale C/1" sono sostituite dalle seguenti "rientranti nelle categorie catastali A/10 e C/1"
- b) al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
- sostituire le parole "agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020" con "all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020"
 - dopo le parole "10 aprile 2020" sono aggiunte le parole "nonché alle attività professionali di cui al predetto decreto ed ai servizi di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020"


POLIDORI, MANDELLI, OCCHIUTO, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA,
D'ATTIS, RUSSO   
 

65.11

A.C. 2463


Emendamento

Articolo 65

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa ed agli enti non commerciali è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili.».


MAZZETTI, RUFFINO



65.12

AC 2463

BENIGNI, PEDRAZZINI, GAGLIARDI, SILLI, SORTE

Articolo 65

1. Al comma 1 dopo le parole "*soggetti esercenti attività di impresa*" si aggiungono le parole "*ed esercenti attività professionale*".
2. Al comma 1 le parole "*relativo al mese di marzo 2020*" sono sostituite dalle parole "*per un periodo pari a 6 mensilità*".
3. Al comma 1 alle parole "*categoria catastale C/1*" si aggiungono le parole "*e categoria A/10*".
4. Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole "*Credito d'imposta per*" si aggiungono le parole "*canoni di locazione di*" e dopo la parola "*negozi*" si aggiungono le parole "*e studi professionali Cat. A/10*".

65.13


A.C. 2463

Art.65


All'art. 65 apportare le seguenti modificazioni

A) al comma 1 dopo le parole attività d'impresa aggiungere le seguenti: , lavoratori autonomi e liberi professionisti;

B) comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: “, C/3, A/10 e D/2”



MORETTO, MOR, D'ALESSANDRO



65.14

A.C. 2463 Emendamento

Articolo 65

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dell'articolo le parole «botteghe e negozi» sono sostituite dalle seguenti: *«gli immobili adibiti ad attività commerciali»;*

b) al comma 1, le parole «, relativo al mese di marzo 2020,» sono sostituite dalle seguenti: *«, anche sotto forma di affitto di ramo d'azienda, relativo a ciascun mese di sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento, nonché un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare del canone di locazione, anche sotto forma di affitto di ramo d'azienda, relativo ai due mesi successivi alla cessazione dell'efficacia dei suddetti provvedimenti.»;*


c) al comma 1, le parole «di immobili rientranti nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti *«in relazione agli immobili adibiti ad attività commerciali di vendita al dettaglio rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2 e D/8»;*

d) al comma 2., dopo le parole «decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono aggiunte le seguenti: *«a decorrere dal mese successivo al pagamento del canone di locazione».*

conseguentemente all'articolo 126 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Il Fondo destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotto di 570 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

65.15


P. Perigo
PERIGO

A.C. 2463 Emendamento

Articolo 65

Al comma 1, le parole:

“rientranti nella categoria catastale C/1”

Sono sostituite dalle seguenti:

“nei quali si esercitano attività commerciali o professionali individuate mediante l'iscrizione presso la relativa Camera di commercio o albo professionale”,

conseguentemente a) alla rubrica dell'articolo le parole «botteghe e negozi» sono sostituite dalle seguenti: «gli immobili adibiti ad attività commercial o professionali»;

conseguentemente all'articolo 126 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lett. b), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, è ridotto di 150 milioni di euro per l'anno 2020.”.

 Spena

65.16

AC 2463

Emendamento

PEDRAZZINI, BENIGNI, GAGLIARDI, SILLI, SORTE

Articolo 65

1. Dopo il comma 1 è inserito il seguente: *“1-bis. Il beneficio previsto dal comma 1 è altresì esteso ai servizi educativi per la prima infanzia e alle scuole dell’infanzia paritarie.”*.
2. Conseguentemente, alla rubrica dell’art. 65 è così sostituita *“Credito d’imposta per botteghe, negozi, servizi educativi per la prima infanzia e scuole dell’infanzia paritarie”*).

65.17

Emendamento

EMENDAMENTO

AC 2463

Articolo 65

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole “ad uso abitativo” sono soppresse. Al comma 2, dell’articolo 3-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le parole “Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020” sono soppresse».


FOTI


TRANCASSINI


RAMPELLI


LUCASEGLI

65.18

A.C. 2463

Emendamento

Articolo 65

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell’articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente”.



MAZZETTI, CORTELAZZO



65.19


Emendamento

Articolo 65

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti da persone fisiche o da enti e società di qualsiasi tipo a far data dal 1° marzo 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi di imposta di riferimento e percepiti in periodi di imposta successivi si applica, per le persone fisiche anche se esercenti attività di impresa, l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis) del decreto medesimo, e la tassazione ordinaria per gli altri soggetti.».

GIACOMETTO, MAZZETTI



65.20

A.C. 2463



Emendamento

Articolo 65

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "ad uso abitativo" sono soppresse.

Al comma 2, dell'articolo 3-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 le parole "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020" sono soppresse».


MAZZETTI, CORTELAZZO


L'emendamento mira a espungere dalla formazione del reddito complessivo i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili, se non percepiti.

65.21

C. 2463

Emendamento

Articolo 65

Al comma 2, dopo le parole :“11 marzo 2020” aggiungere le seguenti: ", salvo che tali attività non dimostrino, mediante autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di aver subito, quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19, una riduzione del fatturato non inferiore all'75 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente “

conseguentemente all'articolo 126 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è ridotto di 36 milioni di euro per l'anno 2020.”.

D'Ette
M. S.
D'Attis
D'ETTORE, OCCHIUTO, PRESTIGIACOMO, CANNIZZARO, PELLA, D'ATTIS, RUSSO,
GIACOMETTO
Gi *Alte* *Lu* *Mic* *Pezzo*

65.22

A.C. 2463 Emendamento

Articolo 65

Al comma 2, dopo le parole:

“11 marzo 2020”

aggiungere le seguenti:

“, salvo che tali attività non dimostrino, mediante autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di aver subito, quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19, una riduzione del fatturato non inferiore all'60 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente “

conseguentemente all'articolo 126 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lett. b), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, è ridotto di 36 milioni di euro per l'anno 2020.”.

Giacometto, Neri

65.23

AC 2463
EMENDAMENTO

ART. 65

Dopo il comma 2 quater, aggiungere il seguente: «2-quinquies. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto altresì alle associazioni sportive dilettantistiche non aventi scopo di lucro, per i canoni di locazione di immobili rientranti nelle categorie catastali C/4 e D/6. Al relativo onere, valutato in 120 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.».

Conseguentemente nella rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)».


LOLLOBRIGIDA, TRANCASSINI, RAMPELLI, LUCASELLI

65.24

Emendamento

Art.65

Angiola

Dopo l'art. 65 inserire il seguente:

65 - bis (Credito di imposta per le imprese radiofoniche locali e per le imprese televisive locali)

1. Alle imprese radiofoniche locali e alle imprese televisive locali è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 relativi agli immobili ove sono ubicate proprie sedi e proprie postazioni di trasmissione.
2. Alle stesse imprese è inoltre riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento dell'ammontare dei pagamenti per utenze di energia elettrica in scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.
3. Il credito di imposta di cui ai precedenti commi 1) e 2) è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1) e 2) del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

65. ~~01~~ 01

C.2463

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

<<Articolo 65 bis

1. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n.460 del 1997, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale dovuto relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19 .

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Spina

OCCHIUTO, RUSSO, MANDELLI, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA, D'ATTIS, RUFFINO, GIACOMETTO

65.02

AC 2463

Articolo 65

Dopo l'articolo 65 inserire il seguente:

"Articolo 65-bis

(Ulteriori disposizioni per contenere gli effetti negativi dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa di natura commerciale, artigianale o produttiva in genere, nonché ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti è riconosciuta la possibilità, per l'anno 2020, di sospendere i versamenti relativi all'ammontare del canone di locazione, relativi ai mesi da marzo, aprile, maggio e giugno 2020 relativi agli immobili rientranti nelle seguenti categorie catastali: A10, C e D.
2. Le disposizioni del cui al comma 1 si applicano qualora i soggetti ivi indicati autocertifichino di aver registrato entro il mese di luglio 2020 un calo del proprio fatturato superiore al 10 per cento del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza da COVID 19;
3. In virtù di quanto previsto al comma 1 per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 ai titolari di immobili rientranti nelle categorie catastali A10, C, e D si applica l'esenzione integrale dell'imposizione locale e, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2021, l'esenzione delle imposte sul reddito in ragione del periodo in cui non è percepito il canone mensile dell'affittuario.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le necessarie disposizioni attuazione del comma 3 del presente articolo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse rinvenienti dall'articolo 126, comma 4, e mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

Ami pre post pat per Mo Dp
GIACOMONI, SPENA, GIACOMETTO, MANDELLI, OGCHIUTO, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE,
CANNIZZARO, PELLA, D'ATTIS, RUSSO, DELLA FRERA, SPENA, RUFFINO, GIACOMETTO

pre Mo Mo Mo fea se Def
65.03

A.C. 2463

Articolo 65

Dopo l'articolo 65 inserire il seguente:

"Articolo 65-bis

(Ulteriori disposizioni per contenere gli effetti negativi dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Ai soggetti conduttori titolari di un contratto di locazione di beni immobili adibiti ad abitazione principale non di lusso classificata nella categoria catastale A, ad esclusione delle categorie A1, A8 e A9, che autocertifichino di non percepire reddito fisso o altro reddito e che abbiano perduto il lavoro a causa delle disposizioni adottate dall'autorità competente connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, è riconosciuta la possibilità, per l'anno 2020, di sospendere i versamenti relativi all'ammontare del canone di locazione, relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.
2. In virtù di quanto previsto al comma 1, dal mese di marzo 2020 al mese di giugno 2020, ai soggetti locatari del relativo un contratto di locazione si applica l'esenzione integrale dell'imposizione locale e, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2021, l'esenzione delle imposte sul reddito in ragione del periodo in cui non risulta percepito il canone mensile del conduttore.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le necessarie disposizioni attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di 1 miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

GELMINI, MANDELLI, OCCHIUTO, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA,
D'ATTIS, RUSSO, SPENA, RUFFINO, GIACOMETTO

65.04

A.C. 2463

ARTICOLO 65

Dopo l'articolo 65 inserire il seguente:

<<Articolo 65-bis

1 Alle società sportive dilettantesche e alle associazioni sportive dilettantistiche che hanno interrotto la propria attività a seguito dell'emergenza causata dall'epidemia da covid-19 è riconosciuto un credito di imposta pari al sessanta per cento delle spese sostenute per la restituzione agli associati delle quote di iscrizione relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, e comunque nel limite massimo di spesa complessiva pari ad euro 50 milioni.

2 All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

ZANELLA



65.05

AC. 2463

EMENDAMENTO

Articolo 65

Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:

Art. 65-bis

"1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il credito d'imposta di cui all'articolo 65, è riconosciuto anche al locatore o sublocatore di immobili adibiti ad uso abitativo di studenti universitari, oggetto di contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126."

On. Trano

65.06

A.C. 2463 Emendamento

Articolo 65

Dopo l'articolo 65 inserire il seguente:

Art. 65-bis


(Sospensione del versamento dell'imposta municipale unica)

1. In relazione agli immobili adibiti ad attività commerciali di vendita al dettaglio rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2 e D/8, nonché e agli alberghi rientranti nelle categorie catastali D/1 e D/2 interessati dalle misure di sospensione delle attività economiche disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento, i soggetti passivi dell'imposta municipale unica possessori dei predetti immobili effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2020 in un'unica rata da liquidarsi il giorno 16 dicembre 2020. ».,

conseguentemente all'articolo 126 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Il Fondo destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotto di 1.490 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

65.07

Porchieffo Fiorini


PEREHO

Emendamento

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

Art. 65-bis

(Indennità per il pagamento degli affitti di botteghe e negozi per i mesi di aprile e maggio 2020)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, è corrisposta, per l'anno 2020, una indennità parametrata sull'ammontare dei canoni di locazione, relativi ai mesi di aprile e maggio 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. L'indennità non è corrisposta agli esercenti di alimentari.
2. L'indennità di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 ed è erogata, previa domanda, dall'INPS, entro 15 giorni dalla richiesta.
3. La misura dell'indennità è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è determinata in modo che il minor gettito non sia superiore alla dotazione di cui al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede tramite un contributo straordinario cui sono soggette le società assicuratrici nella misura di 30 euro per ogni contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore in essere al 10 aprile 2020, con l'esclusione dei natanti. Il contributo straordinario è corrisposto dalle società assicuratrici entro il 31 maggio 2020.

NOVELLI



65.08


A.C. 2463
Emendamento

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Art Bonus)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge del 31.5.2014, n. 83 convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2014 n. 106, dopo le parole: "di distribuzione" aggiungere le seguenti: ", dei complessi strumentali e di altri soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo "».

FASSINA



65.09

A.C 2463

Articolo 65

Dopo l'articolo 65 inserire il seguente:

"Articolo 65-bis"

(Estensione della cedolare secca sugli affitti)

1. A decorrere dall'anno 2020 il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può avvalersi del regime di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 mar 2011, n.23 come modificato dall' articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2019, n.160 anche quando venga esercitata attività di impresa nell'ambito delle predette unità immobiliari.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 126.

[Handwritten signatures]
**BALDELLI , MANDELLI, OCCHIUTO, PRESTIGIACOMO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA,
D'ATTIS, RUSSO**

65.010

C.2463

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 65 inserire il seguente

<<65-bis

(Allargamento Art Bonus)

Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole "di distribuzione" aggiungere le seguenti: "e di tutti i soggetti finanziati dal Fondo Unico dello Spettacolo"

Aprea Casciello Marin Palmieri Sacconi Jotti
Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Sacconi Jotti

Pella Prestigiacomo Russo D'Ettoe Mandelli Occhiuto Cannizzaro D'Attis
PELLA, PRESTIGIACOMO, RUSSO, D'ETTORE, MANDELLI, OCCHIUTO, CANNIZZARO, D'ATTIS

65.011

EMENDAMENTO

AC 2463

Articolo 65

Dopo l'articolo 65 inserire il seguente

«Art 65 bis

(stato di crisi per il settore turismo)

1 Ai fini del presente articolo l'epidemia da Covid-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2 In considerazione dei dati subiti dall'intero settore del turismo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da Covid-19, alle imprese operanti nel settore alla data di entrata in vigore del presente decreto legge sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come diretta conseguenza dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attività. Con decreto del ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare di concerto con il ministro dello sviluppo economico e con il ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

3 Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il ministro dello sviluppo economico ministro sono stabiliti gli importi da destinare alle finalità di cui al presente articolo.

4 All'onere di cui al presente articolo pari ad euro 1.000 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

ZUCCONI

FRANCASSINI

RAMPELLI

LUCASELLI

65.012

AC 2463

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

"Art. 65-bis

(Esenzione da IMU e riduzione dei canoni di locazione per i fabbricati strumentali)

1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/1, D/2, D/3, D/6 e D/8 qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30% rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione.

2. Ai conduttori degli immobili indicati nel comma 1 del presente articolo e agli affittuari di aziende che li comprendano spetta una riduzione del canone per la locazione di detti immobili o l'affitto di dette aziende per l'anno 2020 in misura pari all'IMU esentata al locatore ai sensi del comma 1 del presente articolo, in relazione agli stessi immobili o alle porzioni di immobili oggetto di locazione o comprese nell'affitto, ai sensi del comma 1 del presente articolo. I relativi contratti di locazione o affitto di azienda sono integrati di conseguenza ai sensi dell'articolo 1339 del Codice Civile. La riduzione del canone si applica in ragione d'anno in proporzione ai canoni dovuti dal locatore e corrisposti al proprietario e viene imputata convenzionalmente ai canoni dovuti per primi in ordine temporale dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero se successivo dalla data di efficacia del contratto di locazione. Il proprietario comunica al conduttore e agli affittuari l'importo attribuibile in diminuzione del canone di locazione.

3. La presente disposizione non si applica ai fabbricati relativi alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.

4. I conduttori e gli affittuari che beneficiano delle riduzioni di canone di cui al presente articolo 65-bis non possono addurre le misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o i relativi effetti o conseguenze al fine di (i) pretendere dai rispettivi locatori e affittanti ulteriori riduzioni del canone, (ii) motivare l'esercizio di diritti di recesso dai relativi contratti di locazione o affitto, ovvero (iii) sostenere l'eccessiva onerosità sopravvenuta o l'impossibilità sopravvenuta di tali contratti di locazione o affitto o delle obbligazioni previste negli stessi o il verificarsi di gravi motivi ai sensi dell'articolo 27 della Legge del 27 luglio 1978, n. 392.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'art. 126."

CATTANEO, PRESTIGIACOMO, MANDELLI, OCCHIUTO, D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA,
D'ATTIS, RUSSO

65.013


A.C. 2463

Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:


«65-bis.

(Misure a sostegno dell'economia finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti)

1. Al comma 219, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti "negli anni 2020 e 2021".
2. A comma 224 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "dall'anno 2022 all'anno 2030" sono sostituite dalle seguenti "dall'anno 2023 all'anno 2031".».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 126, comma 4.



ROSSO, RUSSO, D'ETTORE, PRESTIGIACOMO, MANDELLI, OCCHIUTO, CANNIZZARO,
PELLA, D'ATTIS



65.014

EMENDAMENTO ALL'ART. 65

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 65-bis

1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/1, C2, D/1, D/7 e D/8 qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione.»

VIUCASILLI, TRANCIASSINI, RAMPELLI

65.015

EMENDAMENTO

ARTICOLO 65


Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

“ARTICOLO 65 ter.

1 Agli operatori del settore sportivo dilettantistico, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che hanno subito una riduzione del reddito a seguito dei provvedimenti emessi in relazione alle disposizioni emanate per fronteggiare il Covid-19, è prevista la ricontrattazione del canone di locazione con il proprietario degli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica, per il periodo di "emergenza Covid-19";

2 Nel caso previsto dal comma precedente, il locatore che aderisce alla richiesta di ricontrattazione con una diminuzione superiore al 50 per cento dell'ammontare è esentato dal pagamento dell'imposta sul canone di locazione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 126 del presente decreto legge.»


BUCALO, FRASSINETTI, MOLLICONE, FERRO, TRANCASSINI, RAMPELLI,
LUCASELLI

65.016


AC 2463

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente: "Art. 65-bis. (Credito d'imposta per le scuole paritarie)

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle scuole paritarie private di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1 e B/5.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'art. 126 del presente decreto legge.


BUCALO, FRASSINETTI, MOLICONE, FERRO, TRANCASSINI, RAMPPELLI,
LUCASELLI

69.017

Emendamento

SILLI, PEDRAZZINI, BENIGNI, GAGLIARDI, SORTE

Articolo 65

Dopo l'articolo 65, è inserito il seguente:

Articolo 65-bis

1. Dopo l'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), è inserito il seguente:

Articolo 15-bis

(Detrazione per servizi turistico-ricettivi e ristorazione)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda si detraggono le spese, per un importo non superiore a euro 500,00 per persona, sostenute per l'acquisto di servizi erogati da imprese turistico-ricettive e attività di ristorazione ubicate nel territorio dello Stato. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.
2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, la fattura o il documento commerciale rilasciato dall'impresa turistico ricettiva deve attestare l'identità dei soggetti che hanno usufruito dei servizi, l'importo pagato e la località italiana in cui è stata resa la prestazione.
3. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.

65.018

AC 2463

Emendamento

PEDRAZZINI, BENIGNI, GAGLIARDI, SILLI, SORTE

Articolo 65

Dopo l'articolo 65, è inserito il seguente:

Articolo 65-bis

(Credito d'imposta per riduzione di fatturato delle imprese turistico ricettive)

1. Alle imprese turistico ricettive che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita. La misura del credito d'imposta è aumentata al settanta per cento se la riduzione di attività è superiore al cinquanta per cento.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

65.019

Emendamento

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

66

Emendamento

Articolo 66

Angiola

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. In deroga alle disposizioni e ai vincoli eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti, regolamenti e statuti, gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 sono autorizzati ad effettuare le erogazioni liberali di cui al comma 1.";

b) al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: "Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le erogazioni in natura di cui al presente articolo costituiscono cessioni di cui all'articolo 10, primo comma, n. 13) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.".

66.1

Comitato di redazione
1997

C 2463 D.L. CURA ITALIA

Art. 66

All'articolo 66 apportare le seguenti modificazioni :

- a) Al comma 2, dopo le parole " reddito d' impresa" sono inserite le seguenti: e di reddito di lavoro autonomo"
- b) Dopo il comma 3 aggiungere il seguente :
3.bis. Le erogazioni in natura di beni non sono considerate cessioni di beni ai fini IVA e a tali cessioni non si applicano le presunzioni di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n° 441. Se l'erogazione liberale è costituita da servizi la stessa non si intende eseguita per finalità estranee all' attività di impresa o di lavoro autonomo.

On. Lupi

On. Colucci

On. Sangregorio

On. Tondo

66.2


A.C. 2463 Emendamento

Articolo 66

Dopo il comma 3 si inserisce il seguente comma 3-bis:

«3-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della disposizione di cui all'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Fiorini Porchietto



PEREGO

66.3


A.C. 2463
EMENDAMENTO
Articolo 66

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 66-bis
(Detrazione per le spese connesse a periodi di vacanza trascorsi in Italia)

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021, per le spese documentate sostenute per il pagamento di spese relative a periodi di vacanza trascorsi in Italia, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, un Fondo per la detrazione delle spese connesse a periodi di vacanza trascorsi in Italia. Il Fondo ha una dotazione annuale pari a 1.000 milioni di euro.
3. Il decreto di cui al comma 1, è adottato, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, determinando la misura della detrazione in modo che il minor gettito non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 2.
4. Il decreto di cui al comma 1 deve prevedere che:
 - a) per accedere alle detrazioni ogni spesa sia documentata;
 - b) siano detraibili le spese alberghiere relative ad almeno tre pernottamenti consecutivi, anche in strutture diverse;
 - c) siano detraibili le spese di viaggio e di ristorazione compiute nei giorni per cui sono documentate le spese alberghiere, per il giorno precedente e per il giorno successivo.
5. Dalla detrazione sono esclusi i contribuenti con reddito lordo pari o superiore ad euro 80.000.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

SANDRA SAVINO



66.01

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

67

Emendamento

Articolo 67

Angiola

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 le parole: “, di riscossione e di contenzioso” sono sostituite dalle seguenti: “e di riscossione”.

dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Sono sospesi dall'8 marzo al 30 giugno 2020 i termini di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e, per l'effetto, il termine per lo svolgimento del contraddittorio nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione di cui al medesimo decreto legislativo.”.

il comma 4 è sostituito dal seguente “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data dell'8 marzo 2020 sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione di cui al comma 1”.

67.1

A.C. 2463

Emendamento

Articolo 67

Al comma 1 le parole “, di riscossione e di contenzioso” sono sostituite da “ e di riscossione”

ANNA LISA

Baroni

Fitzgerald Nissoli

67.2

Emendamento

All'articolo 67, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: "1-bis. Allo scopo di incentivare ogni forma di espletamento di attività lavorativa a distanza o in remoto, quale misura di contenimento del contagio del virus Covid-19, è parimenti riconosciuto, per il periodo di imposta 2020, il credito di imposta a favore dei soggetti indicati al comma 1 del presente articolo, entro i limiti e nel rispetto delle misure riportati nel medesimo comma 1, con riferimento a tutte quelle spese sostenute per l'acquisto di beni, hardware e software, strumentali a modalità lavorative a distanza o in remoto."

Cassinelli, Pitralis, Siracusano

67.3

A.C 2463

Articolo 67

Sopprimere il comma 4.

[Handwritten signatures]
GIACOMONI, GELMINI, BERGAMINI, RUGGERI, MANDELLI, OCCHIUTO, PRESTIGIACOMO,
D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA, D'ATTIS, RUSSO, SPENA, GIACOMETTO
[Handwritten signatures]

67.4

EMENDAMENTO

[Digitare qui]

AC 2463
[Digitare qui]

[Digitare qui]

Articolo 67

Sopprimere il comma 4.

Lollobrigida
LOLLOBRIGIDA

Trancassini
TRANCASSINI

Rampelli
RAMPELLI

Lucaselli
LUCASELLI


67.5

A.C 2463

Articolo 67

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data dell'8 marzo 2020 sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione di cui al comma 1".


GIACOMONI, GELMINI, BERGAMINI, RUGGERI, MANDELLI, OCCHIUTO, PRESTIGIACOMO,
D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA, D'ATTIS, RUSSO, SPENA, GIACOMETTO

67.6

AC 2463

EMENDAMENTO

Art. 67.

Il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione riguardanti debitori per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno in corso, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 marzo dell'anno successivo alla fine del periodo di sospensione."


LOLLOBRIGIDA, FRANCIASSINI, RAMPELLI, LUCASELLI

67.7

C 2463 D.L. CURA ITALIA

Art. 67

Il comma 4 è sostituito dal seguente : "4. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori che scadono nell'anno 2020 sono prorogati di un anno"

On. Lupi

On. Colucci

On. Sangregorio

On. Tondo

67.8

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

68

Emendamento

Articolo 68

Angiola


Al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020, derivanti da cartelle di pagamento o ingiunzioni emesse dagli agenti della riscossione, dalle società iscritte nell'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del medesimo decreto legislativo e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 21 dalla legge 31 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche se le somme risultanti da tali avvisi non sono ancora state affidate all'agente della riscossione."

68.1

EMENDAMENTO

Articolo 68.

Il comma 1 è sostituito dal seguente: 1” Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n.122, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se non ancora divenuti titolo esecutivo a norma dei citati articoli 29 e 30 e anche se non ancora affidati in carico agli agenti della riscossione, nonché dalle comunicazioni inviate per la liquidazione automatica a norma dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dalle comunicazioni derivanti dal controllo formale di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono altresì sospesi i termini, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei versamenti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e agli articoli 17-bis, comma 6, e 48-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.”.


LOLLOBRIGIDA, TRANCASSINI, RAMPELLI, LUCASELLI

68.2

A.C. 2463

Emendamento

Articolo 68

Al comma 1 dopo le parole "periodo di sospensione" è aggiunto " , fermo restando la facoltà di presentare nello stesso termine, se non già effettuato, domanda di rateazione relativamente agli atti notificati la cui scadenza di pagamento ricadeva nel predetto periodo di sospensione."

Fitzgerald Nissoli



68.3

AC 2463
EMENDAMENTO
ARTICOLO 68

GARAVAGLIA, BITONCI, BELLACHIOMA, CATTOI VANESSA, CESTARI, COMAROLI, FRASSINI, GAVA, TOMASI, CAVANDOLI, CENTEMERO, COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI, PAGANO ALESSANDRO, PATERNOSTER, TARANTINO

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole «di cui all'articolo 12» inserire le seguenti «, commi 1 e 3,».

68.4

Emendamento

Schullian, Gebhard, Plangger

Art. 68

1. Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

68.5

Emendamento

Articolo 68

FRAGOMELI, TOPO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4-bis. I contratti in corso alla data dell’8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono rinegoziati anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”.

RELAZIONE

La proposta emendativa risponde alla esigenza di consentire agli enti che hanno affidato la gestione delle proprie entrate ai soggetti di cui all’art. 52 del DLgs n.446/97, di rinegoziare i contratti in corso le cui previsioni sono state sconvolte dalle disposizioni emanate per far fronte alla emergenza epidemiologica. Esse hanno, per un verso, imposto limitazioni e divieti che hanno inciso in modo significativo sulla operatività degli uffici, fino ad annullarla, per altro verso sul gettito delle entrate, sia tributarie che patrimoniali dei predetti enti, che è stato completamente azzerato, con conseguente squilibrio dei contratti di affidamento sopra citati.

68.6

Dopo l'articolo 68, è inserito il seguente:

<<Articolo 68 bis

(depenalizzazione delle sanzioni applicabili in caso di ritardato versamento dell'imposta di soggiorno)

1. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile destinato alle locazioni brevi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche per gli importi dovuti in riferimento alle prestazioni rese prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al triplo dell'importo dovuto. Per i versamenti relativi all'anno 2020, la sanzione si applica solo in caso di ritardo superiore a nove mesi.>>

DELLA FRERA *RUSSO* *D'ETTORE* *PRESTIGIACOMO* *MANDELLI* *OCCHIUTO*,
CANNIZZARO, PELLA, D'ATTIS.

68.01

EMENDAMENTO

A.C. 2463

Art 68

"Dopo l'art. 68, inserire il seguente:

Art. 68 bis


(Differimento dei termini di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni didattiche per il conseguimento delle patenti di guida di categoria B e C1)

All'articolo 32, primo comma, del Decreto legge n. 124 del 2019, come convertito dalla Legge n. 157 del 2019, prima delle parole "le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono" inserire le seguenti: "a far data dal 1 gennaio 2021".

Ai maggiori oneri pari a 40 milioni di euro per l'anno, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 aprile 2020, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 40 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 maggio 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali".

On Pentangelo 

On Sarro 

On. Russo 

68.02

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

69

C.2463

Dopo l'articolo 69 aggiungere il seguente:

Articolo 69-bis

(Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2019, n. 160

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 651, la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021»;

b) al comma 675 la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».

2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e a 850 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

GELMINI, PRESTIGIACOMO, PORCHIETTO, MANDELLI, OCCHIUTO, D'ETTORE,
CANNIZZARO, PELLA, D'ATTIS, RUSSO, SPENA, GIACOMETTO

69.01

**C. 2463 Governo, approvato
dal Senato**

(DL 18/2020)

70

EMENDAMENTO

ART 70

70.01 %

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente articolo:

"Art. 70-bis

(Ulteriori misure fiscali urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. In ragione dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, la disciplina di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e quella di cui all'articolo 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 non si applicano per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e per quello precedente.
2. Per le ragioni di cui al comma 1, la disciplina dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 e dell'articolo 62-bis e seguenti del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 non si applica per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello precedente.
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 694, le parole "le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento" sono sostituite con le parole "le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge sono pari al 7 per cento".
4. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 31 ottobre 2020, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del comma presente e di quelli successivi a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° gennaio 2020. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 31 ottobre 2020 si trasformano in società semplici.
5. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 8 per cento.

6. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
7. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
8. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 4 a 7, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
9. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 31 dicembre 2020 e la restante parte entro il 30 giugno 2021, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.”.


LOLLOBRIGIDA, FRANCASSINI, RAMPELLI, LUCASEGLI

70.01 /

